

	<p>agricola, il sito meno impattante, rispetto al paesaggio ed all'ambiente rurale, e meno sradicato dal territorio urbanizzato.</p> <p>ART. 41 - E4) AREE A BOSCO</p> <ol style="list-style-type: none"> Comprendono le parti del territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo. Esse sono destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 del PUP. Sugli edifici esistenti alla data 24.07.1997, non individuati come insediamenti storici, sono ammesse tutte le categorie d'intervento fino alla sostituzione edilizia e l'ampliamento del volume emergente, nella misura massima del 15%, a condizione che l'intervento preveda la riqualificazione formale dell'intero edificio. Non è ammessa la costruzione di parcheggi interrati. L'ampliamento del volume emergente è elevato al 20% per le malghe collettive ed i rifugi classificati "alpini" o "escursionistici". All'interno dei rifugi è consentita la vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:
	<p>4. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comprendono le parti del territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo. Esse sono destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco. 2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 del PUP, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 del PUP. 3. Sugli edifici esistenti alla data 24.07.1997, non individuati come insediamenti storici, sono ammesse tutte le categorie d'intervento fino alla sostituzione edilizia e l'ampliamento del volume emergente, nella misura massima del 15%, a condizione che l'intervento preveda la riqualificazione formale dell'intero edificio. Non è ammessa la costruzione di parcheggi interrati. L'ampliamento del volume emergente è elevato al 20% per le malghe collettive ed i rifugi classificati "alpini" o "escursionistici". All'interno dei rifugi è consentita la vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti. 4. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- altezza massima fabbricato ml. 6,00;
 - distanza dai confini: vedi art. 5;
 - distanza dai fabbricati: vedi art. 5;
 - distanza dalle strade: vedi art. 5;
 - distanze delle sopraelevazioni: vedi art. 5.
- In tali aree, in presenza di edifici isolati privi di un'alternativa e più consona forma di approvvigionamento idrico e/o di aree ad uso agricolo coltivate, interne all'ambito a bosco, è altresì ammessa la collocazione di cisterne funzionali alla raccolta delle acque meteoriche.
- In presenza di edifici isolati esistenti è consentita la collocazione di una cisterna per ciascun edificio nel rispetto della dimensione massima di mc. 10 (capacità netta del serbatoio); nel caso di aree ad uso agricolo interne all'ambito a bosco la collocazione è invece consentita nel rispetto della dimensione massima di mc. 1 (capacità netta del serbatoio) ogni mq. 500 di superficie coltivata (al netto delle aree corrispondenti al sedime di eventuali edifici esistenti ricompresi e regolarmente accatastati).

Le cisterne possono essere interrate, ovvero fuori terra purché opportunamente mitigate alla vista mediante l'impiego di mascheramenti realizzati in assito di legno grezzo o pietra e mediante la piantumazione di essenze arbustive sempreverdi.

Qualora le cisterne siano più d'una, queste dovranno essere aggregate e il loro approntamento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni localizzative definite in base all'estensione delle superfici fondiarie accorpate interessate dall'intervento:

- da mq. 500 a mq. 2.000 una sola localizzazione;
- da mq. 2.000 a mq. 4.000 massimo due localizzazioni;
- oltre mq. 4.000 massimo tre localizzazioni.

Tali strutture devono comunque essere collocate nella posizione più defilata rispetto alle visuali paesaggistiche. Nel caso in cui siano presenti terrazzamenti o balze naturali del terreno, l'allestimento deve avvenire in continuazione o in aderenza delle murature esistenti, riprendendone i materiali costruttivi al fine del mascheramento, oppure nelle vicinanze dei dislivelli

- parametri:
 - altezza massima fabbricato ml. 6,00;
 - distanza dai confini: vedi art. 5;
 - distanza dai fabbricati: vedi art. 5;
 - distanza dalle strade: vedi art. 5;
 - distanze delle sopraelevazioni: vedi art. 5.
- In tali aree, in presenza di edifici isolati privi di un'alternativa e più consona forma di approvvigionamento idrico e/o di aree ad uso agricolo coltivate, interne all'ambito a bosco, è altresì ammessa la collocazione di cisterne interrate funzionali alla raccolta delle acque meteoriche.

Adeguamento normativa PAT: la nuova normativa provinciale non prevede la realizzazione di cisterne a meno che non siano completamente interrate.

naturali; le cisterne possono inoltre essere realizzate internamente ai terrazzamenti esistenti o alle balze del terreno, quindi in posizione interrata, lasciando libero il solo fronte formato dal nuovo muro di contenimento, nel rispetto delle tipologie descritte negli schemi compositivi allegati.

In presenza di edifici residenziali è inoltre consentita la realizzazione di una legnaia che deve essere necessariamente collocata nelle vicinanze o in aderenza al manufatto di cui costituisce pertinenza.
Le legnaie devono essere realizzate secondo le tipologie descritte negli schemi compositivi allegati, e nel rispetto dei parametri volumetrici di seguito specificati in riferimento all'estensione delle superfici fondiarie accorpate interessate dall'intervento (tali superfici devono essere sempre considerate al netto delle aree corrispondenti al sedime degli edifici esistenti ricompresi e regolarmente accatastati):

- fino a mq. 3.000 mc. 10;
- da mq. 3.000 a mq. 5.000 mc. 20;
- oltre mq. 5.000 mc. 30.

- fino a mq. 3.000 mc. 10;
- da mq. 3.000 a mq. 5.000 mc. 20;
- oltre mq. 5.000 mc. 30.

5. In presenza di edifici residenziali è inoltre consentita la realizzazione di una legnaia pertinenziale che deve essere necessariamente collocata nelle vicinanze o in aderenza al manufatto di cui costituisce pertinenza.
Le legnaie devono essere realizzate secondo le tipologie descritte negli schemi compositivi allegati e potranno avere un volume massimo di 15 mc.

6. Non è consentita la realizzazione dei manufatti di limitate dimensioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 37.

ART. 42 - E5) AREE A PASCOLO

1. Sono aree a pascolo i territori di montagna, destinati alla fienagione e al pascolo, funzionali alla promozione e sviluppo della zootecnia.
 1. Sono aree a pascolo i territori di montagna, destinati alla fienagione e al pascolo, funzionali alla promozione e sviluppo della zootecnia.
 2. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano
 3. In tali aree sono altresì ammessi interventi edili ed urbanistici finalizzati prioritariamente alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati alle attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e
2. In tali aree è ammessa solo l'edificazione di fabbricati destinati alle attività zootecniche (malghe collettive di tipo tradizionale) e l'alloggio degli addetti, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:
 - l'azienda zootecnica dovrà avere in proprietà almeno

Specificazione

Adeguamento art. 39 PUP

- 30.000 mq. di terreno ricadente in zona E5;
- sup. minima dell'area d'intervento: mq. 3.000;
- volume massimo: mc. 2.400;
- volume minimo: mc. 1.600;
- altezza massima: ml. 7,50;
- volume massimo dell'alloggio: mc. 400.

La stalla e l'alloggio, anche se si configurano come volumi autonomi, devono essere costruiti contemporaneamente.

In tali aree è altresì ammessa la collocazione di cisterne funzionali alla raccolta delle acque meteoriche nel rispetto della dimensione massima di mc. 1 (capacità netta del serbatoio) ogni mq. 500, di superficie a pascolo (al netto delle aree corrispondenti al sedime di eventuali edifici esistenti ricompresi e regolarmente accatastati), interrate, ovvero fuori terra purché opportunamente mitigate alla vista mediante l'impiego di mascheramenti realizzati in assito di legno grezzo o pietra e mediante la piantumazione di essenze arbustive sempreverdi.

Qualora le cisterne siano più d'una, queste dovranno essere aggregate e il loro approntamento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni localizzative definite in base all'estensione delle superfici fondiarie accorpate interessate dall'intervento:

- da mq. 500 a mq. 2.000 una sola localizzazione;
- da mq. 2.000 a mq. 4.000 massimo due localizzazioni;
- oltre mq. 4.000 massimo tre localizzazioni.

Tali strutture devono comunque essere collocate nella posizione più defilata rispetto alle visuali paesaggistiche. Nel caso in cui siano presenti terrazzamenti o balze naturali del terreno, l'allineamento deve avvenire in continazione o in aderenza delle murature esistenti, riprendendone i materiali costruttivi al fine del mascheramento, oppure nelle vicinanze dei dislivelli naturali; le cisterne possono inoltre essere realizzate internamente ai terrazzamenti esistenti o alle balze del terreno, quindi in posizione interrata, lasciando libero il

infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnica, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

- l'azienda zootecnica dovrà avere in proprietà almeno 30.000 mq. di terreno ricadente in zona E5;
- sup. minima dell'area d'intervento: mq. 3.000;
- volume massimo: mc. 2.400;
- volume minimo: mc. 1.600;
- altezza massima: ml. 7,50;

volume massimo dell'alloggio:
mc. 400.
La stalla e l'alloggio, anche se si configurano come volumi autonomi, devono essere costruiti contemporaneamente.

In tali aree, in presenza di edifici isolati privi di un'alternativa e più consona forma di approvvigionamento idrico e/o di aree ad uso agricolo coltivate, interne all'ambito a pascolo, è altresì ammessa la collocazione di cisterne interrate funzionali alla raccolta delle acque meteoriche.

Adeguaento normativa PAT: la nuova normativa provinciale non prevede la realizzazione di cisterne a meno che non siano completamente interrate.

solo fronte formato dal nuovo muro di contenimento, nel rispetto delle tipologie descritte negli schemi compositivi allegati.

In presenza di edifici residenziali è inoltre consentita la realizzazione di una legnaia che deve essere necessariamente collocata nelle vicinanze o in aderenza al manufatto di cui costituisce pertinenza.
Le legnaie devono essere realizzate secondo le tipologie descritte negli schemi compositivi allegati, e nel rispetto dei parametri volumetrici di seguito specificati in riferimento all'estensione delle superfici fondiarie accorpate interessate dall'intervento (tali superfici devono essere sempre considerate al netto delle aree corrispondenti al sedime degli edifici esistenti ricompresi e regolarmente accatastati):

- fino a mq. 3.000 mc. 10;
- da mq. 3.000 a mq. 5.000 mc. 20;
- oltre mq. 5.000 mc. 30.

In presenza di edifici residenziali è inoltre consentita la realizzazione di una legnaia che deve essere necessariamente collocata nelle vicinanze o in aderenza al manufatto di cui costituisce pertinenza.

Le legnaie devono essere realizzate secondo le tipologie descritte negli schemi compositivi allegati, e nel rispetto dei parametri volumetrici di seguito specificati in riferimento all'estensione delle superfici fondiarie accorpate interessate dall'intervento (tali superfici devono essere sempre considerate al netto delle aree corrispondenti al sedime degli edifici esistenti ricompresi e regolarmente accatastati):

- fino a mq. 3.000 mc. 10;
- da mq. 3.000 a mq. 5.000 mc. 20;
- oltre mq. 5.000 mc. 30.

7. Non è consentita la realizzazione dei manufatti di limitate dimensioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 37.

3. Sulle malghe e sui rifugi classificati "alpini" o "escursionistici" esistenti, alla data 24.07.1997 (esclusi gli insediamenti storici), sono ammesse tutte le categorie d'intervento fino alla ristrutturazione e l'ampliamento del volume emergente nella misura massima del 20%, a condizione che l'intervento preveda la riqualificazione formale dell'intero edificio. Oltre alle destinazioni d'uso in atto è consentita solo l'attività agrituristica anche affiancata all'attività di maneggio.

È consentita la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei propri prodotti (agricoli o zootecnici) ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, o del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
All'interno dei rifugi è consentita la vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti.

4. Sugli edifici esistenti alla data 24.07.1997, non individuati

In presenza di edifici residenziali è inoltre consentita la realizzazione di una legnaia pertinenziale che deve essere necessariamente collocata nelle vicinanze o in aderenza al manufatto di cui costituisce pertinenza.
Le legnaie devono essere realizzate secondo le tipologie descritte negli schemi compositivi allegati e potranno avere un volume massimo di 15 mc.

Comma inserito ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.P.
8-40/Leg di data 8.3.2010

8. Sulle malghe e sui rifugi classificati "alpini" o "escursionistici" esistenti, alla data 24.07.1997 (esclusi gli insediamenti storici), sono ammesse tutte le categorie d'intervento fino alla ristrutturazione e l'ampliamento del volume emergente nella misura massima del 20%, a condizione che l'intervento preveda la riqualificazione formale dell'intero edificio. Oltre alle destinazioni d'uso in atto è consentita solo l'attività agrituristica anche affiancata all'attività di maneggio.

È consentita la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei propri prodotti (agricoli o zootecnici) ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, o del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
All'interno dei rifugi è consentita la vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti.

come gli insediamenti storici, con destinazioni d'uso diverse da quelle previste dal presente articolo (vedi definizione Art. 5), sono ammesse tutte le categorie d'intervento fino alla sostituzione edilizia. Non è ammessa la costruzione di parcheggi interrati.

Oltre alle destinazioni d'uso in atto è consentita solo l'attività agrituristica.

5. I nuovi fabbricati e gli edifici abitabili, oggetto di ristrutturazione, dovranno essere serviti da idonee opere di urbanizzazione e presentare adeguati requisiti igienico-sanitari.

ALLEGATO ARTT. 37, 41 E 42
SCHEMI COMPOSITIVI

ALLEGATO ARTT. 37, 41 E 42
SCHEMI COMPOSITIVI DI RIFERIMENTO

ALLEGATO ARTT. 37, 41 E 42
SCHEMI COMPOSITIVI DI RIFERIMENTO

ALLEGATO ARTT. 37, 41 E 42
SCHEMI COMPOSITIVI

ALLEGATO ARTT. 37, 41 E 42
SCHEMI COMPOSITIVI

ART. 43 - E6) AREE IMPRODUTTIVE

1. Sono aree improduttive quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.

come gli insediamenti storici, con destinazioni d'uso diverse da quelle previste dal presente articolo (vedi definizione Art. 5), sono ammesse tutte le categorie d'intervento fino alla sostituzione edilizia. Non è ammessa la costruzione di parcheggi interrati.

Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti, oltre alle destinazioni d'uso in atto è consentita solo la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio.

10. I nuovi fabbricati e gli edifici abitabili, oggetto di ristrutturazione, dovranno essere serviti da idonee opere di urbanizzazione e presentare adeguati requisiti igienico-sanitari.

Allegati parzialmente modificati, si veda allegato 6

ART. 43 - E6) AREE IMPRODUTTIVE

1. Sono aree improduttive quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.

2. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere o infrastrutture di interesse generale, compresi i bacini di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi.

3. Gli interventi di ristrutturazione di eventuali edifici esistenti sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti di destinazione d'uso e senza ampliamenti di volume.

ART. 44 - AREE PER LA VIABILITÀ E GLI SPAZI PUBBLICI

1. Le aree per la viabilità sono destinate al traffico (veicolare, pedonale e ciclopedonale) ed agli spazi pubblici urbani. La rete viaaria principale è individuata dal P.U.P. e precisata dal P.R.G., quella locale è individuata dal P.R.G..

2. Ai fini delle loro diverse caratteristiche tecniche e funzionali le strade sono distinte nelle seguenti categorie:

- strada di 1^a categoria;
- strada di 2^a categoria;
- strada di 3^a categoria;
- strada di 4^a categoria;
- altre strade;
- strade rurali e boschive;
- piste ciclabili e percorsi pedonali.

In queste aree è ammessa solo la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti connessi alla viabilità. Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali, di arredo urbano ed opere provvisorie finalizzate a tali funzioni.

3. Il P.U.P. ha suddiviso le strade principali nelle seguenti categorie, determinate in funzione dei flussi di traffico

2. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere o infrastrutture di interesse generale, compresi i bacini di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi.

3. Gli interventi di ristrutturazione di eventuali edifici esistenti sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti di destinazione d'uso e senza ampliamenti di volume.

ART. 44 - AREE PER LA VIABILITÀ E GLI SPAZI PUBBLICI

1. Le aree per la viabilità sono destinate al traffico (veicolare, pedonale e ciclopedonale) ed agli spazi pubblici urbani. La rete viaaria principale è individuata dal P.U.P. e precisata dal P.R.G., quella locale è individuata dal P.R.G..

2. Ai fini delle loro diverse caratteristiche tecniche e funzionali le strade sono distinte nelle seguenti categorie:

- strada di 1^a categoria;
- strada di 2^a categoria;
- strada di 3^a categoria;
- strada di 4^a categoria;
- altre strade;
- strade rurali e boschive;
- piste ciclabili e percorsi pedonali.

In queste aree è ammessa solo la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti connessi alla viabilità. Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali, di arredo urbano ed opere provvisorie finalizzate a tali funzioni.

3. Il P.U.P. ha suddiviso le strade principali nelle seguenti

ART. 44 - AREE PER LA VIABILITÀ E GLI SPAZI PUBBLICI

1. Le aree per la viabilità sono destinate al traffico (veicolare, pedonale e ciclopedonale) ed agli spazi pubblici urbani. La rete viaaria principale è individuata dal P.U.P. e precisata dal P.R.G., quella locale è individuata dal P.R.G..

2. Ai fini delle loro diverse caratteristiche tecniche e funzionali le strade sono distinte nelle seguenti categorie:

- strada di 1^a categoria;
- strada di 2^a categoria;
- strada di 3^a categoria;
- strada di 4^a categoria;
- altre strade;
- strade rurali e boschive;
- piste ciclabili e percorsi pedonali.

In queste aree è ammessa solo la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti connessi alla viabilità. Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali, di arredo urbano ed opere provvisorie finalizzate a tali funzioni.

3. Il P.U.P. ha suddiviso le strade principali nelle seguenti

nonché dalla situazione orografica ed ambientale dei territori attraversati:

- strade di 1[^] categoria = strada di progetto Rovereto-Riva, 1° stralcio;
- strade di 2[^] categoria = strada di progetto Rovereto-Riva, 2° stralcio;
- strade di 3[^] categoria = S.S. n. 249 gardesana orientale; = S.S.n. 45/bis gardesana occidentale; = S.P. n. 118 di S.Giorgio;
- strade di 4[^] categoria = S.P. n. 88 della Valle di Gresta e Monte Velo.

Il P.R.G. ha previsto un tracciato parzialmente alternativo alla strada di progetto Rovereto-Riva - 2° stralcio - e di 3[^] categoria. Ove non diversamente specificato dalla cartografia del PRG per le strade non classificate si applicano le dimensioni relative alle altre strade.

4. Le strade devono avere le caratteristiche tecniche per ciascuna categoria come illustrate nella allegata tabella A. Inoltre, le strade di 1[^], 2[^] e 3[^] categoria di progetto dovranno essere realizzate con l'impiego di idonee barriere antirumore nei tratti prospicienti e limitrofi alle aree specificatamente destinate alla residenza. Le "altre strade" possono avere dimensioni anche diverse nel caso in cui emergano in fase di progettazione particolari esigenze tecniche o di tutela del paesaggio. I percorsi ciclabili devono avere le caratteristiche tecniche previste dalle specifiche norme che regolano la materia. I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali ivi compresi gli attraversamenti di fiumi, torrenti, strade, ecc., aventi larghezza inferiore a ml 3,00 complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dalle indicazioni delle tavole di piano.

5. Le aree per strade sono dotate di una fascia di rispetto la cui ampiezza è determinata dall'articolo 46 "Aree di rispetto delle strade". Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada cui si riferiscono a partire dal loro asse nel caso di strade di progetto, dal limite della piattaforma stradale come definita dal comma successivo per le strade

categorie, determinate in funzione dei flussi di traffico nonché dalla situazione orografica ed ambientale dei territori attraversati:

- strade di 1[^] categoria = strada di progetto Rovereto-Riva, 1° stralcio;
- strade di 2[^] categoria = strada di progetto Rovereto-Riva, 2° stralcio;
- strade di 3[^] categoria = strada di progetto Rovereto-Riva, 2° stralcio;
- strade di 4[^] categoria = S.P. n. 118 di S.Giorgio;
- strade di 4[^] categoria = S.P. n. 88 della Valle di Gresta e Monte Velo.

Il P.R.G. ha previsto un tracciato parzialmente alternativo alla strada di progetto Rovereto-Riva - 2° stralcio - e di 3[^] categoria. Ove non diversamente specificato dalla cartografia del PRG per le strade non classificate si applicano le dimensioni relative alle altre strade.

4. Le strade devono avere le caratteristiche tecniche per ciascuna categoria come illustrate nella allegata tabella A. Inoltre, le strade di 1[^], 2[^] e 3[^] categoria di progetto dovranno essere realizzate con l'impiego di idonee barriere antirumore nei tratti prospicienti e limitrofi alle aree specificatamente destinate alla residenza. Le "altre strade" possono avere dimensioni anche diverse nel caso in cui emergano in fase di progettazione particolari esigenze tecniche o di tutela del paesaggio. I percorsi ciclabili devono avere le caratteristiche tecniche previste dalle specifiche norme che regolano la materia. I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali ivi compresi gli attraversamenti di fiumi, torrenti, strade, ecc., aventi larghezza inferiore a ml 3,00 complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dalle indicazioni delle tavole di piano.

5. Le aree per strade sono dotate di una fascia di rispetto la cui ampiezza è determinata dall'articolo 46 "Aree di rispetto delle strade". Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada cui si riferiscono a partire dal loro asse nel caso di strade di progetto, dal limite della piattaforma stradale come definita dal comma successivo per le strade

categorie, determinate in funzione dei flussi di traffico nonché dalla situazione orografica ed ambientale dei territori attraversati:

esistenti e da potenziare; nel caso di raccordi o svincoli con riferimento al centro della simbologia di piano.

6. Per piattaforma stradale si intende la carreggiata, destinata allo scorrimento dei veicoli più le eventuali banchine laterali ad esclusione di piazzole di sosta, marciapiedi, arginelli, scarpe, muri di contenimento, ecc. Per quanto concerne l'aspetto grafico si rimanda alla rappresentazione di cui all'all. "B".

7. L'eventuale assenza in cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il potenziamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti, non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accettate esigenze di pubblica utilità.

8. Le larghezze di carreggiata e i tracciati delle strade da potenziare e di progetto sono da ritenersi indicativi, nel senso che la loro definizione avverrà in sede di progettazione tecnica esecutiva, allorché si preciserranno congiuntamente le soluzioni di dettaglio per i manufatti e le opere d'arte stradali e per gli interventi di arredo. La soluzione progettuale esecutiva potrà discostarsi anche significativamente dalla previsione di piano purché sia salvaguardata l'idea programmativa del collegamento previsto.

9. Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento è ammessa la costruzione di strade veicolari, rurali, boschive o pascolive non previste dal P.R.G. purché siano a traffico controllato e a condizione che:
- il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - abbiano una larghezza di carreggiata non superiore a ml. 2,50 con l'esclusione delle piazzole di scambio, slarghi, ecc..

stradale come definita dal comma successivo per le strade esistenti e da potenziare; nel caso di raccordi o svincoli con riferimento al centro della simbologia di piano.

6. Per piattaforma stradale si intende la carreggiata, destinata allo scorrimento dei veicoli più le eventuali banchine laterali ad esclusione di piazzole di sosta, marciapiedi, arginelli, scarpe, muri di contenimento, ecc. Per quanto concerne l'aspetto grafico si rimanda alla rappresentazione di cui all'all. "B".

7. L'eventuale assenza in cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il potenziamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti, non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accettate esigenze di pubblica utilità.

8. Le larghezze di carreggiata e i tracciati delle strade da potenziare e di progetto sono da ritenersi indicativi, nel senso che la loro definizione avverrà in sede di progettazione tecnica esecutiva, allorché si preciserranno congiuntamente le soluzioni di dettaglio per i manufatti e le opere d'arte stradali e per gli interventi di arredo. La soluzione progettuale esecutiva potrà discostarsi anche significativamente dalla previsione di piano purché sia salvaguardata l'idea programmativa del collegamento previsto.

9. Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento è ammessa la costruzione di strade veicolari, rurali, boschive o pascolive non previste dal P.R.G. purché siano a traffico controllato e a condizione che:
- il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - abbiano una larghezza di carreggiata non superiore a ml. 2,50 con l'esclusione delle piazzole di scambio, slarghi, ecc..

<p>TABELLA A</p> <p>ALLEGATO ART. 44</p> <p>SCHEMA ALLEGATO "B" - PIATTAFORMA STRADALE</p> <p>ART. 44 bis - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE, ATTIVITÀ AGRICOLE E ATTREZZATURE SPORTIVE</p> <p>1. La disciplina prevista dalle specifiche norme di zona non esclude la realizzazione dei seguenti interventi, purché compatibili con la tutela e la valorizzazione degli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale e ferma restando la necessità di specifiche perizie nell'ambito delle aree con penalità geologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. opere di infrastrutturazione; b. bonifiche; c. realizzazione di attrezzature per l'esercizio di attività sportive all'aperto di carattere strategico previste dai piani territoriali della comunità (P.T.C.) in conformità ad appositi atti di indirizzo della Giunta provinciale e previa specifica verifica da parte della Giunta provinciale in sede di approvazione dei P.T.C. della loro compatibilità con l'eventuale destinazione agricola delle aree; 	<p>TABELLA A - ALLEGATO 7</p> <p>SCHEMA ALLEGATO "B" - PIATTAFORMA STRADALE</p> <p>- ALLEGATO 8</p> <p>ART. 44 bis - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE, ATTIVITÀ AGRICOLE E ATTREZZATURE SPORTIVE</p> <p>1. La disciplina prevista dalle specifiche norme di zona non esclude la realizzazione dei seguenti interventi, purché compatibili con la tutela e la valorizzazione degli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale e ferma restando la necessità di specifiche perizie nell'ambito delle aree con penalità geologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. opere di infrastrutturazione; b. bonifiche; c. realizzazione di attrezzature per l'esercizio di attività sportive all'aperto di carattere strategico previste dai piani territoriali della comunità (P.T.C.) in conformità ad appositi atti di indirizzo della Giunta provinciale e previa specifica verifica da parte della Giunta provinciale in sede di approvazione dei P.T.C. della loro compatibilità con l'eventuale destinazione agricola delle aree. 	<p>TITOLO IV° - VINCOLI E CAUTELE TITOLO IV° - VINCOLI E CAUTELE SPECIALI -</p> <p>ART. 45 - AREE DI RISPETTO</p> <p>1. Le aree di rispetto individuate dal P.R.G. sono destinate a salvaguardare gli insediamenti dai disagi causati dalla vicinanza delle strade, dei cimiteri, degli impianti</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tecnologici (depuratori, elettrodotti, metanodotti). Il limite spaziale di ogni vincolo è rappresentato in cartografia da un apposito cartiglio ad esclusione delle aree di rispetto delle strade, degli elettrodotti e dei metanodotti.

2. Le aree di rispetto sono di seguito elencate:
 - aree di rispetto delle strade;
 - aree di rispetto dei cimiteri;
 - aree di rispetto dei depuratori;
 - aree di rispetto degli elettrodotti;
 - aree di rispetto dei metanodotti.

ART. 46 - AREE DI RISPETTO DELLE STRADE

1. Sono aree destinate alla salvaguardia della funzionalità della rete viaria e, nel caso delle strade in progetto, a preservare dall'edificazione il territorio interessato dal loro passaggio; esse hanno la dimensione indicata nelle tabelle C e D allegate e vengono misurate con i riferimenti riportati nell'art. 44, comma 6. Le aree di rispetto stradali individuano l'area all'interno della quale le indicazioni viarie della strumentazione urbanistica possono essere modificate in sede di progettazione.

2. Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione (compresa le rampe di accesso ai volumi interrati), anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete ed agli impianti di manutenzione stradale.

La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale.

3. Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come "esistenti" all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia

tecnologici (depuratori, elettrodotti, metanodotti). Il limite spaziale di ogni vincolo è rappresentato in cartografia da un apposito cartiglio ad esclusione delle aree di rispetto delle strade, degli elettrodotti e dei metanodotti.

2. Le aree di rispetto sono di seguito elencate:
 - aree di rispetto delle strade;
 - aree di rispetto dei cimiteri;
 - aree di rispetto dei depuratori;
 - aree di rispetto degli elettrodotti;
 - aree di rispetto dei metanodotti.

ART. 46 - AREE DI RISPETTO DELLE STRADE

1. Sono aree destinate alla salvaguardia della funzionalità della rete viaria e, nel caso delle strade in progetto, a preservare dall'edificazione il territorio interessato dal loro passaggio; esse hanno la dimensione indicata nelle tabelle C e D allegate e vengono misurate con i riferimenti riportati nell'art. 44, comma 6. Le aree di rispetto stradali individuano l'area all'interno della quale le indicazioni viarie della strumentazione urbanistica possono essere modificate in sede di progettazione.

2. Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione (compresa le rampe di accesso ai volumi interrati), anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete ed agli impianti di manutenzione stradale.

La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale.

3. Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come "esistenti" all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia

comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla pianificazione comunale, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Nel caso di edifici già esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al paragrafo precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni relative agli insediamenti storici:

- a) l'ampliamento, fuori terra o nel sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
- b) la demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.

4. Per gli edifici pubblici ovvero qualificati di interesse pubblico, che ricadono nelle fasce di rispetto di strade classificate esistenti all'interno delle zone destinate specificatamente all'insediamento, è comunque consentito l'ampliamento nel sottosuolo o fuori terra, anche in avvicinamento al ciglio stradale, purché già esistano edifici fuori terra in adiacenza più vicini al ciglio stradale e a condizione che tale ampliamento non si avvicini al ciglio stesso più del predetto edificio adiacente.

5. L'entità massima degli ampliamenti è determinata dalle relative norme di zona.

6. E' comunque consentito:

- a) realizzare volumi interrati da destinare a garage o ricavare garage nei locali siti al piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, esistenti al 1989 (art. 9 della Legge 122/1989);
- b) realizzare volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con destinazione diversa da quella

comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla pianificazione comunale, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Nel caso di edifici già esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al paragrafo precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni relative agli insediamenti storici:

- a) l'ampliamento, fuori terra o nel sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
- b) la demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.

4. Per gli edifici pubblici ovvero qualificati di interesse pubblico, che ricadono nelle fasce di rispetto di strade classificate esistenti all'interno delle zone destinate specificatamente all'insediamento, è comunque consentito l'ampliamento nel sottosuolo o fuori terra, anche in avvicinamento al ciglio stradale, purché già esistano edifici fuori terra in adiacenza più vicini al ciglio stradale e a condizione che tale ampliamento non si avvicini al ciglio stesso più del predetto edificio adiacente.

5. L'entità massima degli ampliamenti è determinata dalle relative norme di zona.

6. E' comunque consentito:

- a. realizzare volumi interrati da destinare a garage o ricavare garage nei locali siti al piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, esistenti al 1989 (art. 9 della Legge 122/1989);
- b. realizzare volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con destinazione diversa da quella

residenziale solamente nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui agli articoli 104 e 105 della LP 05.09.1991, n. 22, secondo le procedure del medesimo articolo.

7. Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada.
8. La realizzazione degli interventi nuovi o di potenziamento della viabilità, riducono le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.

9. Recinzioni, muretti ed altri elementi potranno essere realizzati a distanza dal limite della piattaforma stradale non inferiore a:
 - cm 25 per le "altre strade", comprese quelle rurali e boschive (Tab.A art. 44), salvo diversa prescrizione dell'ente proprietario delle strade;
 - cm 50 per le strade ricomprese fra la 1° e la 4° categoria (Tab A art. 44), salvo diversa prescrizione del proprietario della strada.Le opere citate non devono costituire comunque ostacolo o riduzione (a giudizio dell'ente proprietario delle strade), della possibilità viabilistica e del campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

10. I percorsi ciclabili esistenti, realizzati in stretta relazione con le strade aperte al traffico veicolare, hanno una fascia di rispetto di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono, misurata dal limite della piattaforma ciclabile.

11. I percorsi ciclabili esistenti, che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità veicolare,

residenziale solamente nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui agli articoli 104 e 105 della LP 05.09.1991, n. 22, secondo le procedure del medesimo articolo.

7. Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada.
8. La realizzazione degli interventi nuovi o di potenziamento della viabilità, riducono le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.

9. Recinzioni, muretti ed altri elementi potranno essere realizzati a distanza dal limite della piattaforma stradale non inferiore a:
 - cm 25 per le "altre strade", comprese quelle rurali e boschive (Tab.A art. 44), salvo diversa prescrizione dell'ente proprietario delle strade;
 - cm 50 per le strade ricomprese fra la 1° e la 4° categoria (Tab A art. 44), salvo diversa prescrizione del proprietario della strada.Le opere citate non devono costituire comunque ostacolo o riduzione (a giudizio dell'ente proprietario delle strade), della possibilità viabilistica e del campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

10. I percorsi ciclabili esistenti, realizzati in stretta relazione con le strade aperte al traffico veicolare, hanno una fascia di rispetto di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono, misurata dal limite della piattaforma ciclabile.

11. I percorsi ciclabili esistenti, che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità veicolare,

hanno una fascia di rispetto di ml. 5,00 misurata dal limite della piattaforma ciclabile.

12. Per il collegamento stradale S.S. 45/bis (Via S. Caterina) nel tratto ricompreso tra Via Frumento fino al confine comunale in loc. S. Tommaso è prevista una fascia di rispetto stradale della larghezza di ml. 15,00 dal limite della piattaforma stradale.

All'atto della presentazione delle domande di autorizzazione e/o concessione edilizia dovrà essere proposto, congiuntamente al progetto edilizio, un progetto di riqualificazione a verde alberato dell'area di proprietà, ricadente nella fascia di cui sopra (15,00 ml. per lato dal limite della piattaforma stradale) nel rispetto delle indicazioni guida dettate dall'Amministrazione Comunale. Le indicazioni dovranno essere finalizzate a trasformare la strada Riva - Arco da arteria di collegamento sovra comunale a strada urbana e a dare qualità urbana agli insediamenti realizzati lungo il suo percorso. In tal senso assume notevole importanza la qualificazione formale dell'asse come viale alberato, ricco di essenze locali, eventualmente attrezzato come passeggiata, destinato a formare una cornice di qualità per l'entrata nella "città arboreto di Arco".

13. Analoga previsione è dettata per il collegamento stradale 45 bis (Viale Santoni) ricompreso tra Viale S.Francesco e la loc. Moletta.

14. In mancanza dei progetti di riqualificazione, di cui ai commi 12 e 13, per gli edifici esistenti sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

14 bis. Il tratto di via Fossa Grande confinante con la p.f. 2133 c.c. di Arco e con parte della p.f. 2132 c.c. di Arco, per una lunghezza di circa ml. 14,00 calcolati dal confine tra le pp.ff. 2134 e 3133 c.c. di Arco e fino all'intersezione con la fascia di rispetto stradale generata dal tronco Sud-Est della via Fossa Grande stessa, viene escluso dal vincolo di rispetto stradale di cui al presente articolo.

hanno una fascia di rispetto di ml. 5,00 misurata dal limite della piattaforma ciclabile.

12. Per il collegamento stradale S.S. 45/bis (Via S. Caterina) nel tratto ricompreso tra Via Frumento fino al confine comunale in loc. S. Tommaso è prevista una fascia di rispetto stradale della larghezza di ml. 15,00 dal limite della piattaforma stradale.

All'atto della presentazione delle domande di autorizzazione e/o concessione edilizia dovrà essere proposto, congiuntamente al progetto edilizio, un progetto di riqualificazione a verde alberato dell'area di proprietà, ricadente nella fascia di cui sopra (15,00 ml. per lato dal limite della piattaforma stradale) nel rispetto delle indicazioni guida dettate dall'Amministrazione Comunale. Le indicazioni dovranno essere finalizzate a trasformare la strada Riva - Arco da arteria di collegamento sovra comunale a strada urbana e a dare qualità urbana agli insediamenti realizzati lungo il suo percorso. In tal senso assume notevole importanza la qualificazione formale dell'asse come viale alberato, ricco di essenze locali, eventualmente attrezzato come passeggiata, destinato a formare una cornice di qualità per l'entrata nella "città arboreto di Arco".

13. Analoga previsione è dettata per il collegamento stradale 45 bis (Viale Santoni) ricompreso tra Viale S.Francesco e la loc. Moletta.

14. In mancanza dei progetti di riqualificazione, di cui ai commi 12 e 13, per gli edifici esistenti sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

14 bis. Il tratto di via Fossa Grande confinante con la p.f. 2133 c.c. di Arco e con parte della p.f. 2132 c.c. di Arco, per una lunghezza di circa ml. 14,00 calcolati dal confine tra le pp.ff. 2134 e 3133 c.c. di Arco e fino all'intersezione con la fascia di rispetto stradale generata dal tronco Sud-Est della via Fossa Grande stessa, viene escluso dal vincolo di rispetto stradale di cui al presente articolo.

14 ter. Per i tratti di via C. Battisti e via Capitelli confinanti con la p.ed. 722 c.c. di Arco, ospitante il complesso denominato ex sanatorio Quisisana, è prevista una fascia di rispetto stradale della larghezza di ml. 3,00 dal limite della piattaforma stradale.

14quater. Il tratto di via Gambor, individuato dalla p.f. 3675/1, c.c. di Oltresarca e confinante con la p.ed. 1222 c.c. di Oltresarca, viene escluso dal vincolo di rispetto stradale di cui al presente articolo, per una lunghezza di circa ml. 100,00 calcolati a partire dall'incrocio con via Repubblica.

14quinquies. Il tratto di via Repubblica, individuato dalla p.f. 3495/1 c.c. di Oltresarca, confinante con la p.ed. 1222 c.c. di Oltresarca nella parte destinata a parcheggio pubblico, viene escluso dal vincolo di rispetto stradale di cui al presente articolo, per una lunghezza di circa ml. 80,00 calcolati a prosecuzione di quelli di cui al precedente comma 14 ter. a partire dall'incrocio con via Gambor.

15. Per il sistema viabilistico di Romarzollo (via Negrelli, via della Fossa, via Carducci, via Verdi, via S. Marcello e via XXI Aprile) è prevista:

- una strada di progetto contrassegnata con la sigla "1p", con fascia di rispetto stradale della larghezza di 8,00 ml;
- il potenziamento di alcune viabilità esistenti contrassegnate con la sigla "2p", con una fascia di rispetto stradale della larghezza di 3,00 ml. misurati dal limite della piattaforma stradale;
- uno svincolo di progetto con fascia di rispetto stradale indicata in cartografia.

Le finalità di tale impianto viabilistico sono sintetizzabili sia con riferimento al programmato polo scolastico, che alla vivibilità degli ambiti insediativi esistenti mediante la:

- realizzazione di una accessibilità di progetto e conseguentemente un sistema di circolazione idoneo a servire il nuovo polo scolastico;
- razionalizzazione e messa in sicurezza degli incroci viari

14 ter. Per i tratti di via C. Battisti e via Capitelli confinanti con la p.ed. 722 c.c. di Arco, ospitante il complesso denominato ex sanatorio Quisisana, è prevista una fascia di rispetto stradale della larghezza di ml. 3,00 dal limite della piattaforma stradale.

14quater. Il tratto di via Gambor, individuato dalla p.f. 3675/1, c.c. di Oltresarca e confinante con la p.ed. 1222 c.c. di Oltresarca, viene escluso dal vincolo di rispetto stradale di cui al presente articolo, per una lunghezza di circa ml. 100,00 calcolati a partire dall'incrocio con via Repubblica.

14quinquies. Il tratto di via Repubblica, individuato dalla p.f. 3495/1 c.c. di Oltresarca, confinante con la p.ed. 1222 c.c. di Oltresarca nella parte destinata a parcheggio pubblico, viene escluso dal vincolo di rispetto stradale di cui al presente articolo, per una lunghezza di circa ml. 80,00 calcolati a prosecuzione di quelli di cui al precedente comma 14 ter. a partire dall'incrocio con via Gambor.

15. Per il sistema viabilistico di Romarzollo (via Negrelli, via della Fossa, via Carducci, via Verdi, via S. Marcello e via XXI Aprile) è prevista:

- una strada di progetto contrassegnata con la sigla "1p", con fascia di rispetto stradale della larghezza di 8,00 ml;
- il potenziamento di alcune viabilità esistenti contrassegnate con la sigla "2p", con una fascia di rispetto stradale della larghezza di 3,00 ml. misurati dal limite della piattaforma stradale;
- uno svincolo di progetto con fascia di rispetto stradale indicata in cartografia.

Le finalità di tale impianto viabilistico sono sintetizzabili sia con riferimento al programmato polo scolastico, che alla vivibilità degli ambiti insediativi esistenti mediante la:

- realizzazione di una accessibilità di progetto e conseguentemente un sistema di circolazione idoneo a servire il nuovo polo scolastico;
- razionalizzazione e messa in sicurezza degli incroci viari

esistenti;
- realizzazione di una serie di interventi collaterali necessari alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in corrispondenza della viabilità principale;
- definizione di una rete ciclopedonale connotata da un adeguato grado di continuità.

16. Per il sistema viabilistico di via Gazzoletti e via Indipendenza a Mogno, contrassegnato con la sigla "3p", è previsto il potenziamento dell'attuale sede viaria con fascia di rispetto stradale della larghezza di 6,00 ml.. La contrazione della fascia di rispetto stradale è finalizzata a garantire le idonee possibilità di ampliamento del centro professionale di Mogno.

SCHEMA APPLICATIVO ART. 46
ESEMPI DI DELIMITAZIONE AREE DI RISPETTO
DELLE STRADE

ALLEGATO ART. 46
TABELLA C

ALLEGATO ART. 46
TABELLA D

ART. 47 - AREE DI RISPETTO DEI CIMITERI

1. Le zone di rispetto cimiteriale, sono indicate, con apposita simbologia, nelle tavole di P.R.G.. Salvo diversa previsione cartografica l'area di rispetto viene stabilita in ml. 50 a seguito di apposita deliberazione del Consiglio comunale ai sensi del Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934: "Dell'igiene del suolo e dell'abitato" e D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

2. All'interno delle zone di rispetto cimiteriale è vietata qualsiasi nuova edificazione ad eccezione di quanto precisato nei seguenti commi.

esistenti;
- realizzazione di una serie di interventi collaterali necessari alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in corrispondenza della viabilità principale;
- definizione di una rete ciclopedonale connotata da un adeguato grado di continuità.

16. Per il sistema viabilistico di via Gazzoletti e via Indipendenza a Mogno, contrassegnato con la sigla "3p", è previsto il potenziamento dell'attuale sede viaria con fascia di rispetto stradale della larghezza di 6,00 ml.. La contrazione della fascia di rispetto stradale è finalizzata a garantire le idonee possibilità di ampliamento del centro professionale di Mogno.

ESEMPI DI DELIMITAZIONE AREE DI RISPETTO
DELLE STRADE – ALLEGATO 9

TABELLA C – ALLEGATO 10

TABELLA D – ALLEGATO 11

ART. 47 - AREE DI RISPETTO DEI CIMITERI

1. Le zone di rispetto cimiteriale, sono indicate, con apposita simbologia, nelle tavole di P.R.G.. Salvo diversa previsione cartografica l'area di rispetto viene stabilita in ml. 50 a seguito di apposita deliberazione del Consiglio comunale ai sensi del Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934: "Dell'igiene del suolo e dell'abitato" e D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

2. All'interno delle zone di rispetto cimiteriale è vietata qualsiasi nuova edificazione ad eccezione di quanto precisato nei seguenti commi.

3. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dalle norme di zona. Gli ampliamenti, da queste ammessi, dovranno essere finalizzati a migliorare le condizioni di utilizzo, non potranno superare il 10% del volume emergente e non potranno avvicinarsi al cimitero più dell'edificio esistente, anche se realizzati nel sottosuolo.

4. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura massimo: 40%;
- rapporto di utilizzo interrato massimo: 60%;
 - vedi art. 5;
 - distanza dai confini:
 - distanza dai fabbricati:
 - distanza dalle strade:
 - distanza dalle zone servizi:
 - distanze delle sopraelevazioni:
 - demolizioni e ricostruzioni:
 - rapporto di verde alberato minimo: 30%;
 - altezza massima fabbricato: aumento del 10% dell'altezza esistente.

5. Nelle aree di rispetto cimiteriale è ammessa l'installazione di chioschi per la vendita di fiori e ceri.

ART. 48 - AREE DI RISPETTO DEI DEPURATORI

1. Le distanze di rispetto dagli impianti di depurazione esistenti sono individuate dal P.R.G., conformemente alle norme contenute nell'art. 59 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con il DPGP 26 gennaio 1987.

2. La fascia di rispetto si divide in due categorie "A" e "B", che individuano un diverso grado di vincolo:

- nella zona "A" è consentita solo la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, la recinzione e la coltivazione agricola dei terreni;
- nella zona "B", oltre a quanto stabilito per la zona "A",

3. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dalle norme di zona. Gli ampliamenti, da queste ammessi, dovranno essere finalizzati a migliorare le condizioni di utilizzo, non potranno superare il 10% del volume emergente e non potranno avvicinarsi al cimitero più dell'edificio esistente, anche se realizzati nel sottosuolo.

4. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura massimo: 40%;
- rapporto di utilizzo interrato massimo: 60%;
 - distanza dai confini:
 - distanza dai fabbricati:
 - distanza dalle strade:
 - distanza dalle zone servizi:
 - distanze delle sopraelevazioni:
 - demolizioni e ricostruzioni:
 - rapporto di verde alberato minimo: 30%;
 - altezza massima fabbricato: aumento del 10% dell'altezza esistente.

5. Nelle aree di rispetto cimiteriale è ammessa l'installazione di chioschi per la vendita di fiori e ceri.

ART. 48 - AREE DI RISPETTO DEI DEPURATORI

Art. 48 modificato con variante n. 10 al PRG ad oggi in attesa di approvazione da parte della giunta provinciale

1. Le distanze di rispetto dagli impianti di depurazione esistenti sono individuate dal P.R.G., conformemente alle norme contenute nell'art. 59 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con il DPGP 26 gennaio 1987 ed in conformità a quanto specificato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 28/04/2006.

2. La fascia di rispetto si divide in due categorie "A" e "B", che individuano un diverso grado di vincolo:

- nella zona "A" è consentita solo la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, la recinzione e la coltivazione agricola dei terreni;
- nella zona "B", oltre a quanto stabilito per la zona "A",

è consentita solo la realizzazione di manufatti rurali a servizio della conduzione del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni.

Le distanze minime sono le seguenti:

- zona “A” ml. 50 dalla recinzione dell’impianto di depurazione;
- zona “B” ml. 50 dal limite della precedente zona.

3. Sugli edifici esistenti **in zona “A”** sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona, **con l’esclusione degli aumenti di volume.**

4. Sugli edifici esistenti in zona “B” sono consentiti gli interventi previsti dalle norme di zona, con il limite del 15% per gli eventuali aumenti di volume. Nelle aree di rispetto dei depuratori l’incremento volumetrico è riferito al volume esistente alla data di approvazione della fascia di rispetto da parte dell’organo competente.

ART. 49 - AREE DI RISPETTO DEGLI ELETRODOTTI

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli ampliamenti di quelli esistenti, si devono rispettare le distanze minime da elettrodotto a 50 Hertz, previste dall’art. 5 del D.P.C.M. 23.04.1992 e ss.mm. secondo le norme attuative previste dal D.P.C.M. 28.09.1995, di seguito riportate:

- linee a 132 KV >= 10 m.
- linee a 220 KV >= 18 m.
- linee a 380 KV >= 28 m.

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV ed inferiore a 381 KV, la distanza di rispetto è calcolata

è consentita solo la realizzazione di manufatti rurali a servizio della conduzione del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni.

Le distanze minime sono le seguenti:

- zona “A” ml. 50 dalla recinzione dell’impianto di depurazione;
- zona “B” ml. 50 dal limite della precedente zona.

3. Sugli edifici esistenti insediati all’interno delle zone di rispetto degli impianti di depurazione di cui al precedente comma 2. del presente articolo, sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona; è ammessa anche la possibilità di ampliamento fino al 20 % del volume emergente, previo parere favorevole della struttura competente in materia di opere igienico-sanitarie volto a verificare la compatibilità dell’intervento con eventuali esigenze di ampliamento dell’impianto, e qualora i medesimi edifici siano stati regolarmente autorizzati o realizzati precedentemente all’installazione dell’impianto di depurazione.

ART. 49 bis - AREE DI RISPETTO DEGLI ELETRODOTTI

Art. 49 bis inserito con variante n. 10 al PRG ad oggi in attesa di approvazione da parte della giunta provinciale

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli ampliamenti di quelli esistenti, si devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, nonché le disposizioni normative introdotte dal D.Dirett del 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotto” e la normativa provinciale in materia.

mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.
Per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal Decreto Interministeriale 16.01.1991.

2. Per la realizzazione di nuove scuole, asili nido, parchi giochi e altri spazi destinati all'infanzia devono essere rispettate le distanze stabilite dal D.P.G.P. 25.09.2002, n.30-81/Leg., di seguito riportate:

kV	doppia terna terna singola	non ottimizzata	doppia terna ottimizzata
380	100	150	70
220	70	80	40
132	50	70	40

3. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona, con l'esclusione degli aumenti di volume.

3. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona, con l'esclusione degli aumenti di volume.

ART. 49 bis - AREE DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE

1. Per l'installazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazioni vanno osservate le "Direttive per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di telecomunicazione" approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 26 marzo 2002, entrate in vigore a decorrere dal 25 aprile 2002 ed i piani e regolamenti comunali di settore.
2. Lungo la rete del metanodotto, le cui condotte sono evidenziate nelle tavole del sistema insediativo-produttivo, è istituita una servitù "non aedificandi" per una striscia di ml. 11,00 per parte e quindi per una larghezza complessiva
3. Per le condotte del metano le distanze di rispetto sono definite dal D.M. 24.11.1984.
3. Per le condotte del metano le distanze di rispetto sono definite dal D.M. 24.11.1984.
4. Lungo la rete del metanodotto, le cui condotte sono evidenziate nelle tavole del sistema insediativo-produttivo, è istituita una servitù "non aedificandi" per una striscia di ml. 11,00 per parte e quindi per una larghezza complessiva

Art. 49 bis inserito con variante n. 10 al PRG ad oggi in attesa di approvazione da parte della giunta provinciale

ART. 50 - AREE DI RISPETTO DEI METANODOTTI

ART. 50 - AREE DI RISPETTO DEI METANODOTTI

1. Per le condotte del metano le distanze di rispetto sono definite dal D.M. 24.11.1984.
2. Lungo la rete del metanodotto, le cui condotte sono evidenziate nelle tavole del sistema insediativo-produttivo, è istituita una servitù "non aedificandi" per una striscia di ml. 11,00 per parte e quindi per una larghezza complessiva
3. Per le condotte del metano le distanze di rispetto sono definite dal D.M. 24.11.1984.
4. Lungo la rete del metanodotto, le cui condotte sono evidenziate nelle tavole del sistema insediativo-produttivo, è istituita una servitù "non aedificandi" per una striscia di ml. 11,00 per parte e quindi per una larghezza complessiva

di ml. 22,00; deroghe a tale vincolo possono essere concesse dalla Società concessionaria.

ART. 51 - AREE AD ELEVATA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA , IDROGEOLOGICA E VALANGHIVA – AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO, VALANGHIVO E SISMICO – AREE SENZA PENALITA' GEOLOGICHE

- Le aree ad elevata pericolosità geologica , idrogeologica e valanghiva , le aree di controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico, nonché le aree senza penalita' geologiche, sono riportate nella Carta di sintesi geologica della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 52, ART. 53 e ART. 54 - soppressi

ART. 54 bis - CONTROLLO AMBIENTALE SULLA QUALITÀ DEI SITI

- Nelle relazioni geologiche, idrogeologiche e geotecniche prescritte dalle vigenti norme, deve essere compresa una descrizione del terreno sul quale si andrà ad effettuare l'intervento edilizio con particolare riferimento alla storia d'uso del sito, alle realtà ambientali circostanti e all'eventuale presenza di rifiuti.
- Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, la presentazione della denuncia di inizio attività ovvero il rilascio della conformità urbanistica per le opere pubbliche, per la realizzazione di edifici ad uso residenziale o di opere inerenti il verde pubblico e di uso collettivo o privato su aree precedentemente utilizzate a scopo industriale, artigianale o commerciale, sono subordinati alla verifica che il sito rientri nei parametri di qualità del terreno per le aree ad uso residenziale o verde; nel caso contrario si dovrà procedere alla sua riqualificazione. Se vi è ragione di ritenere vi sia, o vi sia stato in passato, lo spandimento, anche accidentale, di

di ml. 22,00; deroghe a tale vincolo possono essere concesse dalla Società concessionaria.

ART. 51 - AREE AD ELEVATA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA , IDROGEOLOGICA E VALANGHIVA – AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO, VALANGHIVO E SISMICO – AREE SENZA PENALITA' GEOLOGICHE

- Le aree ad elevata pericolosità geologica , idrogeologica e valanghiva , le aree di controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico, nonché le aree senza penalita' geologiche, sono riportate nella Carta di sintesi geologica della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 52, ART. 53 e ART. 54 - soppressi

ART. 54 bis inserito con variante n. 10 al PRG

sostanze inquinanti nel terreno la verifica deve essere corredata dalle necessarie analisi chimiche. Ai fini del presente articolo sono da ritenersi equiparate ad uso residenziale le strutture ricettive turistico - alberghiere, le scuole, gli asili, gli ospedali, le strutture per anziani e simili.

3. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, la presentazione della denuncia di inizio attività ovvero il rilascio della conformità urbanistica per le opere pubbliche, su siti riscontrati inquinati per le destinazioni previste al comma 2 del presente articolo, sono subordinati alla riqualificazione del sito, nel rispetto dei limiti di soglia sanciti della Parte IV del D.Lgs. 152/06 (tabelle 1 e 2 dell'allegato 5).
4. Nei casi in cui l'area sia soggetta a piano attuativo, le attività e gli obblighi disposti ai precedenti commi 1 e 2, devono essere osservati prima dell'approvazione del piano medesimo. Ugualmente l'approvazione dei piani attuativi su siti riscontrati inquinati per destinazioni previste al comma 2 del presente articolo, è subordinata alla riqualificazione del suolo nel rispetto dei limiti di soglia sanciti dal D.Lgs. 152/06.
5. Le attività di emungimento relativa all'esecuzione degli interventi edili devono essere svolte valutando gli effetti indotti nell'area di influenza, con particolare attenzione agli eventuali centri di pericolo circostanti, al fine di evitare qualsiasi trascinamento di sostanze inquinanti. Di tale valutazione deve essere dato conto nelle relazioni geologiche, idrogeologiche e geotecniche.
6. Se nel corso delle operazioni di scavo e di movimentazione del terreno si rinviengono rifiuti o stati di inquinamento, è fatto obbligo di darne comunicazione ai competenti uffici comunali, salvo l'obbligo di intervenire in conformità alle prescrizioni del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i..

	<p>SCHEDE DEI SITI DA BONIFICARE – ALLEGATO 12</p> <p>ART. 55 - AREE DI PROTEZIONE</p> <p>1. Sono aree individuate dal P.U.P. o dal P.R.G., destinate alla protezione di beni, siti e contesti di particolare interesse culturale o ambientale.</p> <p>2. La funzione specifica di ogni vincolo è rappresentata in cartografia da un apposito cartiglio ad eccezione delle aree di protezione dei corsi d'acqua e delle fasce di particolare tutela per la protezione del lago che sono determinate rispettivamente dagli artt. 56 e 57.</p> <p>3. Le aree di protezione sono di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di protezione dei corsi d'acqua (Ac); • aree di protezione dei laghi (La); • aree di protezione dei biotopi (Bi); • aree di protezione dei siti archeologici (Ar); • aree di protezione dei contesti paesaggistici e dei centri storici (Pa) (St); • area di protezione del parco fluviale (Pf); • area a protezione ambientale attiva (...).
	<p>ART. 56 - AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA</p> <p>1. Sono aree poste a tutela dei corsi d'acqua del demanio provinciale, al fine di consentirne la sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, come previsto dalle specifiche norme che regolano la materia.</p> <p>2. Per il corso del fiume Sarca, al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento, è prevista una fascia di protezione per una profondità di ml. 30,00 dalla proprietà pubblica misurata con i criteri definiti dal comma 3 del presente articolo.</p> <p>Per il corso del fiume Sarca, nell'ambito delle zone specificatamente destinate all'insediamento e per tutti gli altri corsi d'acqua, in gestione all'azienda speciale di</p> <p>ART. 56 - AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA</p> <p>1. Sono aree poste a tutela dei corsi d'acqua del demanio provinciale, al fine di consentirne la sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, come previsto dalle specifiche norme che regolano la materia.</p> <p>2. Per il corso del fiume Sarca, al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento, è prevista una fascia di protezione per una profondità di ml. 30,00 dalla proprietà pubblica misurata con i criteri definiti dal comma 3 del presente articolo.</p> <p>Per il corso del fiume Sarca, nell'ambito delle zone specificatamente destinate all'insediamento e per tutti gli altri corsi d'acqua, in gestione all'azienda speciale di</p>

sistemazione montana, è stabilita una fascia di protezione per una profondità di ml. 10,00 misurata dalla proprietà pubblica con i criteri definiti dal comma 3 del presente articolo.

3. Per i corsi d'acqua appartenenti al demanio provinciale la proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, nonché tutti i manufatti costituenti opere idrauliche dove la proprietà demaniale coincide con l'area da essi effettivamente occupata, ivi compresi i terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza.
Per un maggior grado di definizione si rimanda agli schemi allegati.

4. All'interno della fascia dei 10 metri è vietata qualsiasi nuova costruzione compresa quelle interrate, fatte salve le procedure di deroga previste dalla L.P. 18/76. Gli edifici esistenti ricompresi nella fascia dei 10 metri possono essere ampliati del 10% del volume esistente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità ove una perizia geologico-geotecnica lo consenta.

5. Lungo il corso del fiume Sarca, nella fascia ricompresa tra i 10 e i 30 metri al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento, sono vietate nuove edificazioni. Per gli edifici esistenti è ammesso l'ampliamento del 15% al fine esclusivo di garantirne la funzionalità fatte salve norme più restrittive sancite dalle singole destinazioni di zona.

6. La destinazione d'uso degli edifici esistenti è quella determinata dalle singole norme di zona.

7. Nelle fasce di protezione oltre a quanto previsto dai commi precedenti, sono vietate le discariche, i depositi di materiali, la pubblicità commerciale e la segnaletica ridondante.

8. Gli interventi edili ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la specificità morfologica e vegetazionale del

sistemazione montana, è stabilita una fascia di protezione per una profondità di ml. 10,00 misurata dalla proprietà pubblica con i criteri definiti dal comma 3 del presente articolo.

3. Per i corsi d'acqua appartenenti al demanio provinciale la proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, nonché tutti i manufatti costituenti opere idrauliche dove la proprietà demaniale coincide con l'area da essi effettivamente occupata, ivi compresi i terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza.
Per un maggior grado di definizione si rimanda agli schemi allegati.

4. All'interno della fascia dei 10 metri è vietata qualsiasi nuova costruzione compresa quelle interrate, fatte salve le procedure di deroga previste dalla L.P. 18/76. Gli edifici esistenti ricompresi nella fascia dei 10 metri possono essere ampliati del 10% del volume esistente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità ove una perizia geologico-geotecnica lo consenta.

5. Lungo il corso del fiume Sarca, nella fascia ricompresa tra i 10 e i 30 metri al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento, sono vietate nuove edificazioni. Per gli edifici esistenti è ammesso l'ampliamento del 15% al fine esclusivo di garantirne la funzionalità fatte salve norme più restrittive sancite dalle singole destinazioni di zona.

6. La destinazione d'uso degli edifici esistenti è quella determinata dalle singole norme di zona.

7. Nelle fasce di protezione oltre a quanto previsto dai commi precedenti, sono vietate le discariche, i depositi di materiali, la pubblicità commerciale e la segnaletica ridondante.

8. Gli interventi edili ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la specificità morfologica e vegetazionale del

sito, limitando le volumetrie e l'impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati (preferibilmente tradizionali). Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili, mentre l'arredo esterno, le recinzioni e l'illuminazione dovranno essere improntati alla massima semplicità, recuperando la tipologia costruttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose.

SCHEMA APPLICATIVO ART. 56

AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

ART. 57 - AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI

1. Sono le aree poste a tutela delle rive dei laghi, al fine di garantirne l'integrità ambientale e l'utilizzazione sociale individuate nella **cartografia del sistema ambientale** del Piano urbanistico provinciale e riportate, con apposita simbologia, nel P.R.G..
2. In tali aree sono consentite trasformazioni edilizie ed urbanistiche solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti e temporanee.

3. Qualora ai sensi delle presenti Norme tecniche di attuazione siano ammessi ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, detti ampliamenti non dovranno comportare un avvicinamento alla riva del lago e dovranno risultare strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta dei servizi.
4. Gli interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edili esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, qualora ammessi dalle presenti norme sulla base di specifici piani attuativi, dovranno comunque assicurare una significativa riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e ambientale o della migliore

sito, limitando le volumetrie e l'impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati (preferibilmente tradizionali). Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili, mentre l'arredo esterno, le recinzioni e l'illuminazione dovranno essere improntati alla massima semplicità, recuperando la tipologia costruttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose.

SCHEMA APPLICATIVO ART. 56

AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA –
ALLEGATO 13

ART. 57 - AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI

Art. 57 adeguato ai sensi dell'art. 22 del PUP

1. Sono le aree poste a tutela delle rive dei laghi, al fine di garantirne l'integrità ambientale e l'utilizzazione sociale individuate nella tavola delle reti ecologiche e ambientali del Piano urbanistico provinciale e riportate, con apposita simbologia, nel P.R.G..

2. In tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive.

3. Qualora ai sensi delle presenti Norme tecniche di attuazione siano ammessi ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, detti ampliamenti non dovranno comportare un avvicinamento alla riva del lago e dovranno risultare strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta dei servizi.
4. Gli interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edili esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, qualora ammessi dalle presenti norme sulla base di specifici piani attuativi, dovranno comunque assicurare una significativa riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e ambientale o della migliore

fruibilità pubblica delle rive e dell'offerta ricettiva.

3. I complessi ricettivi turistici all'aria aperta esistenti possono essere oggetto di intervento di riqualificazione funzionale con limitati aumenti di ricettività, conseguentemente al miglioramento ambientale attraverso l'allontanamento dei complessi dai laghi o la migliore fruibilità pubblica delle rive.

5. I complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti nelle aree di protezione dei laghi possono formare oggetto di interventi di riqualificazione funzionale, anche con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area. Sotto il profilo paesaggistico ambientale, purché gli interventi non comportino un avvicinamento alla riva del lago e purché sia comunque garantita una migliore fruibilità pubblica delle rive.

4. Ogni intervento nelle aree ricadenti in fascia lago è subordinato alla predisposizione di un piano attuativo a fini generali, progettato sulla base delle prescrizioni ed indicazioni formulate nell'articolo specifico.

6. Ogni intervento nelle aree ricadenti in fascia lago è subordinato alla predisposizione di un piano attuativo a fini generali, progettato sulla base delle prescrizioni ed indicazioni formulate nell'articolo specifico.

7. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella turistico-alberghiera, possono essere ampliati nei limiti previsti dalle relative norme di zona, al solo fine di garantirne la funzionalità

ART. 58 - AREE DI PROTEZIONE DEI BIOTOPI

1. La cartografia indica con apposito perimetro il biotopo del Brione di interesse provinciale, individuato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 16943 di data 30 novembre 1992, che ne disciplina le modalità d'intervento, e quello di Laghel di interesse locale.

2. I vincoli di tutela del biotopo di Laghel comportano necessariamente:

- a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di cultura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concessa;
- d) il divieto di lavori agricoli e di bonifica;

ART. 58 - AREE DI PROTEZIONE DEI BIOTOPI

1. La cartografia indica con apposito perimetro il biotopo del Brione di interesse provinciale, individuato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 16943 di data 30 novembre 1992, che ne disciplina le modalità d'intervento, e quello di Laghel di interesse locale.

2. I vincoli di tutela del biotopo di Laghel comportano necessariamente:

- a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di cultura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concessa;
- d) il divieto di lavori agricoli e di bonifica;

- e) il divieto di interventi edili;
- f) il divieto di interventi di infrastrutturazione (strade e sentieri, opere di recinzione, linee elettriche e telefoniche, acquedotti, fognature, opere idrauliche di qualsivoglia natura).

3. Gli edifici esistenti all'interno dell'area perimetrata a biotopo di Laghel possono essere oggetto degli interventi edili previsti dall'art. 77/bis della L.P. 22/91, ad esclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione. Non è consentito l'incremento di volume. Per gli edifici esistenti nel biotopo di Laghel può essere mantenuta la destinazione d'uso in atto, in caso di variazione, dovrà essere uniformata alla destinazione d'uso stabilita dalle specifiche norme di zona. Gli edifici esistenti all'interno dell' area perimetrata a biotopo del Brione sono soggetti agli interventi edili e ai cambi di destinazione previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 16943 di data 30 novembre 1992.

e) il divieto di interventi edili;

f) il divieto di interventi di infrastrutturazione (strade e

sentieri, opere di recinzione, linee elettriche e telefoniche, acquedotti, fognature, opere idrauliche di qualsivoglia natura).

3. Gli edifici esistenti all'interno dell'area perimetrata a biotopo di Laghel possono essere oggetto degli interventi edili previsti dall'art. 77/bis della L.P. 22/91, ad esclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione. Non è consentito l'incremento di volume. Per gli edifici esistenti nel biotopo di Laghel può essere mantenuta la destinazione d'uso in atto, in caso di variazione, dovrà essere uniformata alla destinazione d'uso stabilita dalle specifiche norme di zona. Gli edifici esistenti all'interno dell' area perimetrata a biotopo del Brione sono soggetti agli interventi edili e ai cambi di destinazione previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 16943 di data 30 novembre 1992.

3. Gli edifici esistenti all'interno dell'area perimetrata a biotopo di Laghel possono essere oggetto degli interventi edili previsti dall'art. 77/bis della L.P. 22/91, ad esclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione. Non è consentito l'incremento di volume. Per gli edifici esistenti nel biotopo di Laghel può essere mantenuta la destinazione d'uso in atto, in caso di variazione, dovrà essere uniformata alla destinazione d'uso stabilita dalle specifiche norme di zona. Gli edifici esistenti all'interno dell' area perimetrata a biotopo del Brione sono soggetti agli interventi edili e ai cambi di destinazione previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 16943 di data 30 novembre 1992.

ART. 59 - AREE DI SALVAGUARDIA DI POZZI E SORGENTI

1. Le aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti selezionate, meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità delle acque destinabili al consumo umano, nonché le aree di salvaguardia delle risorse idriche comprese nell'elenco previsto dalla Legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali), sono riportate nella Carta delle risorse idriche della Provincia Autonoma di Trento.

1. Le aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti selezionate, meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità delle acque destinabili al consumo umano, nonché le aree di salvaguardia delle risorse idriche comprese nell'elenco previsto dalla Legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali), sono riportate nella Carta delle risorse idriche della Provincia Autonoma di Trento.

2. La captazione di nuove sorgenti e la realizzazione di pozzi per alimentazione di acquedotti ad uso potabile è subordinata all'effettuazione di uno studio idrogeologico, che delimiti l'area di tutela assoluta circostante l'opera di presa o il pozzo e l'estensione della relativa area di rispetto. I dati dovranno essere comunicati al Comune al fine dell'eventuale modificazione della destinazione urbanistica dell'area.

ART. 59 - AREE DI SALVAGUARDIA DI POZZI E SORGENTI

1. Le aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti selezionate, meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità delle acque destinabili al consumo umano, nonché le aree di salvaguardia delle risorse idriche comprese nell'elenco previsto dalla Legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali), sono riportate nella Carta delle risorse idriche della Provincia Autonoma di Trento.

2. La captazione di nuove sorgenti e la realizzazione di pozzi per alimentazione di acquedotti ad uso potabile è subordinata all'effettuazione di uno studio idrogeologico, che delimiti l'area di tutela assoluta circostante l'opera di presa o il pozzo e l'estensione della relativa area di rispetto. I dati dovranno essere comunicati al Comune al fine dell'eventuale modificazione della destinazione urbanistica dell'area.

3. Per eventuali pozzi e sorgenti non riportati in cartografia le aree di salvaguardia sono costituite da una superficie avente il seguente raggio:

 - per pozzi: ml. 15,00 dal centro del pozzo;
 - per sorgenti captate e non: ml. 200 a monte e a lato della sorgente.

All'interno dell'area di salvaguardia, i primi 15,00 ml. a partire dal centro del pozzo o della sorgente costituiscono zona di tutela assoluta; gli altri 185 ml. potranno essere ridotti in relazione alla situazione locale della vulnerabilità e rischio della risorsa, previa apposita perizia idrogeologica.

All'interno dell'area di salvaguardia, i primi 15,00 ml. a partire dal centro del pozzo o della sorgente costituiscono zona di tutela assoluta; gli altri 185 ml. potranno essere ridotti in relazione alla situazione locale della vulnerabilità e rischio della risorsa, previa apposita perizia idrogeologica.

ART. 60 - AREE DI PROTEZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <p>III P.R.G. riporta, con apposita simbologia, nel sistema ineditivo - produttivo, le zone di interesse archeologico, zone così ripartite:</p> | | | |
| • | <u>zone</u> | <u>archeologiche</u> | <u>di tipo</u> |
| • | si tratta di zone o di singoli elementi ben localizzati nel territorio sul piano topografico, aventi alto valore scientifico e documentario non solo per la realtà storico-ambientale in cui sono inseriti. La loro estensione, non totalmente evidenziata, impone l'adozione di precise norme di conservazione globale. | "01" | "02" |

Preseguono integralmente le ricerche di intervento.
zone archeologiche di tipo "03" sono zone che hanno restituito nel passato manufatti di interesse archeologico scarsamente documentate sul piano topografico tanto da rendere incerta l'esatta localizzazione.

3. Per eventuali pozzi e sorgenti non riportati in cartografia le aree di salvaguardia sono costituite da una superficie avente il seguente raggio:

 - per pozzi: ml. 15,00 dal centro del pozzo;
 - per sorgenti capitate e non: ml. 200 a monte e a lato della sorgente.

All'interno dell'area di salvaguardia, i primi 15,00 ml. a partire dal centro del pozzo o della sorgente costituiscono zona di tutela assoluta; gli altri 185 ml. potranno essere ridotti in relazione alla situazione locale della vulnerabilità e rischio della risorsa, previa apposita perizia idrogeologica.

All'interno dell'area di salvaguardia, i primi 15,00 ml. a partire dal centro del pozzo o della sorgente costituiscono zona di tutela assoluta; gli altri 185 ml. potranno essere ridotti in relazione alla situazione locale della vulnerabilità e rischio della risorsa, previa apposita perizia idrogeologica.

ART. 60 - AREE DI PROTEZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI

1. Ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia nell’ambito di aree di protezione dei siti archeologici deve essere preventivamente segnalata dagli interessati alla Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento. Copia dell’avvenuto deposito dovrà inoltre essere presentata al Comune prima del rilascio dell’autorizzazione o concessione edilizia. La Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici potrà compiere ricerche e sondaggi preventivi in loco ed

2. Su tutto il territorio del Comune di Arco rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico.

I progettisti, i direttori dei lavori di tutte le opere edilizie e i responsabili dell'esecuzione di qualsivoglia intervento devono inoltre sospendere immediatamente i lavori per consentire accertamenti e prospezioni tempestive, e quindi - se del caso adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione alle eventuali soravvenute circostanze.

Modificato in quanto nelle cartografie non è riportata la classificazione dei siti archeologici

- 2. Nelle zone di interesse archeologico sopra definite sono ammesse le seguenti attività:**
- nelle zone archeologiche di tipo "01" sono possibili soltanto le attività di ricerca e di scavo archeologico, lo studio ed il restauro delle strutture rinvenute nonché gli interventi di valorizzazione per migliorare e favorire la fruizione pubblica, attuati dal competente Servizio Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento o dagli Istituti Scientifici da questo autorizzati.
 - nelle zone archeologiche di tipo "02" oltre alle attività indicate al precedente paragrafo è possibile l'utilizzazione del suolo secondo le prescrizioni indicate dal P.R.G. a condizione che ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporta scavi meccanici, movimenti di terra, modifiche agrarie profonde e interventi comunque oggetto di concessione o autorizzazione edilizia, sia preventivamente segnalata dagli interessati all'Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento e prodotta copia dell'avvenuto deposito al Comune prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia.
 - L'Ufficio Beni Archeologici Provinciale potrà compiere ricerche e sondaggi preventivi in loco ed eventualmente imporre specifiche cautele o prescrizioni.
 - nelle zone archeologiche di tipo "03" non sussistono particolari disposizioni di tutela con la conseguente pratica di tutte le attività previste dal P.R.G., fermo restando l'obbligo di cui al comma 4 del presente articolo.
- 3. All'interno delle zone di tipo "01" è vietata l'apposizione di qualsiasi forma di pubblicità commerciale ed è inoltre consigliato di non far attraversare o collocare in prossimità delle stesse, elettrodotti di qualsiasi tipo, antenne per telecomunicazioni e simili, come pure installare altre infrastrutture che comportino stabili volumi fuori terra (cabine di trasformazione, centraline telefoniche o di pompaggio, ecc.).**
- 4. Su tutto il territorio del Comune di Arco rimangono sempre**

manifestate dalle Autorità preposte alla tutela dei beni archeologici.

e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico.

I progettisti, i direttori dei lavori di tutte le opere edilizie e i responsabili dell'esecuzione di qualsivoglia intervento devono inoltre sospendere immediatamente i lavori per consentire accertamenti e prospezioni tempestive, e quindi - se del caso - adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione alle eventuali sopravvenute esigenze manifestate dalle Autorità preposte alla tutela dei beni archeologici.

ART. 61 - AREE DI PROTEZIONE DEI CONTESTI PAESAGGISTICI E DEI CENTRI STORICI

1. Sono aree poste a tutela di quei contesti ambientali, caratterizzati da singolari peculiarità paesaggistiche, che richiedono di essere tutelati per il ruolo che assumono nell'immagine complessiva del luogo (biotopo, ulivaria, lecceto, ecc.), nonché a tutela di quei fabbricati singoli o riuniti in complessi, che, per il loro valore storico culturale, richiedono una salvaguardia più ampia, comprendente anche il territorio circostante, con cui si sono storicamente relazionati.

2. In queste aree sono vietate nuove edificazioni, cisterne a cielo libero, serre anche stagionali o comunque manufatti emergenti di impatto al paesaggio.

3. Le aziende vivaiistiche esistenti possono realizzare nell'area di loro pertinenza tunnel mobili pesanti, nella misura massima di 100 mq.. Il sito dovrà essere quello più defilato rispetto alle vedute paesaggistiche e sarà individuato con la collaborazione della Commissione edilizia.

4. Per gli edifici esistenti valgono le norme di zona.

5. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle consentite dalle

ART. 61 - AREE DI PROTEZIONE DEI CONTESTI PAESAGGISTICI E DEI CENTRI STORICI

1. Sono aree poste a tutela di quei contesti ambientali, caratterizzati da singolari peculiarità paesaggistiche, che richiedono di essere tutelati per il ruolo che assumono nell'immagine complessiva del luogo (biotopo, ulivaria, lecceto, ecc.), nonché a tutela di quei fabbricati singoli o riuniti in complessi, che, per il loro valore storico culturale, richiedono una salvaguardia più ampia, comprendente anche il territorio circostante, con cui si sono storicamente relazionati.

2. In queste aree sono vietate nuove edificazioni.

Eliminato ai sensi del successivo comma 7

4. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle consentite dalle

3. Per gli edifici esistenti valgono le norme di zona.

<p>singole norme di zona.</p> <p>6. Le recinzioni dovranno essere compatibili con il contesto paesaggistico, evitando di frizione rigidamente e artificialmente la morfologia dei luoghi. Dovranno essere prevalentemente realizzate con impiego di materiali locali, muraire in sassi faccia a vista di altezza non superiore a 60 cm; elementi possibilmente lignei o in ferro (evitando quelli in plastica o similari), di altezza non superiore a 150 cm totali, nell'intesa di evitare la creazione di barriere opache alla unitaria percezione visiva del contesto.</p> <p>7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, nell'ambito delle aree agricole E1 ed E2 è ammessa la realizzazione delle strutture di cui all'art. 37, comma 5, delle presenti norme, nell'ambito delle aree a bosco E4 è ammessa la realizzazione delle strutture di cui all'art. 41, comma 3 e nell'ambito delle aree a pascolo E5 è ammessa la realizzazione delle strutture di cui all'art. 42, comma 2.</p>	<p>5. Le recinzioni sono vietate, per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate.</p> <p>Adeguato ai criteri per la tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica del PRG, 8° periodo.</p>	<p>ART. 61 bis - AREA DI PROTEZIONE DEL PARCO FLUVIALE</p> <p>1. L'area interessata dal vincolo di protezione del parco fluviale risulta perimetrata ed evidenziata con apposito cartiglio nelle tavole del sistema insediativo e produttivo del P.R.G.</p> <p>2. La finalità della perimetrazione è dettata dalla necessità di tutelare e valorizzare i siti agricoli lungo il fiume Sarca.</p> <p>3. Ogni intervento è subordinato alla predisposizione di un piano attuativo a fini generali, progettato sulla base delle prescrizioni ed indicazioni formulate nell'articolo specifico.</p>	<p>ART. 61 bis - AREA DI PROTEZIONE DEL PARCO FLUVIALE</p> <p>1. L'area interessata dal vincolo di protezione del parco fluviale risulta perimetrata ed evidenziata con apposito cartiglio nelle tavole del sistema insediativo e produttivo del P.R.G.</p> <p>2. La finalità della perimetrazione è dettata dalla necessità di tutelare e valorizzare i siti agricoli lungo il fiume Sarca.</p> <p>3. Ogni intervento è subordinato alla predisposizione di un piano attuativo a fini generali, progettato sulla base delle prescrizioni ed indicazioni formulate nell'articolo specifico.</p>	<p>ART. 62 - AREE DI PROTEZIONE AMBIENTALE ATTIVA</p> <p>1. L'area interessata dal vincolo di protezione ambientale</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. La finalità di tale perimetrazione è dettata dalla necessità di tutelare e valorizzare la variabilità ambientale del sito, e, allo stesso tempo, rendere percepibili dal punto di vista didattico, divulgativo e turistico l'insieme degli elementi caratteristici del paesaggio naturale (flora, fauna, geologia, storia dell'interazione umana con l'ambiente montano, ecc.).	<p>2. La finalità di tale perimetrazione è dettata dalla necessità di tutelare e valorizzare la variabilità ambientale del sito, e, allo stesso tempo, rendere percepibili dal punto di vista didattico, divulgativo e turistico l'insieme degli elementi caratteristici del paesaggio naturale (flora, fauna, geologia, storia dell'interazione umana con l'ambiente montano, ecc.).</p> <p>3. Le aree con le destinazioni di zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agricolo primario, • agricolo secondario, • bosco, • pascolo, 	<p>3. Le aree con le destinazioni di zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree agricole di interesse provinciale, • aree agricole di pregiò, • aree agricole di interesse locale • aree a bosco, • aree a pascolo, 	<p>ricadenti all'interno della zona a protezione ambientale attiva sono inedificabili.</p> <p>In queste aree sono possibili solamente interventi di conservazione-mantenzione e assestamento territoriale e le operazioni intese a qualificare le caratteristiche ambientali, quali: rinverdimenti, piantumazioni, sistemazione dei terrazzamenti con tecniche a basso impatto (con l'utilizzo di materiali locali), percorsi pedonali/didattici, elementi di verde attrezzato consoni al valore paesistico-ambientale della zona, ecc..</p>	<p>4. Le aree a servizi, numerate nelle tavole del sistema insediativo – produttivo (①, ②, ③), sono destinate ai seguenti interventi ed utilizzi:</p>
<p>Polo Servizi ① Creazione di un parcheggio per la sosta delle auto, con possibilità di edificare infrastrutture a servizio ricettivo-culturale. Gli indici di zona sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indice di fabbricabilità: • altezza massima fabbricato: • distanza dai fabbricati: 	<p>4. Le aree a servizi, numerate nelle tavole del sistema insediativo – produttivo (①, ②, ③), sono destinate ai seguenti interventi ed utilizzi:</p> <p>Polo Servizi ① Creazione di un parcheggio per la sosta delle auto, con possibilità di edificare infrastrutture a servizio ricettivo-culturale. Gli indici di zona sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indice di fabbricabilità: 0,02 mc/mq; • altezza massima fabbricato: ml. 4,50; • distanza dai fabbricati: ml. 10,00; 			

- distanza dai confini:
- distanza dalle strade:

ml. 5,00;
vedi art. 5.

Polo Servizi ②

In tale area è possibile la realizzazione di un piccolo parcheggio per la sosta, sono inoltre consentiti gli interventi funzionali all'attività della pratica sportiva dell'arrampicata.

Non sono comunque ammesse costruzioni neppure interrate.

Polo Servizi ③

Tali superfici ricomprendono le case Caproni e i loro spazi pertinenziali. Per gli edifici esistenti - ricompresi in tutta la zona soggetta a protezione ambientale attiva è consentito il recupero edilizio con tecniche e modalità tradizionali e, qualora necessario per garantire la funzionalità, un incremento della volumetria nella misura massima del 10% rispetto al volume esistente. Sono ammesse le destinazioni d'uso degli immobili finalizzate all'impiego pubblico e gestionale dell'area quali:

- il deposito delle attrezature necessarie alla gestione selviculturale;
 - l'accoglienza dei visitatori partecipanti alle visite guidate;
 - la foresteria per addetti alla sorveglianza, alla manutenzione della zona o per il soggiorno di ricercatori autorizzati.
- Sono inoltre ammesse volumetrie interrate sul sedime degli edifici esistenti o in aderenza ad essi, fino ad un massimo di 500 mc..

- distanza dai confini:
- distanza dalle strade:

ml. 5,00;
vedi art. 5.

Polo Servizi ②

In tale area è possibile la realizzazione di un piccolo parcheggio per la sosta, sono inoltre consentiti gli interventi funzionali all'attività della pratica sportiva dell'arrampicata.

Non sono comunque ammesse costruzioni neppure interrate.

Polo Servizi ③

Tali superfici ricomprendono le case Caproni e i loro spazi pertinenziali. Per gli edifici esistenti - ricompresi in tutta la zona soggetta a protezione ambientale attiva è consentito il recupero edilizio con tecniche e modalità tradizionali e, qualora necessario per garantire la funzionalità, un incremento della volumetria nella misura massima del 10% rispetto al volume esistente. Sono ammesse le destinazioni d'uso degli immobili finalizzate all'impiego pubblico e gestionale dell'area quali:

- il deposito delle attrezture necessarie alla gestione selviculturale;
 - l'accoglienza dei visitatori partecipanti alle visite guidate;
 - la foresteria per addetti alla sorveglianza, alla manutenzione della zona o per il soggiorno di ricercatori autorizzati.
- Sono inoltre ammesse volumetrie interrate sul sedime degli edifici esistenti o in aderenza ad essi, fino ad un massimo di 500 mc..

ART. 63 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Sono aree individuate dal P.U.P. e riportate, con opportune precisazioni, dal P.R.G. sulla cartografia del sistema ambientale. Trattasi di quei territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura

ART. 63 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Sono aree individuate dal P.U.P. e riportate, con opportune precisazioni, dal P.R.G. sulla cartografia del sistema ambientale. Trattasi di quei territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura

agraria ovvero di forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

2. In queste aree l'uso del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. nelle diverse norme di zona.

3. L'autorizzazione e concessione edilizia per interventi in aree di tutela ambientale sono subordinate all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica-ambientale di cui all'art. 93 della L.P. 22/91.

ART. 64 - AREE DI PROTEZIONE IDROGEOLOGICA di cui al R.D.L. n. 3267 del 1923.

1. Sono aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267.

2. Tali aree sono indicate nella cartografia del sistema ambientale del P.R.G. L'individuazione esatta dei perimetri è comunque quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi R.D.L. citato.

3. La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua conformemente alla legislazione vigente in materia.

4. Nei perimetri riportati in cartografia e precisati in dettaglio dagli specifici provvedimenti di vincolo, qualsiasi intervento deve conformarsi alla normativa generale vigente sulla protezione idrogeologica ed ottenere le relative autorizzazioni da parte dell'autorità forestale.

ART. 65 - BENI CULTURALI - MANUFATTI O SITI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

1. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono soggetti

agraria ovvero di forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

2. In queste aree l'uso del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. nelle diverse norme di zona.

3. L'autorizzazione e concessione edilizia per interventi in aree di tutela ambientale sono subordinate all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica-ambientale di cui all'art. 93 della L.P. 22/91.

ART. 64 - AREE DI PROTEZIONE IDROGEOLOGICA di cui al R.D.L. n. 3267 del 1923.

1. Sono aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267.

2. Tali aree sono indicate nella cartografia del sistema ambientale del P.R.G. L'individuazione esatta dei perimetri è comunque quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi R.D.L. citato.

3. La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua conformemente alla legislazione vigente in materia.

4. Nei perimetri riportati in cartografia e precisati in dettaglio dagli specifici provvedimenti di vincolo, qualsiasi intervento deve conformarsi alla normativa generale vigente sulla protezione idrogeologica ed ottenere le relative autorizzazioni da parte dell'autorità forestale.

ART. 65 - BENI CULTURALI - MANUFATTI O SITI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

1. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono soggetti

- alla preventiva autorizzazione degli organi provinciali competenti.
2. Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, ma aventi le caratteristiche di cui agli artt. 10 e 11 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono soggetti alla preventiva autorizzazione degli organi provinciali competenti.

ART. 65 bis - INVARIANTI

1. Sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Costituiscono invarianti nell'ambito del Comune di Arco, ai sensi dell'art. 8 del P.U.P., i seguenti elementi:
 - a) gli elementi geologici e geomorfologici, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge, quali morfologie carsiche;

Aree carsiche (tavole "Inquadramento strutturale" del P.U.P.)

- n° 34 - Colodri - I Colodri sono una piccola dorsale montuosa orientata NNE - SSW che delimita il versante occidentale della Valle del Sarca nei pressi di Arco. Il rilievo è situato in una zona geologicamente complessa: le rocce affioranti sono rappresentate dalla Gruppo dei Calcari Grigi (Lias) seguita dai calcari micritici nodulari del Rosso Ammonitico (Giurassico medio - sup) e della Maiolica (Cretacico inferiore), dai calcari marnosi da rossi a grigi della Scaglia Rossa e della Formazione di Ponte Pià. Tutta l'area è interessata da due sistemi principali di fratture (faglie), orientati rispettivamente NNE - SSW e NNW - SSE, che si intersecano vicendevolmente, suddividendo il substrato in più "zolle" variamente dislocate tra loro. Le ripide pareti che caratterizzano questi monti

alla preventiva autorizzazione degli organi provinciali competenti.

2. Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, ma aventi le caratteristiche di cui agli artt. 10 e 11 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono soggetti alla preventiva autorizzazione degli organi provinciali competenti.

ART. 65 bis - INVARIANTI

1. Sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Costituiscono invarianti nell'ambito del Comune di Arco, ai sensi dell'art. 8 del P.U.P., i seguenti elementi:

- a) gli elementi geologici e geomorfologici, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge, quali morfologie carsiche:

Aree carsiche (tavole "Inquadramento strutturale" del P.U.P.)

1. Sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Costituiscono invarianti nell'ambito del Comune di Arco, ai sensi dell'art. 8 del P.U.P., i seguenti elementi:
 - a) gli elementi geologici e geomorfologici, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge, quali morfologie carsiche:

Aree carsiche (tavole "Inquadramento strutturale" del P.U.P.)

1. Sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Costituiscono invarianti nell'ambito del Comune di Arco, ai sensi dell'art. 8 del P.U.P., i seguenti elementi:
 - a) gli elementi geologici e geomorfologici, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge, quali morfologie carsiche:

Aree carsiche (tavole "Inquadramento strutturale" del P.U.P.)

corrispondono spesso ai piani delle suddette faglie. Le strutture geologiche presenti hanno quindi "guidato" l'evoluzione del paesaggio che mostra i segni dell'intenso modellamento glaciale, seguito dallo sviluppo di notevoli fenomeni carsici di superficie. In particolare è sulla sommità dei Colodri, caratterizzata da ampie superfici levigate e montonate dal ghiacciaio, che l'epicarso mostra le forme più evolute (rinnenkarren, rillenkarren, kamenite e crepacci carsici).

Grotte (tavole "Inquadramento strutturale" del P.U.P.)

- n°49 - Buco delle Radici - Cavità sviluppatisi per 181 m all'interno di una frattura di rilascio tensionale del versante occidentale del Monte Stivo a SE di Ceniga, che presenta altre grotte della stessa tipologia;
- n° 50 - Bus del diaol - La grotta si apre a m 250 slm, si tratta di un'unica ampia galleria caratterizzata da particolari morfologie erosive e diverse concrezioni, attribuibili a due cicli di concrezionamento (uno antico ed uno recente). Presenta piccoli laghetti e una piccola sorgente perenne. Di rilevante interesse ambientale e faunistico, utilizzata per lo svernamento da diversi chiroterri e roditori. Presenta morfologie erosive uniche nella regione;
- n° 51 - Caverna dei traditori - Cavità sviluppatisi per circa 140 m all'interno di una frattura di rilascio tensionale alla base del versante occidentale del Monte Stivo a SE di Ceniga. Si trova nei pressi del Bus del Diaol;
- n° 52 - Caverna di S. Giovanni - Grotta sorgente situata in zona San Giovanni nei dintorni di Arco. Posta in corrispondenza di una piccola faglia, è lunga circa 100 m con dislivello positivo di 14 m ed è soleata da un ruscello captato per alimentare l'acquedotto locale;
- n° 53 - Grotta alle Fontane - Cavità cormessa ad una sorgente carsica perenne posta alla base di una scarpata di faglia con rigetti di circa 300 m, nella zona di Laghel di Sopra a monte di Arco;
- n° 54 - Grotta III alle Fontane - Grotta orizzontale di

corrispondono spesso ai piani delle suddette faglie. Le strutture geologiche presenti hanno quindi "guidato" l'evoluzione del paesaggio che mostra i segni dell'intenso modellamento glaciale, seguito dallo sviluppo di notevoli fenomeni carsici di superficie. In particolare è sulla sommità dei Colodri, caratterizzata da ampie superfici levigate e montonate dal ghiacciaio, che l'epicarso mostra le forme più evolute (rinnenkarren, rillenkarren, kamenite e crepacci carsici).

Grotte (tavole "Inquadramento strutturale" del P.U.P.)

- n°49 - Buco delle Radici - Cavità sviluppatisi per 181 m all'interno di una frattura di rilascio tensionale del versante occidentale del Monte Stivo a SE di Ceniga, che presenta altre grotte della stessa tipologia;
- n° 50 - Bus del diaol - La grotta si apre a m 250 slm, si tratta di un'unica ampia galleria caratterizzata da particolari morfologie erosive e diverse concrezioni, attribuibili a due cicli di concrezionamento (uno antico ed uno recente). Presenta piccoli laghetti e una piccola sorgente perenne. Di rilevante interesse ambientale e faunistico, utilizzata per lo svernamento da diversi chiroterri e roditori. Presenta morfologie erosive uniche nella regione;
- n° 51 - Caverna dei traditori - Cavità sviluppatisi per circa 140 m all'interno di una frattura di rilascio tensionale alla base del versante occidentale del Monte Stivo a SE di Ceniga. Si trova nei pressi del Bus del Diaol;
- n° 52 - Caverna di S. Giovanni - Grotta sorgente situata in zona San Giovanni nei dintorni di Arco. Posta in corrispondenza di una piccola faglia, è lunga circa 100 m con dislivello positivo di 14 m ed è soleata da un ruscello captato per alimentare l'acquedotto locale;
- n° 53 - Grotta alle Fontane - Cavità cormessa ad una sorgente carsica perenne posta alla base di una scarpata di faglia con rigetti di circa 300 m, nella zona di Laghel di Sopra a monte di Arco;
- n° 54 - Grotta III alle Fontane - Grotta orizzontale di

- circa 9 m di sviluppo con ingresso posto a 440 m di quota in località Fontane di Laghel a monte di Arco;
- n° 55 - Grotta IV alle Fontane - Grotta orizzontale di circa 6 m di sviluppo con ingresso posto a 440 m di quota in località Fontane di Laghel a monte di Arco;
- n° 56 - Grotta Pianaura - Cavità sviluppatisi per circa 134 m all'interno di una frattura di rilascio tensionale del versante occidentale del Monte Stivo a SE di Ceniga, che presenta altre grotte della stessa tipologia;

- n° 57 - Sorgente alle Fontane - Cavità connessa ad una sorgente carsica perenne posta alla base di una scarpata di faglia con rigetti di circa 300 m, nella zona di Laghel di Sopra a monte di Arco.
- b) le aree a elevata naturalità, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge, quali:

Siti e zone della rete "Natura 2000" (tavole "Reti ecologiche e ambientali" del P.U.P.), di cui all'art. 65 ter delle presenti norme di attuazione

- n° IT3120075 - Monte Brione;
- n° IT3120137 - Bus del diaol.

Riserve naturali provinciali (tavole "Reti ecologiche e ambientali" del P.U.P.)

- n° 59 - Monte Brione - Area ha 66,28.

- c) i paesaggi rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, quali:

Beni ambientali (tavole "Carta delle tutele paesistiche" del P.U.P.)

- n° 030 - Arco - Parco Arciducale di Arco - Il Parco Arciducale faceva parte di quel mirabile sistema di giardini e parchi tipici delle località di cura e soggiorno sviluppatesi nell'800;
- n° 085 - Varignano - Olivo del Bottes - Sopra Romarzollo, il paesaggio è caratterizzato da una serie di olivaiete alternate a macchie di lecci. L'Olivo del Bottes è la più antica pianta di questa olivaria, ormai scultura lignea;
- n° 118 - Bolognano - Chiesa di S. Martino - Chiesa

- circa 9 m di sviluppo con ingresso posto a 440 m di quota in località Fontane di Laghel a monte di Arco;
- n° 55 - Grotta IV alle Fontane - Grotta orizzontale di circa 6 m di sviluppo con ingresso posto a 440 m di quota in località Fontane di Laghel a monte di Arco;
- n° 56 - Grotta Pianaura - Cavità sviluppatisi per circa 134 m all'interno di una frattura di rilascio tensionale del versante occidentale del Monte Stivo a SE di Ceniga, che presenta altre grotte della stessa tipologia;

- n° 57 - Sorgente alle Fontane - Cavità connessa ad una sorgente carsica perenne posta alla base di una scarpata di faglia con rigetti di circa 300 m, nella zona di Laghel di Sopra a monte di Arco.
- b) le aree a elevata naturalità, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge, quali:

Siti e zone della rete "Natura 2000" (tavole "Reti ecologiche e ambientali" del P.U.P.), di cui all'art. 65 ter delle presenti norme di attuazione

- n° IT3120075 - Monte Brione;
- n° IT3120137 - Bus del diaol.

Riserve naturali provinciali (tavole "Reti ecologiche e ambientali" del P.U.P.)

- n° 59 - Monte Brione - Area ha 66,28.

- c) i paesaggi rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, quali:

Beni ambientali (tavole "Carta delle tutele paesistiche" del P.U.P.)

- n° 030 - Arco - Parco Arciducale di Arco - Il Parco Arciducale faceva parte di quel mirabile sistema di giardini e parchi tipici delle località di cura e soggiorno sviluppatesi nell'800;
- n° 085 - Varignano - Olivo del Bottes - Sopra Romarzollo, il paesaggio è caratterizzato da una serie di olivaiete alternate a macchie di lecci. L'Olivo del Bottes è la più antica pianta di questa olivaria, ormai scultura lignea;
- n° 118 - Bolognano - Chiesa di S. Martino - Chiesa

- circa 9 m di sviluppo con ingresso posto a 440 m di quota in località Fontane di Laghel a monte di Arco;
- n° 55 - Grotta IV alle Fontane - Grotta orizzontale di circa 6 m di sviluppo con ingresso posto a 440 m di quota in località Fontane di Laghel a monte di Arco;
- n° 56 - Grotta Pianaura - Cavità sviluppatisi per circa 134 m all'interno di una frattura di rilascio tensionale del versante occidentale del Monte Stivo a SE di Ceniga, che presenta altre grotte della stessa tipologia;

- n° 57 - Sorgente alle Fontane - Cavità connessa ad una sorgente carsica perenne posta alla base di una scarpata di faglia con rigetti di circa 300 m, nella zona di Laghel di Sopra a monte di Arco.
- b) le aree a elevata naturalità, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge, quali:

Siti e zone della rete "Natura 2000" (tavole "Reti ecologiche e ambientali" del P.U.P.), di cui all'art. 65 ter delle presenti norme di attuazione

- n° IT3120075 - Monte Brione;
- n° IT3120137 - Bus del diaol.

Riserve naturali provinciali (tavole "Reti ecologiche e ambientali" del P.U.P.)

- n° 59 - Monte Brione - Area ha 66,28.

- c) i paesaggi rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, quali:

Beni ambientali (tavole "Carta delle tutele paesistiche" del P.U.P.)

- n° 030 - Arco - Parco Arciducale di Arco - Il Parco Arciducale faceva parte di quel mirabile sistema di giardini e parchi tipici delle località di cura e soggiorno sviluppatesi nell'800;
- n° 085 - Varignano - Olivo del Bottes - Sopra Romarzollo, il paesaggio è caratterizzato da una serie di olivaiete alternate a macchie di lecci. L'Olivo del Bottes è la più antica pianta di questa olivaria, ormai scultura lignea;
- n° 118 - Bolognano - Chiesa di S. Martino - Chiesa

- di origini romane, domina da un dosso di cipressi e ulivi il borgo sottostante;
- n° 119 - Maso Ben - Maso di impianto cinquecentesco dai caratteri rustico signorili, sottolineati dalla presenza di portali lapidei e numerose bifore;
 - n° 120 - Bosco Caproni e cave - Bosco e cave di pietra ora dismesse lungo la strada che da S. Martino sale all'abitato abbandonato di Troiana.
- Beni archeologici (tavole "Inquadramento strutturale" del P.U.P.)
- n° A2 - Monte Baone - Ripari d'insediamento di età preistorica;
 - n° A3 -Cretaccio - Area produttiva di età romana. Beni architettonici e storico-artistici (tavole "Inquadramento strutturale" del P.U.P.)
 - n° T11 - Castello di Arco - Dichiariato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T12 - Mura antiche della cinta cittadina - Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T13 - Chiesa di S. Antonio Abate - Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T14 - Palazzo Marchetti - Dichiariato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T15 - Chiesa di S. Rocco - Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T16 - Monastero delle Serve di Maria Addolorata pp. ed. 436;437;438;439;814/2;814/3 cc. Arco - Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T17 - Casinò Municipale pp. ed. 671; 800; 785; parte p. f. 131/1 cc. Arco - Dichiariato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T18 - complesso di Villa Angerer e Parco - Dichiariato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T19 - Eremo di S. Paolo - Dichiariato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;

- di origini romane, domina da un dosso di cipressi e ulivi il borgo sottostante;
- n° 119 - Maso Ben - Maso di impianto cinquecentesco dai caratteri rustico signorili, sottolineati dalla presenza di portali lapidei e numerose bifore;
 - n° 120 - Bosco Caproni e cave - Bosco e cave di pietra ora dismesse lungo la strada che da S. Martino sale all'abitato abbandonato di Troiana.
- Beni archeologici (tavole "Inquadramento strutturale" del P.U.P.)
- n° A2 - Monte Baone - Ripari d'insediamento di età preistorica;
 - n° A3 -Cretaccio - Area produttiva di età romana. Beni architettonici e storico-artistici (tavole "Inquadramento strutturale" del P.U.P.)
 - n° T11 - Castello di Arco - Dichiariato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T12 - Mura antiche della cinta cittadina - Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T13 - Chiesa di S. Antonio Abate - Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T14 - Palazzo Marchetti - Dichiariato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T15 - Chiesa di S. Rocco - Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T16 - Monastero delle Serve di Maria Addolorata pp. ed. 436;437;438;439;814/2;814/3 cc. Arco - Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T17 - Casinò Municipale pp. ed. 671; 800; 785; parte p. f. 131/1 cc. Arco - Dichiariato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T18 - complesso di Villa Angerer e Parco - Dichiariato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - n° T19 - Eremo di S. Paolo - Dichiariato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42;

- n° T20 - Chiesa dell'Assunzione - Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42.
- Altre aree di interesse archeologico (tavole "Inquadramento strutturale" del P.U.P.)
 - Bolognano - materiale sporadico di epoca romana;
 - Caneve - necropoli di epoca romana;
 - Casali di Prato Saiano - strutture di epoca romana;
 - Chiariano - materiale sporadico di epoca romana;
 - Chiesa S. Martino - necropoli di epoca romana;
 - Colodri - insediamento del neolitico e materiale sporadico di epoca romana;
 - Dosso del castello - materiale sporadico di epoca romana;
 - La Grotta - materiale sporadico di epoca romana;
 - Laghel - riparo frequentato dal periodo mesolitico all'eneolitico;
 - Linfano - fondo Mandelli - stazione del neolitico finale;
 - M. Stivo - Castel Castil - materiale sporadico dell'età del bronzo e ferro;
 - Mogno - necropoli di epoca romana;
 - Mollella Patone - insediamento dell'età mesolitica finale - eneolitica;
 - Oltresarca - Vignole - edificio di epoca romana;
 - Padaro - ripostiglio di epoca romana;
 - Piazza 3 Novembre - edificio di epoca romana;
 - Prai da Gom - stazione di età mesolitica;
 - Prato Saiano - strutture di epoca romana;
 - S. Giorgio - S. P. 118 - edificio di epoca romana;
 - S. Giorgio - S. P. 118 - necropoli di epoca romana;
 - S. Giovanni al Monte - necropoli di poca altomedievale;
 - S. Paolo - stazione dell'età del bronzo;
 - S. Sisto - necropoli di epoca romana e altomedievale;
 - Varignano - Cimitero - necropoli del periodo neolitico;
 - Varignano - propr. Bresciani - necropoli di epoca romana

- n° T20 - Chiesa dell'Assunzione - Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42.
- Altre aree di interesse archeologico (tavole "Inquadramento strutturale" del P.U.P.)
 - Bolognano - materiale sporadico di epoca romana;
 - Caneve - necropoli di epoca romana;
 - Casali di Prato Saiano - strutture di epoca romana;
 - Chiariano - materiale sporadico di epoca romana;
 - Chiesa S. Martino - necropoli di epoca romana;
 - Colodri - insediamento del neolitico e materiale sporadico di epoca romana;
 - Dosso del castello - materiale sporadico di epoca romana;
 - La Grotta - materiale sporadico di epoca romana;
 - Laghel - riparo frequentato dal periodo mesolitico all'eneolitico;
 - Linfano - fondo Mandelli - stazione del neolitico finale;
 - M. Stivo - Castel Castil - materiale sporadico dell'età del bronzo e ferro;
 - Mogno - necropoli di epoca romana;
 - Mollella Patone - insediamento dell'età mesolitica finale - eneolitica;
 - Oltresarca - Vignole - edificio di epoca romana;
 - Padaro - ripostiglio di epoca romana;
 - Piazza 3 Novembre - edificio di epoca romana;
 - Prai da Gom - stazione di età mesolitica;
 - Prato Saiano - strutture di epoca romana;
 - S. Giorgio - S. P. 118 - edificio di epoca romana;
 - S. Giorgio - S. P. 118 - necropoli di epoca romana;
 - S. Giovanni al Monte - necropoli di poca altomedievale;
 - S. Paolo - stazione dell'età del bronzo;
 - S. Sisto - necropoli di epoca romana e altomedievale;
 - Varignano - Cimitero - necropoli del periodo neolitico;
 - Varignano - propr. Bresciani - necropoli di epoca romana

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può integrare e aggiornare le invarianti sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, anche in correlazione con i provvedimenti adottati ai sensi delle norme di settore.

ART. 65 ter – SITI E ZONE DELLA RETE “NATURA 2000”

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può integrare e aggiornare le invarianti sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, anche in correlazione con i provvedimenti adottati ai sensi delle norme di settore.

ART. 65 ter – SITI E ZONE DELLA RETE “NATURA 2000”

1. Sono aree ad elevata naturalità individuate dalle tavole delle reti ecologiche e ambientali del P.U.P. come siti di importanza comunitaria (S.I.C.):
 - MONTE BRIONE – n° S.I.C. IT3120075 – Area ha 66,28 - La presenza di un clima submediterraneo favorisce lo sviluppo di vegetazione assai particolare a livello alpino, della quale la lecceta e l'olivaia sono gli aspetti più appariscenti. Vanno inoltre ricordate alcune rarità floristiche di rilievo. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi.
 - BUS DEL DIAOL – n° S.I.C. IT3120137 - Area ha 1,04 - La grotta si apre a m 250 slm, nella formazione dei Calcarri Grigi e si tratta di un'unica ampia galleria, particolari morfologie erosive e diverse concrezioni, attribuibili a due cicli di concrezionamento (uno antico ed uno recente). Presenta piccoli laghetti e una piccola sorgente perenne.
 - 2. Nei siti e nelle zone della rete “Natura 2000” si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.
 - Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree “Natura 2000”, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto
1. Sono aree ad elevata naturalità individuate dalle tavole delle reti ecologiche e ambientali del P.U.P. come siti di importanza comunitaria (S.I.C.):
 - MONTE BRIONE – n° S.I.C. IT3120075 – Area ha 66,28 - La presenza di un clima submediterraneo favorisce lo sviluppo di vegetazione assai particolare a livello alpino, della quale la lecceta e l'olivaia sono gli aspetti più appariscenti. Vanno inoltre ricordate alcune rarità floristiche di rilievo. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi.
 - BUS DEL DIAOL – n° S.I.C. IT3120137 - Area ha 1,04 - La grotta si apre a m 250 slm, nella formazione dei Calcarri Grigi e si tratta di un'unica ampia galleria, particolari morfologie erosive e diverse concrezioni, attribuibili a due cicli di concrezionamento (uno antico ed uno recente). Presenta piccoli laghetti e una piccola sorgente perenne.
 - 2. Nei siti e nelle zone della rete “Natura 2000” si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.
 - Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree “Natura 2000”, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto

previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con decreto P.P. n. 50-157/Leg. d.d. 03/11/2008, non si applicano le disposizioni del presente comma. L'entrata in vigore dell'ultimo capoverso è regolata da apposita deliberazione della Giunta provinciale.

previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con decreto P.P. n. 50-157/Leg. d.d. 03/11/2008, non si applicano le disposizioni del presente comma. L'entrata in vigore dell'ultimo capoverso è regolata da apposita deliberazione della Giunta provinciale.

TITOLO V° - PREVISIONI SPECIFICHE DEL P.R.G. -

ART. 66 - STRUMENTI SUBORDINATI AL P.R.G.

1. Sono strumenti subordinati del P.R.G. i piani attuativi. Essi sono finalizzati a specificare e sviluppare nel dettaglio le previsioni formulate su alcune aree del territorio.

2. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte dei piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri a cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.P. **2291**.

3. Nelle zone soggette a piano attuativo, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione del piano stesso e, se previsto, alla stipula della convenzione tra l'Amministrazione comunale e i privati interessati dal piano.

I piani attuativi (PA) si distinguono in:

- a) piano attuativo a fini generali (G);
- b) piano attuativo a fini speciali (S);
- c) piano di recupero (R);
- d) piano di lotizzazione e piano guida (L);
- e) comparto edificatorio (CE);
- f) programmi integrati di intervento (I).

TITOLO V° - PREVISIONI SPECIFICHE DEL P.R.G. -

ART. 66 - STRUMENTI SUBORDINATI AL P.R.G.

1. Sono strumenti subordinati del P.R.G. i piani attuativi. Essi sono finalizzati a specificare e sviluppare nel dettaglio le previsioni formulate su alcune aree del territorio.

2. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte dei piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri a cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.P. **1/2008**.

3. Nelle zone soggette a piano attuativo, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione del piano stesso e, se previsto, alla stipula della convenzione tra l'Amministrazione comunale e i privati interessati dal piano.

I piani attuativi (PA) si distinguono in:

- Gpu: a fini generali di iniziativa pubblica;
- EAp: per edilizia abitativa pubblica e agevolata di iniziativa pubblica;
- EApt: per edilizia abitativa agevolata di iniziativa privata;
- IPPu: per gli insediamenti produttivi di iniziativa pubblica;
- IPpt: per gli insediamenti produttivi di iniziativa

Adeguati alla nuova classificazione

	<p>privata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lpu: di lottizzazione d'ufficio; - Lpt: di lottizzazione di iniziativa privata; - Rpu: di recupero di iniziativa pubblica; - Rpt: di recupero di iniziativa privata; - I: programmi integrati di intervento di iniziativa mista pubblico-privata; - CE: compatti edificatori. 	
4.	<p>Sino all'approvazione dei piani attuativi sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Non è ammessa la costruzione di parcheggi interrati.</p> <p>Sono fatte salve le prescrizioni più restrittive, contenute nelle cartografie degli insediamenti storici e nelle singole schede grafiche dei piani allegate.</p>	<p>4. Sino all'approvazione dei piani attuativi sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Non è ammessa la costruzione di parcheggi interrati.</p> <p>Sono fatte salve le prescrizioni più restrittive, contenute nelle cartografie degli insediamenti storici e nelle singole schede grafiche dei piani allegate.</p>
5.	<p>I piani attuativi, redatti su incarico diretto dell'Amministrazione comunale, potranno modificare la categoria d'intervento degli edifici individuati come insediamenti storici e classificati R3 o R4, qualora le analisi e gli studi che precedono il progetto abbiano portato nuovi e più approfonditi elementi di giudizio.</p>	<p>5. I piani attuativi, redatti su incarico diretto dell'Amministrazione comunale, potranno modificare la categoria d'intervento degli edifici individuati come insediamenti storici e classificati R3 o R4, qualora le analisi e gli studi che precedono il progetto abbiano portato nuovi e più approfonditi elementi di giudizio.</p>
6.	<p>I piani attuativi potranno apportare lievi modificazioni ai perimetri delle aree individuate nella cartografia del P.R.G. secondo quanto stabilito dall'art. 47, comma 2 e dall'art. 55, comma 1bis della L.P. 22/91.</p> <p>Potranno altresì variare le aree destinate ad edilizia agevolata in aree per edilizia pubblica e viceversa, se richiesto dall'Amministrazione comunale.</p> <p>In presenza di particolari situazioni morfologiche o di documentati problemi idrogeologici, il piano attuativo potrà modificare il piano di campagna mediante riporti di terreno. Tali modifiche dovranno essere approvate dall'Amministrazione comunale, sentita la Commissione Edilizia.</p>	<p>6. I piani attuativi potranno apportare lievi modificazioni ai perimetri delle aree individuate nella cartografia del P.R.G. secondo quanto stabilito dall'art. 44, comma 2 e dall'art. 50, commi 1, 4 e 4 bis della L.P. 1/2008.</p> <p>Potranno altresì variare le aree destinate ad edilizia agevolata in aree per edilizia pubblica e viceversa, se richiesto dall'Amministrazione comunale.</p> <p>In presenza di particolari situazioni morfologiche o di documentati problemi idrogeologici, il piano attuativo potrà modificare il piano di campagna mediante riporti di terreno. Tali modifiche dovranno essere approvate dall'Amministrazione comunale, sentita la Commissione Edilizia.</p>
7.	<p>I piani attuativi dovranno essere adottati dal Consiglio</p>	<p>7. I piani attuativi dovranno essere adottati dal Consiglio</p>

comunale entro 10 anni dall'approvazione definitiva del P.R.G..

8. Le cartografie del P.R.G. indicano con apposito cartiglio le aree soggette a piano attuativo. Le schede grafiche, allegate alle presenti norme, hanno la funzione di visualizzare con maggior dettaglio alcune indicazioni. Esse prevalgono sulla cartografia del P.R.G..

comunale entro 10 anni dall'approvazione definitiva del P.R.G..

8. Le cartografie del P.R.G. indicano con apposito cartiglio le aree soggette a piano attuativo. Le schede grafiche, allegate alle presenti norme, hanno la funzione di visualizzare con maggior dettaglio alcune indicazioni. Esse prevalgono sulla cartografia del P.R.G..

ART. 66 bis - NORME SPECIALI

Art. 66 bis introdotto con variante n. 10 al PRG.

1. L'attuazione delle norme speciali individuate nelle pianimetrie del P.R.G. con apposita grafia e con la sigla NS seguita da numerazione progressiva, è obbligatoriamente soggetta a concessione convenzionata, finalizzata a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi successivi.

Per quanto non espressamente riportato nei seguenti commi, valgono le norme specifiche di zona e le disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigente.

2. NS 1 – area di Via Santoni.

L'area assume le seguenti destinazioni:

- “area residenziale consolidata”, di cui all'art. 12 delle presenti norme, in corrispondenza dell'estremità Nord individuata dalla p.f. 327/2 c.c. di Oltresarca e da parte della p.ed. 825/1 c.c. di Oltresarca,
- “area per attività commerciali”, di cui all'art. 21 delle presenti norme, sulla restante parte, vincolata alla vendita di prodotti del settore non alimentare.

Nell'intera area è ammesso esclusivamente il mantenimento della volumetria esistente regolarmente concessionata e di mc. 1.000 corrispondenti alla cubatura dei volumi accessori esistenti alla data di adozione della variante n. 10 al P.R.G., con la possibilità di intervento sull'esistente fino alla categoria della ristrutturazione edilizia.

Il cambio di destinazione è subordinato alla cessione gratuita al Comune di Arco della fascia di proprietà fronte strada (pp.ff. 3116/2, 3116/3 e 3125 c.c. di Arco).

Sull'area interessata, sino all'attuazione della norma speciale di cui al presente comma, sono consentite le sole opere e gli interventi necessari per mantenere in efficienza le attività produttive insediate, nonché le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti.

SCHEDA GRAFICA – ALLEGATO 13


**ART. 67 - PROGETTI DI SETTORE
(SOPPRESSO)**

**ART. 67 - PROGETTI DI SETTORE
(SOPPRESSO)**

PIANI ATTUATIVI	PIANI ATTUATIVI
-----------------	-----------------

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -	TITOLO VI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -
<p>ART. 89 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>1. Fino alla decadenza delle concessioni edilizie rilasciate prima dell'adozione del P.R.G., eventuali varianti senza modifica del volume assentito o in diminuzione dello stesso potranno essere richieste anche con spostamento del sedime e con le modalità di calcolo del volume stabilitate dalle norme vigenti al momento del rilascio della concessione edilizia.</p>	<p>ART. 89 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>1. Fino alla decadenza delle concessioni edilizie rilasciate prima dell'adozione del P.R.G., eventuali varianti senza modifica del volume assentito o in diminuzione dello stesso potranno essere richieste anche con spostamento del sedime e con le modalità di calcolo del volume stabilitate dalle norme vigenti al momento del rilascio della concessione edilizia.</p>


SCHEMA ESEMPLIFICATIVO art. 5 comma 11)



SCHEMI ESEMPLIFICATIVI - art. 5 comni (1v^{bis}), 1v^{ter})
1v^{quater}), 1v^{quinquies})

1v.^{bis})


DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI




IV.-bis)

DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

muri liberi




muri liberi



Av. bis)

DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI


muri di sostegno



IV-Ter)

DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO


terrapeni artificiali



art. 11

DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO


muri liberi



Av-Ter

DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO


muri di sostegno



art. 11


DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

intercapedini



DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DISOSTEGNO
IV-quater)

muri liberi



art. 12

DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI CONTENIMENTO

muri di sostegno o pareti di scavo




TABELLA DELLE FUNZIONI

1. RESIDENZA: abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio	1. RESIDENZA: abitazioni, collegi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio
2. ALBERGHI.	2. ALBERGHI.
3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO:	3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO: <ul style="list-style-type: none"> 3a. ISTRUZIONE: asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo, scuole superiori, università. 3b. ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE: assistenziali ed ambulatoriali, religiose, uffici postali, banche, servizi sociali di quartiere. 3c. ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE: impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri, cimiteri, mostre fiere biblioteche, musei, mense. 3d. ATTREZZATURE OSPEDALIERE: ospedali, case di cura. 3e. ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE. 3f. ATTREZZATURE ASSISTENZIALI: case di riposo, comunità terapeutiche.
4. EDIFICI PRODUTTIVI: industrie e artigianato di produzione.	4. EDIFICI PRODUTTIVI: industrie e artigianato di produzione.
5. EDIFICI PER IL COMMERCIO:	5. EDIFICI PER IL COMMERCIO: <ul style="list-style-type: none"> 5a. AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI. 5b. ALL'INGROSSO, MAGAZZINI E DEPOSITI.
6. ESERCIZI PUBBLICI: ristoranti, bar, discoteche, sale giochi e simili.	6. ESERCIZI PUBBLICI: ristoranti, bar, discoteche, sale giochi e simili.
7. EDIFICI PER LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE: uffici pubblici, centri direzionali.	7. SALE GIOCHI E SIMILI: attività di commercializzazione di giochi pubblici.
8. IMPIANTI DI RISALITA.	8. EDIFICI PER LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE: uffici pubblici, centri direzionali.
9. EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE: luoghi di culto, manufatti a servizi di aeroporti e porti, centrali elettriche.	9. IMPIANTI DI RISALITA.
10. EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE: luoghi di culto, manufatti a servizi di aeroporti e porti, centrali elettriche.	10. EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE: luoghi di culto, manufatti a servizi di aeroporti e porti, centrali elettriche.

TABELLA DELLE DOTAZIONI

	FUNCTIONS	STANDARD
	FUNCTIONS	STANDARD
1. RESIDENZA	<p>1a. Per gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica ricadenti nell'ambito delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> "aree residenziali consolidate" (vedi art. 12), "aree residenziali consolidate speciali" (vedi art. 13), "aree residenziali di completamento estensivo" (vedi art. 14), "aree residenziali di completamento semiestensivo" (vedi art. 15), "aree residenziali di completamento intensive" (vedi art. 16), "aree a verde privato" (vedi art. 17), <p>ivi compresi gli interventi di nuovo sviluppo edilizio subordinati alla stesura di piani attuativi contraddistinti dalle funzioni consentite nelle aree di cui sopra, differenziati sulla base delle seguenti specifiche:</p> <p>A. ampliamenti volumetrici per finalità residenziali (con esclusione di quelli inerenti collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio), volti ad aumentare la superficie delle unità abitative preesistenti, senza incrementarne il numero;</p> <p>B. nuove costruzioni e/o ampliamenti volumetrici per finalità residenziali (con esclusione di quelli inerenti collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio), volti ad incrementare il numero delle unità abitative.</p>	<p>1 mq/10 mc per la sola quota volumetrica in ampliamento</p> <p>1 mq/10 mc per la sola quota volumetrica in ampliamento con un minimo di 2 posti auto per ciascuna unità abitativa insediatà in più rispetto all'esistente.</p> <p>1 mq/10 mc per la sola quota volumetrica in ampliamento con un minimo di 2 posti auto per ciascuna unità abitativa insediatà nella quota volumetrica di nuova edificazione</p> <p>1 mq/10 mc con un minimo di 2 posti auto per ciascuna unità abitativa insediatà nella quota volumetrica di nuova edificazione</p> <p>1 mq/10 mc con un minimo di 2 posti auto per ciascuna unità abitativa insediatà in qualsiasi ambito (aree di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, centro storico, aree agricole, ecc.).</p> <p>1 mq/15 mc per la sola quota volumetrica in ampliamento oppure per quella ospitante le nuove costruzioni con un minimo di 2 posti auto per ciascuna unità abitativa insediatà nella quota volumetrica in ampliamento e/o di nuova edificazione</p> <p>1 mq/15 mc per la sola quota volumetrica in ampliamento con un minimo di 2 posti auto per ciascuna unità abitativa insediatà in qualsiasi ambito (aree di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, centro storico, aree agricole, ecc.).</p> <p>1 mq/15 mc per la sola quota volumetrica in ampliamento con un minimo di 2 posti auto per ciascuna unità abitativa insediatà nella quota volumetrica di nuova edificazione</p> <p>1 mq/15 mc nuove costruzioni.</p>

		- demolizione/ricostruzione. - Ampliamenti volumetrici, nuove costruzioni, nei centri storici, nelle aree agricole, ecc. e comunque al di fuori degli ambiti di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17.	1 mq/15 mc
2.	ALBERGHI:	6 mq/1 posto letto	6 mq/1 posto letto
3.	SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO: 3a. ISTRUZIONE 3b. ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	1 mq/20 mc 1 mq/10 mc	1 mq/20 mc 1 mq/10 mc
3c.	ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE	3 mq/1 posto come minimo di 1 mq/15 mq di superficie linda dell'impianto	3c. ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE
3d.	ATTREZZATURE OSPEDALIERE	1 mq/15 mc	3d. ATTREZZATURE OSPEDALIERE
3e.	STRUTTURE DELLA PROTEZIONE CIVILE	10% superficie coperta + 5% della superficie linda per ogni piano oltre il primo	3e. STRUTTURE DELLA PROTEZIONE CIVILE
3f.	STRUTTURE ASSISTENZIALI	6 mq/1 posto letto	3f. STRUTTURE ASSISTENZIALI
4.	EDIFICI PRODUTTIVI:	10% della superficie coperta + 5% della superficie linda per ogni piano oltre il primo	4. EDIFICI PRODUTTIVI:
5.	EDIFICI PER IL COMMERCIO: 5a. AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI	Rinvio ad allegato Art. 9 bis: "TABELLA DEGLI SPAZI MINIMI DI PARCHEGGIO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO"	5. EDIFICI PER IL COMMERCIO: 5a. AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI
5b.	ALL'INGROSSO, MAGAZZINI E DEPOSITI	10% della superficie coperta + 5% della superficie linda per ogni piano oltre il primo	5b. ALL'INGROSSO, MAGAZZINI E DEPOSITI
6.	ESERCIZI PUBBLICI:	2 mq/1 mq superficie netta	6. ESERCIZI PUBBLICI:
7.	EDIFICI PER LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	1 mq/10 mc	7. SALE GIOCHI E SIMILI
			1 mq/1 mq superficie netta
			2 mq/1 mq superficie netta

8. IMPIANTI DI RISALITA.	3 mq/10 sciatore	1 mq/10 mc
9. EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE:	analisi e progetto specifico	3 mq/1 sciatore
10. EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE:	analisi e progetto specifico	analisi e progetto specifico

(*Transitorientemente, fino alla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione della G.P. prevista dall'art. 11 comma 1 della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e comunque fino al successivo adeguamento delle presenti NTA, il presente articolo dovrà essere letto ed interpretato alla luce della L.P. 17/2010 e della deliberazione della G.P. n. 177 di data 4 febbraio 2011.)

TABELLA DEGLI SPAZI MINIMI DI PARCHEGGIO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
 (deliberazioni della Giunta provinciale 16 febbraio 2001, n. 340 ss. mm. e 5 luglio 2002, n. 1528)

	Dimensioni	Alimentari o miste	Non alimentari
ESERCIZI DI VICINATO	Fino a 150 mq	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	Più di 150 mq fino a 800 mq	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	Più di 800 mq fino a 1.500 mq	1 mq / 1 mq di sup. di vendita	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita
	Più di 1.500 mq fino a 3.000 mq	1 mq / 1 mq di sup. di vendita	1 mq / 1 mq di sup. di vendita
	Più di 3.000 mq	1,5 mq / 1 mq di sup. di vendita	1 mq / 1 mq di sup. di vendita
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA di cui all'art. 5, commi 9 e 10 anche se costituenti la fattispecie di cui all'art. 3, comma 5	Più di 800 mq	/	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita
CENTRI COMMERCIALI AL DETTAGLIO	Più di 800 mq	1,5 mq / 1 mq della sup. totale netta dell'insediamento*	
STRUTTURE EQUIPARATE	Fino a 3.000 mq	1 mq / 1 mq della sup. di vendita	
	Più di 3.000 mq	1,5 mq / 1 mq della sup. di vendita	

Ai sensi dell'art. 11, comma 12 della deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2001, n. 340 ss. mm., le norme di zona possono prevedere spazi di parcheggio inferiori per interventi di ampliamento e trasferimento di esercizi e di strutture di vendita esistenti.


* risultante della somma delle superfici di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti

SCHEMI COMPOSITIVI

STRUTTURE ACCESSORIE ALLA COLTIVAZIONE DEI FONDI:
DEPOSITI ATTREZZI E LEGNAIE

TETTO CON STRUTTURA IN LEGNO
COPERTURA IN TEGOLE IN COTTO, LAMIERA COLOR TESTA DI MORO,
SCANDOLE, CANADESE, ASSITO DI LEGNO GREZZO, COPERTURA
VERDE PENDENZA AD UNA FALDA max 40%

PENDENZA A DUE FALDE max 50%



PROSPETTO LATERALE

LE LEGNAIE POSSONO PREVEDERE ANCHE L'UTILIZZO
DI RIVESTIMENTI REALIZZATI MEDIANTE
TAMPONAMENTI LINEEI A GRIGLIATO,
GREZZI O VERNICIATI IN COLORAZIONI NATURALI

SCHEMI COMPOSITIVI

STRUTTURE ACCESSORIE ALLA COLTIVAZIONE DEI FONDI:
TETTOIE


TETTO CON STRUTTURA IN LEGNO
COPERTURA IN LAMIERA COLOR TESTA DI MORO, SCANDOLE,
CANADESE, ASSITO DI LEGNO GREZZO, COPERTURA VERDE
PENDENZA AD UNA FALDA max 40%

PENDENZA A DUE FALDE max 50%



SCHEMI COMPOSITIVI

STRUTTURE ACCESSORIE ALLA COLTIVAZIONE DEI FONDI: ALLESTIMENTO IN PRESENZA DI TERRAZZAMENTI O BALZE NATURALI DEL TERRENO



SCHEMI COMPOSITIVI

STRUTTURE ACCESSORIE ALLA COLTIVAZIONE DEI FONDI: ALLEGATO INTERRATO RISPETTO A TERRAZZAMENTI O BALZE NATURALI DEL TERRENO

MURO DI
CONTENIMENTO
ESISTENTE

ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA ACCESSORIA IN
POSIZIONE INTERRATA RISPETTO AL
TERRAZZAMENTO ESISTENTE,
COMUNQUE CONFORME AI PARAMETRI DIMENSIONALI
IMPOSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
FUORI TERRA


FRONTE LIBERO CON APERTURA
D'ACCESSO ALLA STRUTTURA,
FORMATO DAL NUOVO MURO DI
CONTENIMENTO REALIZZATO
MEDIANTE RIPRESA/RECUPERO DEI
MATERIALI COSTRUTTIVI ORIGINARI

PIAGAMENTO AMMORATTARE - TABELLA A
TABELLA A

CARATTERISTICHE DELLE SEZIONI STRADALI D.P.G.P. del 03.02.1995, n. 909						
	piattaforma stradale		carreggiata		banchine	
CATEGORIA	min	max	min	max	min	max
AUTOSTRADA						
1 ^a CATEGORIA	10,50	18,60	7,00	7,50	1,25	1,75
2 ^a CATEGORIA	9,50	10,50	6,50	8,00	1,25	1,50
3 ^a CATEGORIA	7,00	9,50	5,50	8,50	0,50	0,75
4 ^a CATEGORIA	4,50	7,00	3,50	6,50	0,25	0,50
ALTRÈ STRADE	4,50(*)	7,00	2,50	6,50	0,25	0,50
RURALI E BOSCHIVE		3,00		2,50		0,25

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a ml. 3,00.

SCHEMA ALLEGATO "B" - PIATTAFORMA STRADALE



ESEMPI DI DELIMITAZIONE AREE DI RISPETTO DELLE STRADE




TABELLA C

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE
al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento

CATEGORIA	strade esistenti *	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli ***
AUTOSTRADA	60			150
1^ CATEGORIA	30	60	90	120
2^ CATEGORIA	25	50	75	100
3^ CATEGORIA	20	40	60	60**
4^ CATEGORIA	15	30	45	40**
ALTRE STRADE comprese le rurali e boschive	8	10**	15**	20**

(*) = per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.

(**) = larghezza stabilita dal presente regolamento.

(***) = per la determinazione della categoria di un raccordo e/o svincolo dovrà farsi riferimento alla categoria inferiore relativa alle strade confluenti nel raccordo e/o svincolo medesimo.

N.B.: Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE SI MISURA:

- dal limite della piattaforma stradale per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare;
- dall'asse stradale per le strade di progetto;
- dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.

TABELLA D

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento				
CATEGORIA	strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli ****
AUTOSTRADA	*			
1^ CATEGORIA	25	40	60	90
2^ CATEGORIA	20	35	45	60
3^ CATEGORIA	15** 10***	25	35	40**
4^ CATEGORIA	10**	15	25	30**
ALTRE STRADE comprese le rurali e boschive	5**	8**	10**	15**

(*) = per le autostrade esistenti, la fascia di rispetto è determinata ai sensi dell'art. 9 della L. 24.07.1961, n. 729.

(**) = larghezza stabilita dal presente regolamento.

(***) = larghezza stabilita dal presente regolamento per le aree residenziali

(****) = per la determinazione della categoria di un raccordo e/o svincolo dovrà farsi riferimento alla categoria inferiore relativa alle strade confluenti nel raccordo e/o svincolo medesimo.


N.B.: Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE SI MISURA:


- dal limite della piattaforma stradale per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare;
- dall'asse stradale per le strade di progetto;
- dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.

AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA


PP. 154



NS.1 – Area di via Santoni – art. 66 bis



1973A



DOCUMENTAZIONE DI SECONDA ADOZIONE

DOCUMENTATION OF
SECONDAGE ADDITIVE

Provincia di Trento

Comune di Arco



Allegato B)
alla deliberazione
del Consiglio comunale
n. 84 di data 11 ottobre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ARCO

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI ARCO
PER L'ADEGUAMENTO ALLA LEGGE URBANISTICA
PROVINCIALE 4 MARZO 2008 N.1 E AL NUOVO PIANO
URBANISTICO PROVINCIALE.

RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI E RELATIVE CONTRODEDUZIONI

I TECNICI:

dott. ing. Francesca Marzadro

geom. Paolo Pedrotti

geom. Tiziana Mancabelli

TM

LA DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
dott. arch. Bianca Maria Simoncelli



Settembre 2012

Provincia di Trento

Comune di Arco



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ARCO

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI ARCO
PER L'ADEGUAMENTO ALLA LEGGE URBANISTICA
PROVINCIALE 4 MARZO 2008 N.1 E AL NUOVO PIANO
URBANISTICO PROVINCIALE.

RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI E RELATIVE CONTRODEDUZIONI

I TECNICI:

dott. ing. Francesca Marzadro

geom. Paolo Pedrotti.

geom. Tiziana Mancabelli

LA DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

dott. arch. Bianca Maria Simoncelli

Settembre 2012

Comune di Arco

VARIANTE AL P.R.G. DI ARCO PER L'ADEGUAMENTO
ALLA L.P. 1/2008 E AL NUOIVO PUP



PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 di data 6 ottobre 2011, è stata adottata in prima istanza, dichiarandola immediatamente esecutiva, la variante al Piano Regolatore Generale di Arco per l'adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 "Ordinamento urbanistico e governo del territorio" e alla Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", nonché ai provvedimenti attuativi delle leggi di cui sopra emanati dalla Provincia Autonoma di Trento dal 2009 ad oggi mediante decreti del Presidente della Provincia e deliberazioni della Giunta provinciale.

L'adeguamento ha interessato sia l'apparato normativo che quello cartografico prevedendo nel primo caso delle modifiche ed integrazioni al fine di colmare vuoti normativi e rendere più fluida la lettura e l'interpretazione del codice dell'urbanistica e dell'edilizia e, nel secondo caso, l'eliminazione dei cartigli relativi alle "aree agricole primarie", "secondarie" e "speciali", sostituendoli con quelli delle "aree agricole di pregio", "di interesse provinciale" e "di interesse locale".

La perimetrazione delle "aree agricole di pregio" (art. 38 del P.U.P.) e "di interesse provinciale" (art. 37 del P.U.P.) è stata eseguita sulla base di quanto indicato nelle tavole del sistema insediativo e reti infrastrutturali del Piano urbanistico provinciale, apportando leggere modifiche nel rispetto del combinato disposto degli artt. 37 comma 9 a) e 11 comma 4 della Legge provinciale 27 maggio 2008, n.5, che prevedono: "art. 37 comma 9. I piani regolatori generali...omissis.. possono: a) precisare i perimetri delle aree agricole attenendosi ai criteri indicati nel comma 4 dell'articolo 11...omissis..." "art. 11 comma 4. I piani regolatori generali possono precisare i perimetri delle aree...omissis...attenendosi ai seguenti criteri di delimitazione: a) uso di limiti fisici evidenti, come viabilità, corsi d'acqua, orografia, cambi di coltura, limite delle aree boscate, e coerenti con i caratteri dell'area considerata; b) in mancanza di limiti fisici evidenti, definizione di limiti prefissati, come fasce di grandezza uniforme o curve di livello; c) in mancanza dei limiti di cui alle lettere a) e b), uso di limiti amministrativi o catastali".

Per quanto attiene le "aree agricole primarie", "secondarie" e "speciali" così come individuate nel vigente P.R.G., che sono state escluse dalla Provincia dalla nuova classificazione ("aree agricole di pregio" e "di interesse provinciale"), l'Amministrazione comunale ha inteso comunque per seguirne la tutela individuandole come "aree agricole di interesse locale" e stabilendone la normativa d'uso, così come consentito dall'art. 37 comma 9 a) della L.P. 5/2008 che recita "I piani regolatori generali

possono...omissis...individuare ulteriori aree agricole, stabilendone la normativa d'uso...omissis...".

Copia della deliberazione di adozione della variante è stata trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento (P.A.T.) per la formulazione della valutazione tecnica di cui all'art. 148, comma 5 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, nonché al Comprensorio Alto Garda e Ledro e ai competenti organi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (A.P.S.S.) per l'acquisizione dei rispettivi pareri di competenza.

Con nota a firma del dott. Pier Giorgio Mattei, dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T., prot. n. S013/2012/484706/18.2.2 -2011-276), di data 29 agosto 2012, ns. prot. n. 20698/2012 di data 30 agosto 2012, è stata trasmessa copia della valutazione tecnica del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Con nota a firma del dott. Valter Carraro, direttore dell'Unità operativa igiene pubblica e prevenzione ambientale dell'A.P.S.S., prot. n0030888 di data 6 marzo 2012, ns. prot. n. 6346 di data 13 marzo 2012, è stato trasmessa copia del parere di competenza rispetto alla proposta di variante in oggetto.

Per quanto attiene il recepimento dei pareri di cui sopra si veda lo specifico capitolo 1 introdotto di seguito nella presente Relazione sulle osservazioni e relative controdeduzioni; per quanto attiene il parere di conformità al Piano urbanistico comprensoriale, si specifica che lo stesso non può essere rilasciato, in quanto il Comprensorio Alto Garda e Ledro non ha ancora provveduto ad adottare la pianificazione di competenza, così come evidenziato nella nota prot. n. 7973/II-I-5 (7488) di data 20 maggio 2009, ns. prot. n. 12667 di data 22 maggio 2009 e nella nota di data 4 luglio 2012 prot n 14107/2012, ns prot. 15924 di data 4 luglio 2012 con la quale viene precisato che la competenza per il rilascio del parere spetta al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento.

Contemporaneamente, in relazione alla procedura prevista dal combinato disposto dell'articolo 42 della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i., concernente l'Ordinamento urbanistico e tutela del territorio, e dell'articolo 148, comma 5 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, concernente la Pianificazione urbanistica e governo del territorio, la variante in tutti i suoi elementi è stata depositata a libera visione del pubblico, presso gli uffici dell'area tecnica comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 31 ottobre 2011.

Entro i termini di cui sopra sono pervenute n. 11 osservazioni entro i termini e n° 5 osservazioni fuori termine, la trattazione delle quali è sviluppata all'interno dello specifico capitolo 3 della presente Relazione sulle osservazioni e relative controdeduzioni.

**1 - VALUTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO PROT.
N. S013/2012/484706/18.2.2-2011-276, DI DATA 29 AGOSTO 2012**

Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T., sulla base dell'esame effettuato dal Nucleo operativo a supporto della valutazione delle varianti ai PRG, ha formalizzato il parere con verbale n. 39/ 2012 di data 22 agosto 2012 come previsto dalle disposizioni transitorie di cui al comma 5, lett. A) dell'art. 148 della L.P. 1/2008. Con nota prot. n. S013/2012/484706/18.2.2-2011-276, di data 29 agosto 2012, ns. prot. n. 20698/2012 di data 30 agosto 2012, tale parere è stato trasmesso al Comune di Arco.

La valutazione di cui sopra comprende:

- verifica delle norme di attuazione e della cartografia rispetto alla L.P.1/2008 ed alle norme di attuazione del P.U.P.;
- valutazioni ed osservazioni di competenza del Servizio Agricoltura della Provincia
- valutazioni ed osservazioni di competenza dell'Ufficio Affari Amministrativi della Provincia

Il parere espresso risulta favorevole, subordinatamente alla modifica dei contenuti della Variante secondo le osservazioni avanzate dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T..

**1.1 - OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO CONTENUTE
NEL VERBALE N.39 DI DATA 22 AGOSTO 2012**

- **Osservazione n.1** riguardante la mancanza dell'aggiornamento cartografico relativo al sistema ambientale del P.R.G. e l'identificazione degli elementi riconosciuti e tutelati come "invariante" al PUP.
- **Osservazione n.2** relativa all'inadeguatezza dei cartigli di legenda dell'apparato cartografico rispetto alle direttive approvate con Delibera della Giunta Provinciale n° 2129 del 22 agosto 2008.
- **Osservazione n.3** relativamente all'art. 37 delle norme di attuazione riguardante le "aree agricole" viene evidenziata :
 - la confusione generata dalla previsione di una distanza degli edifici a destinazione non agricola pari a 100 m (comma 1 lett. b)) e la prescrizione di una distanza di 200 m dalle aree a destinazione non agricola (comma 1 lett a));
 - l'inutilità dei commi 4 e 5 in quanto ripetono la normativa provinciale già richiamata al comma 7. Viene inoltre evidenziata l'incompatibilità rispetto all'art. 37 del PUP per la realizzazione di legnaie non pertinenziali alle abitazioni;
- **Osservazione n.4** relativamente all'art. 38 delle norme di attuazione riguardante le "aree agricole di interesse provinciale" ed all'art. 39 "aree agricole di pregio " viene evidenziata la necessità di dettagliare i requisiti soggettivi richiesti ai proponenti nuove iniziative, con particolare riguardo a quelli dimostranti l'esercizio dell'attività agricola in maniera professionale;
- **Osservazione n.5** relativamente all'art. 38 comma 3 delle norme di attuazione del PRG riguardante le "aree agricole di interesse provinciale", si evidenzia che nelle norme di attuazione del PUP, non è richiesto il parere del Comitato per gli interventi in aree agricole nel caso di realizzazione di serre, tunnel permanenti e tunnel temporanei;
- **Osservazione n.6** relativamente all'art. 40 comma 2 delle norme di attuazione riguardante le "aree agricole di interesse locale " viene espresso parere negativo alla realizzazione di frantoi in area agricola, se proposti da soggetti che non svolgono professionalmente attività agricola;
- **Osservazione n.7** relativamente al recepimento delle aree agricole di pregio e dei loro confini vengono evidenziate alcune situazioni non conformi ai criteri di delimitazione di cui all'art. 11, comma 4 delle norme di attuazione del PUP. In particolare appaiono eccessivamente ridotte le aree agricole di pregio poste a sud della cartiera, non giustificate dalla previsione della futura realizzazione della

viabilità di collegamento Loppio-Busa. Non risulta inoltre giustificata l'esclusione dalla perimetrazione delle aree agricole di pregio della p.f. 4519/11 in C.C. Arco e della p.f. 257/1 in C.C. Oltresarca. Viene inoltre rilevato un significativo ampliamento delle aree agricole di pregio, in riduzione della perimetrazione del centro storico di Arco ed in corrispondenza di vigenti previsioni a verde pubblico e servizi nell'area ad est di Chiarano.

- **Osservazione n.8**, l'Ufficio Affari amministrativi della Provincia evidenzia che nell'art. 5 delle norme tecniche di attuazione non riporta tutte le definizioni contenute nell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Provinciale n° 2023 di data 3 settembre 2010. Al punto lt) "Distanze minime dai confini di proprietà" viene specificato che le serre sono considerate costruzioni a tutti gli effetti e quindi soggette al rispetto delle distanze per esse stabilite, ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 8-40/Leg di data 8 marzo 2010.

Si precisa inoltre che nell'art. 5 comma 2b), la disciplina dei manufatti precari dovrebbe più opportunamente essere rinvciata al regolamento provinciale.

Si propone di integrare la definizione di "piano di spiccato" relativa all'art. 5 comma 11bis con le specificazioni introdotte dall'art. 10, comma 1, lett c) del d.P.P. 18-50/leg del 13 luglio 2010, al fine di chiarire che nei piani attuativi "qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione planimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e delle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti";

- **Osservazione n.9** l'Ufficio Affari amministrativi della Provincia evidenzia che la variante non riporta lo schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal P.R.G. rispetto alla classificazione delle aree di cui al D.M. 1444/1968.
- **Osservazione n.10**, si specifica che le dotazioni minime di parcheggio per le attività commerciali al dettaglio devono fare riferimento ai parametri fissati dalla deliberazione della Giunta Provinciale n° 177/2011;
- **Osservazione n.11** viene rilevato che nell'art. 23 deve essere chiarito l'obbligo di piano attuativo per gli interventi nelle aree produttive di livello provinciale di progetto. Va inoltre specificata la motivazione della non previsione della possibilità di realizzazione del secondo alloggio come specificato dall'art. 38 del D.P.P. n° 18-50 Leg del 13 luglio 2010 ;
- **Osservazione n.12**, riguardo all'art. 31 comma 4, relativamente alla possibilità di ammettere nelle aree per attrezzature pubbliche anche attività di cui all'articolo 10 comma 3 nel limite del 35 % del volume ammesso, viene rilevata eccessiva tale

percentuale rispetto alle finalità della zona ed alla valenza di standard urbanistico.

Viene inoltre precisato che tali attività devono essere realizzate contestualmente all'attrezzatura pubblica prevista;

- **Osservazione n.13** viene evidenziato che nell'art. 38 comma 1 va chiarita la prevalenza delle disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 del PUP, relativamente alle aree agricole e alle aree agricole di pregio, a meno delle specificazioni più restrittive contenute nel medesimo articolo;
- **Osservazione n.14**, si richiede la modifica di quanto previsto dall'articolo 41 commi 3 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Arco in quanto gli interventi previsti per gli edifici esistenti nelle aree a bosco non trovano riscontro rispetto all'articolo 40 delle Norme di Attuazione del PUP.
- **Osservazione n.15**, viene specificato che nell'articolo 61 bis, la disciplina del parco fluviale va integrata con i riferimenti agli ambiti ecologici del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche ed ai relativi criteri;
- **Osservazione n.16** si richiama, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), l'immediata precettività delle prescrizioni relative ai vincoli indiretti, adottate e non notificate ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso Codice.;
- **Osservazione n.17** si richiama la prevalenza dei contenuti della Carta di sintesi geologica, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2813/2003 e successivi aggiornamenti, e del PGUAP, approvato con d.P.R. 15 febbraio 2006, rispetto a tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Osservazione n. 1

Necessità di aggiornamento cartografico del sistema ambientale del P.R.G. ed identificazione delle "invarianti" al PUP.

PARERE P.A.T.:

"...omissis... Manca peraltro l'aggiornamento della cartografia relativa al sistema ambientale del PRG, per cui non trovano rappresentazione gli elementi riconosciuti e tutelati come "invariante" al PUP, richiamati dall'articolo 65bis delle norme di attuazione del PRG vigente, ma non riportati nella cartografia di piano."

CONTRODEDUZIONI:

Si accoglie quanto osservato dal Servizio Urbanistica della P.A.T.

CONCLUSIONI:

Si procede con l'adeguamento della cartografia del Sistema Ambientale rispetto a quanto definito dal P.U.P., individuando nella Tavola "Sistema Ambientale A" gli elementi definiti come "invarianti" riportati nell'art. 65 bis delle Norme tecniche di Attuazione del P.R.G. di Arco.

Osservazione n.2.

Inadeguatezza dei cartigli di legenda dell'apparato cartografico rispetto alle direttive approvate con Delibera della Giunta Provinciale n° 2129 del 22 agosto 2008.

PARERE P.A.T.:

“..omissis... Peraltro si rileva che la cartografia di piano va adeguata alle specifiche tecniche per l'uniformazione dei cartigli di legenda e per l'informatizzazione dei PRG, approvate della Giunta Provinciale n° 2129 del 22 agosto 2008.”

CONTRODEDUZIONI:

La variante in oggetto ha riguardato per lo più l'aggiornamento dell'apparato normativo. A livello cartografico sono state apportate modifiche solo alla perimetrazione delle aree agricole. Relativamente a queste modifiche i file shp, presentati a corredo della variante in oggetto, riportano il codice provinciale definito con la deliberazione della Giunta Provinciale n° 2129 del 22 agosto 2008.

CONCLUSIONI:

Alla luce di quanto sopra espresso si procede con l'associazione di codici shp per le varie voci della legenda a cui si rimanda all'elenco definito con deliberazione della Giunta Provinciale n° 2129 del 22 agosto 2008 per la specifica nomenclatura a livello provinciale e per la definizione dei colori e delle scale RGB.

ART. ZTO	DESCRIZIONE_ZO NE	PRG_VIG_SCRITT A	NOTE	PAT_CODICE_SH P	PAT_SIMBOLO
11	CENTRO STORICO			A101	
12	AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE			B101	B1
13	AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE SPECIALI			B101	B2
14	AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO ESTENSIVE	ES		B103	B3
15	AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO SEMI ESTENSIVE	EI		B103	B4
15	AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO SEMI ESTENSIVE	EA	EDILIZIA ABITATIV A	C102	EA1
15	AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO SEMI ESTENSIVE	EP	EDILIZIA PUBBLIC A	C102	EA2
16	AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO INTENSIVE	IN		B103	B5
17	VERDE PRIVATO			H101	

19	AREE PER ATTREZTURE RICETTIVE ALBERGHIERE			D207	
20	AREA PER CAMPEGGIO			D216	
21	AREA PER ATTIVITA COMMERCIALI			D121	N
24	AREE PRODUTTIVE PROVINCIALI (ESISTENTE)	PR		D101	P
24	AREE PRODUTTIVE PROVINCIALI (PROGETTO)	PR		D102	P PR
25	AREE PRODUTTIVE LOCALI (ESISTENTE)	Lo		D104	L
25	AREE PRODUTTIVE LOCALI (PROGETTO)	Lo		D105	L PR
26	AREE PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO TRATTAMENTO E BETONAGGIO			L107	R r
27	AREE PER ATTIVITA ESTRATTIVE (CAVE)			L108	Cv
28	AREE PER DISCARICHE (DISCARICHE)			L101	Di I
28	AREE PER DISCARICHE (RIFIUTI SOLIDI URBANI)	RU		L102	Di Rsu
29	AREA PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE (ESISTENTI)			F803	T
29	AREA PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE (DI PROGETTO)			F804	TP
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO PROVINCIALI Civile Amministrativa	Am		F101	CA
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO PROVINCIALI Civile Amministrativa DI PROGETTO	Am		F102	CA PR
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO PROVINCIALI Scolastiche Culturali	Sc		F103	SC

31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO PROVINCIALI Scolastiche Culturali DI PROGETTO	Sc		F104	SC PR
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO PROVINCIALI Sportiva All'aperto	Sp		F107	S
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO PROVINCIALI Sportiva All'aperto DI PROGETTO	Sp		F108	S PR
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO PROVINCIALI Sportiva Al Coperto	Sp		F109	S COP
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO PROVINCIALI Sportiva Al Coperto DI PROGETTO	Sp		F110	S COP PR
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO PROVINCIALI Ospedaliere	As		F113	H
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO PROVINCIALI Ospedaliere DI PROGETTO	As		F114	H PR
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO LOCALI Civile Amministrativa	Am		F201	ca

31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO LOCALI Civile Amministrativa DI PROGETTO	Am		F202	ca pr
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO LOCALI Scolastiche Culturali	Sc		F203	sc
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO LOCALI Scolastiche Culturali DI PROGETTO	Sc		F204	sc pr
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO LOCALI Sportiva All'aperto	Sp		F207	s
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO LOCALI Sportiva All'aperto DI PROGETTO	Sp		F208	s pr
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO LOCALI Sportiva Al Coperto	Sp		F209	s cp
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO LOCALI Sportiva Al Coperto DI PROGETTO	Sp		F210	s cp pr
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO LOCALI Assistenziale	As		F213	as
31	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO LOCALI Assistenziale DI PROGETTO	As		F214	as pr
32	VERDE PUBBLICO			F301	VP
32	VERDE PUBBLICO DI			F302	VP PR

	PROGETTO				
33	PARCHEGGIO PUBBLICO	P		F305	P
33	PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROGETTO	P		F306	P PR
34	CIMITERI	Cm		F801	C
34	CIMITERI DI PROGETTO	Cm		F802	c p
35	AREE PER ATTIVITA SOCIALI PRIVATE			H102	
39	AGRICOLE DI PREGIO			E104	
38	AGRICOLE PROVINCIALI			E103	
40	AGRICOLE LOCALI			E109	
41	BOSCO			E106	
42	PASCOLO			E107	
43	AREE IMPRODUTTIVE			E108	
44	STRADE PRIMA CATEGORIA ESISTENTI			F501	P1e
44	STRADE PRIMA CATEGORIA DI POTENZIAMENTO			F502	P1p
44	STDADAE PRIMA CATEGORIA DI PROGETTO			F503	P1n
44	STRADE SECONDA CATEGORIA ESISTENTI			F501	P2e
44	STRADE SECONDA CATEGORIA DI POTENZIAMENTO			F502	P2p
44	STDADAE SECONDA CATEGORIA DI PROGETTO			F503	P2n
44	STRADE TERZA CATEGORIA ESISTENTI			F501	P3e
44	STRADE TERZA CATEGORIA DI POTENZIAMENTO			F502	P3p
44	STRADE TERZA CATEGORIA DI PROGETTO			F503	P3n
44	STRADE QUARTA CATEGORIA ESISTENTI			F501	P4e
44	STRADE QUARTA CATEGORIA DI POTENZIAMENTO			F502	P4p
44	STRADE QUARTA CATEGORIA DI PROGETTO			F503	P4n
44	STRADE LOCALI ESISTENTI			F601	Le
44	STRADE LOCALI DI POTENZIAMENTO			F602	Lp
44	STRADE LOCALI DI			F603	Ln

	PROGETTO				
44	SVINCOLI DI PROGETTO			F424	
44	CICLOPEDONALI ESISTENTI			F420	
44	CICLOPEDONALI DI PROGETTO			F421	
46	FASCE DI RISPETTO STRADALI	St		G103	
47	FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI	Ci		G101	
48	FASCE DI RISPETTO DEPURATORI "A"	De		G109	
48	FASCE DI RISPETTO DEPURATORI "B"	De		G110	
49	FASCE DI RISPETTO LETTRODOTTO	Ei		G104	
50	FASCE DI RISPETTO METANODOTTI	Me		G105	
54bis	SITI INQUINATI (SITI DA BONIFICARE)			Z603	RN
56	AREA DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA (AREA DI PROTEZIONE FLUVIALE PUP)	Ac		Z312	
57	AREA DI PROTEZIONE DEI LAGHI	La		Z310	La
58	BIOTopo (RISERVA NATURALE PROVINCIALE)	Bi		Z316	RP
58	BIOTopo (RISERVA LOCALE)	Bi		Z317	RL
59	POZZI E SORGENTI NON RICOMPRESE NELLA CARTADELLE RISORSE IDRICHE	So		Z319	
59	SORGENTI SELEZIONATE	So		Z323	
59	POZZI SELEZIONATI	So		Z325	
60	SITO ARCHEOLOGICO	Ar		Z303	
61	AREA DI RISPETTO DEL CENTRO STORICO	St		Z305	
61bis	AREA A PARCO FLUVIALE	Pf			
62	AMBIENTALE ATTIVA				
66	PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI	G		Z501	PAG n°
66	PIANO ATTUATIVO A FINI SPECIALI	S		Z502	PS n°
66	PIANO DI RECUPERO	R		Z503	PR n°
66	PIANO DI LOTTIZZAZIONE	L		Z504	PL n°
66	COMPARTO EDIFICATORIO	CE		Z507	C n°

	PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO	I		Z505	PI n°
66	NORME SPECIALI (AREE CON SPECIFICO RIFERIMENTO NORMATIVO)				
66bis		NS		Z602	
acqua	CORSI D'ACQUA E LAGHI (LAGO)	L		Z101	
acqua	CORSI D'ACQUA E LAGHI (FIUME)	F		Z102	
acqua	CORSI D'ACQUA E LAGHI (TORRENTI- RII)	T		Z104	
acqua	CORSI D'ACQUA E LAGHI (CANALI- FITTE)	C		Z105	
	CONFINE COMUNALE			Z403	
	METANODOTTO			F445	
	ELETTRODOTTO			F444	
	AREA DI TUTELA AMBIENTALE			Z201	

Osservazione n.3.

Relativamente all'art. 37 delle norme di attuazione riguardante le "aree agricole" viene evidenziata :

- la confusione generata dalla previsione di una distanza degli edifici a destinazione non agricola pari a 100 m (comma 1 lett. b)) e la prescrizione di una distanza di 200 m dalle aree a destinazione non agricola (comma 1 lett a));
- l'inutilità dei commi 4 e 5 in quanto ripetono la normativa provinciale già richiamata al comma 7. Viene inoltre evidenziata l'incompatibilità rispetto all'art. 37 del PUP per la realizzazione di legnaie non pertinenziali alle abitazioni

PARERE P.A.T.:

"Art. 37-aree agricole- comma 1 lett. b): il comma potrebbe ingenerare confusione laddove prevede una distanza delle stalle dagli edifici a destinazione non agricola pari a 100 m, mentre la lettera a) prescrive una distanza di 200 m dalle aree a destinazione non agricola;

Art. 37 -aree agricole- commi 4 e 5: regolano la realizzazione di piccoli manufatti da parte di soggetti non esercitanti professionalmente l'attività agricola. I commi appaiono inutili in quanto ripetono la normativa provinciale in materia, correttamente ed esplicitamente richiamata al successivo comma 7. la realizzazione di legnaie non pertinenziali alle abitazioni è comunque incompatibile con la disciplina di cui all'art. 37 del PUP, che non le prevede.""

CONTRODEDUZIONI:

Relativamente al comma 1, l'introduzione della lettera b), riguarda un adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione rispetto a quanto già previsto dal Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Arco. La previsione normativa, risulta quindi essere già consolidata da tempo e, fino ad oggi, non ha comportato nessuna tipologia di malinteso. Risulta chiara, con la previsione di due differenti fasce di rispetto, la volontà di tutelare le zone residenziali realizzate e quelle in previsione. Si intende inoltre proteggere gli edifici isolanti esistenti con funzione residenziale che si collocano in zone non specificatamente destinate all'insediamento. Si ritiene pertanto corretto mantenere le indicazioni fornite dall'art. 37 comma 1 lett. b).

Per quanto riguarda i commi 4, 5 e 7 si prende atto delle richieste della PAT, stralciando la possibilità di realizzazione legnaie non pertinenziali da parte di soggetti non esercitanti professionalmente l'attività agricola e riorganizzando la struttura dell'articolo al fine di non creare ridondanza.

CONCLUSIONI:

Alla luce di quanto precedentemente esposto, l'articolo 37 – aree agricole- viene così modificato:

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT Testo adeguato Testo eliminato
ART. 37 - AREE AGRICOLE <p>1. Per le zone E1, E2 ed E3 valgono le seguenti disposizioni generali: Fatte salve le norme specifiche di zona, nelle zone agricole, per la costruzione dei manufatti si dovranno</p>	ART. 37 - AREE AGRICOLE <p>1. Per le zone E1, E2 ed E3 valgono le seguenti disposizioni generali: Fatte salve le norme specifiche di zona, nelle zone agricole, per la costruzione dei manufatti si dovranno</p>

<p>rispettare le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). le stalle dovranno essere localizzate su aree distanti almeno ml. 200 dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature turistiche; b). tutte le nuove stalle dovranno essere dotate di concimaia. Stalle e concimaie dovranno distare non meno di ml. 100 dagli edifici con destinazione non agricola, esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con le stesse. Le concimaie devono avere una distanza non minore di ml. 30 dalle strade statali e provinciali; c). per le distanze da pozzi e sorgenti vale quanto precisato nei relativi articoli. <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p> <p>4. Nelle aree agricole E1, E2 ed E3 sono realizzabili strutture accessorie, di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione dei fondi e alla manutenzione ambientale, quali depositi attrezzi, tettoie, legnaie non pertinenziali alle abitazioni, secondo le tipologie descritte negli schemi compositivi allegati, del volume massimo di 30 mc. e superficie coperta massima di 12 mq. Per la realizzazione dei suddetti manufatti è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato su cui realizzare l'intervento non inferiore a 1000 mq. per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole e a 5000 mq. per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 3 della D.P.P. 8-40/Leg. di data 8 marzo 2010.</p>	<p>rispettare le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le stalle e i frantoi dovranno essere localizzate su aree distanti almeno ml. 200 dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature turistiche; b) tutte le nuove stalle dovranno essere dotate di concimaia. Stalle e concimaie dovranno distare non meno di ml. 100 dagli edifici con destinazione non agricola, esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con le stesse. Le concimaie devono avere una distanza non minore di ml. 30 dalle strade statali e provinciali; c) per le distanze da pozzi e sorgenti vale quanto precisato nei relativi articoli. <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p> <p>4. Nelle aree agricole E1, E2 ed E3 sono realizzabili strutture accessorie, di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione dei fondi e alla manutenzione ambientale, quali depositi attrezzi, tettoie, legnaie non pertinenziali alle abitazioni, secondo le tipologie descritte negli schemi compositivi allegati, del volume massimo di 30 mc. e superficie coperta massima di 12 mq. Per la realizzazione dei suddetti manufatti è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato su cui realizzare l'intervento non inferiore a 1000 mq. per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole e a 5000 mq. per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 3 della D.P.P. 8-40/Leg. di data 8 marzo 2010.</p>
<p>SCHEMI COMPOSITIVI – ALLEGATO 6</p> <p>5. Nelle aree agricole E1, E2 e E3 è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento, dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo, nonché alle esigenze delle specie allevate, con un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro e una consistenza minima di 1 UBA. Nel caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta è di 35 mq. e il volume massimo realizzabile è di 100 mc., al netto delle concimaie. Negli altri casi i limiti dimensionali sono quelli di cui al precedente comma 4.</p> <p>6. È altresì ammessa la collocazione di cisterne funzionali alla raccolta delle acque meteoriche, nel</p>	<p>SCHEMI COMPOSITIVI – ALLEGATO 6</p> <p>5. Nelle aree agricole E1, E2 e E3 è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento, dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo, nonché alle esigenze delle specie allevate, con un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro e una consistenza minima di 1 UBA. Nel caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta è di 35 mq. e il volume massimo realizzabile è di 100 mc., al netto delle concimaie. Negli altri casi i limiti dimensionali sono quelli di cui al precedente comma 4.</p> <p>6. 4. È altresì ammessa la collocazione di cisterne funzionali alla raccolta delle acque meteoriche, nel</p>

<p>rispetto della dimensione massima di mc. 1 (capacità netta del serbatoio) ogni mq. 500 di superficie con destinazione agricola, a bosco e a pascolo E1, E2, ed E3 (al netto delle aree corrispondenti al sedime di eventuali edifici esistenti ricompresi e regolarmente accatastati), completamente interrate o internamente ai terrazzamenti esistenti o alle balze naturali del terreno.</p> <p>7. Nel rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti è quindi consentita la costruzione di un deposito attrezzi oppure di una tettoia, o di una legnaia non pertinenziale o di una piccola struttura di allevamento, non ammettendo la realizzazione di più d'una struttura accessoria nell'ambito della medesima superficie accorpata a prescindere dalla sua estensione. La realizzazione delle strutture di cui sopra dovrà rispettare le condizioni stabilite dai commi 1 e 3 dell'art. 3 del D.P.P. 8-40/Leg. di data 8.03.2010. La destinazione d'uso delle stesse non può essere mutata.</p> <p>8. omissis</p> <p>9. omissis</p>	<p>rispetto della dimensione massima di mc. 1 (capacità netta del serbatoio) ogni mq. 500 di superficie con destinazione agricola, a bosco e a pascolo E1, E2, ed E3 (al netto delle aree corrispondenti al sedime di eventuali edifici esistenti ricompresi e regolarmente accatastati), completamente interrate o internamente ai terrazzamenti esistenti o alle balze naturali del terreno.</p> <p>7. 5. Nel rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti stabilito dall'art. 3 del D.P.P. 8-40/Leg. di data 8.03.2010, è quindi consentita la costruzione di un deposito attrezzi oppure di una tettoia, o di una legnaia non pertinenziale o di una piccola struttura di allevamento, non ammettendo la realizzazione di più d'una struttura accessoria nell'ambito della medesima superficie accorpata a prescindere dalla sua estensione. La realizzazione delle strutture di cui sopra dovrà rispettare le condizioni stabilite dai commi 1 e 3 dell'art. 3 del D.P.P. 8-40/Leg. di data 8.03.2010. La destinazione d'uso delle stesse non può essere mutata. Tali strutture, ad esclusione di quelle destinate all'allevamento, dovranno essere realizzate nel rispetto degli schemi compositivi di cui all'ALLEGATO 6</p> <p>8.6. omissis</p> <p>9.7. omissis</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osservazione n.4.

Relativamente all'art. 38 delle norme di attuazione riguardante le "aree agricole di interesse provinciale" e l'art. 39 "aree agricole di pregio", viene rilevata la necessità di dettagliare i requisiti soggettivi richiesti ai proponenti nuove iniziative, con particolare riguardo a quelli dimostranti l'esercizio dell'attività agricola in maniera professionale.

PARERE P.A.T.:

"...omissis...Art. 38 aree agricole di interesse provinciale -comma 2: ripete quanto previsto dall'art. 37 comma 3, delle norme di attuazione del PUP. Il Piano regolatore dovrebbe però dettagliare in maniera esplicita i requisiti soggettivi richiesti ai proponenti nuove iniziative, con particolare riguardo a quelli dimostranti l'esercizio dell'attività agricola in maniera professionale.

..omissis.. Art. 39-aree agricole di pregio. Anche questo articolo non indica i requisiti soggettivi richiesti ai proponenti nuove iniziative. "

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto della richiesta avanzata dalla P.A.T.

CONCLUSIONI:

A livello normativo si procede alla integrazione dell'art. 38 comma 2 specificando i requisiti soggettivi richiesti ai proponenti nuove iniziative. Non viene invece modificato l'articolo 39 il quale, al comma 3, rimanda a quanto specificato nell'articolo sopra citato.

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT Testo adeguato Testo eliminato
ART. 38 - E1) aree AGRICOLE DI INTERESSE PROVINCIALE <ul style="list-style-type: none"> 1. omissis 2. Nelle aree agricole di cui al presente articolo, possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. 3. omissis 	ART. 38 - E1) aree AGRICOLE DI INTERESSE PROVINCIALE <ul style="list-style-type: none"> 1. omissis 2. Nelle aree agricole di cui al presente articolo, possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti, strutture e infrastrutture esercitate professionalmente, da soggetti iscritti all'APIA sezione I e II con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. 3. omissis

Osservazione n.5.

Si evidenzia che nelle norme di attuazione del PUP, non è richiesto il parere del Comitato per gli interventi in aree agricole nel caso di realizzazione di serre, tunnel permanenti e tunnel temporanei così come invece è previsto dall'art. 38 comma 3 delle norme di attuazione del PRG riguardante le "aree agricole di interesse provinciale".

PARERE P.A.T.:

"...omissis...Art. 38 aree agricole di interesse provinciale- comma 3: assoggetta al parere del Comitato per gli interventi in aree agricole di cui all'art. 62, comma 9, della L.P. 1/2008 anche la realizzazione di serre, tunnel permanenti e temporanei. Si evidenzia che nelle aree agricole di cui all'art. 37 delle norme di attuazione del PUP il parere del Comitato non è richiesto per interventi di questo tipo.".

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto delle richieste avanzate e si modificano gli articoli 38 e 39 delle NTA del PRG sulla base delle indicazioni della Provincia Autonoma di Trento. In fase di seconda adozione, gli uffici tecnici evidenziano la necessità di chiarire quanto disposto dall'art. 39 comma 5. Nello specifico, quanto introdotto con tale variante ovvero "Nelle aree di cui al presente articolo la superficie minima di intervento è di mq 3000" è da considerarsi in esclusione dei casi relativi ad edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola (residenziale) e pertanto si ritiene indispensabile, ai fini di una corretta interpretazione della norma, integrare l'art. 39, comma 5, come di seguito specificato.

CONCLUSIONI:

Si procede con la modifica dell'articolo 38 "Aree agricole di interesse provinciale" stralciando la necessità di richiesta del parere favorevole da parte del Comitato per gli interventi in aree agricole nel caso di realizzazione, a scopo agronomico, di serre, tunnel permanenti e tunnel temporanei. Si integra, inoltre l'art. 39 "Aree agricole di pregio" prevedendo la necessità di parere favorevole da parte del Comitato per la realizzazione in tali aree di serre a scopo agronomico, tunnel permanenti o temporanei. Si procede inoltre all'integrazione dell'art. 39 comma 5 sulla base di quanto sopra specificato.

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT
ART. 38 - E1) aree AGRICOLE DI INTERESSE PROVINCIALE <ul style="list-style-type: none"> 1. omissis 2. omissis 3. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui all'art. 37 comma 5 lettera d) del PUP, sono ammessi, inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale; - la realizzazione di impianti per il recupero e 	Testo adeguato Testo eliminato ART. 38 - E1) aree AGRICOLE DI INTERESSE PROVINCIALE <ul style="list-style-type: none"> 1. omissis 2. omissis 3. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui all'art. 37 comma 5 lettera d) del PUP, sono ammessi, inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale; - la realizzazione di impianti per il recupero e

<p>trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di maneggi; - l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili; - la realizzazione, a scopo agronomico, di serre propriamente dette, tunnel permanenti e tunnel temporanei. <p>4. omissis</p>	<p>trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di maneggi; - l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili; - la realizzazione, a scopo agronomico, di serre propriamente dette, tunnel permanenti e tunnel temporanei. <p>4. omissis</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT
<p>ART. 39 – E2) AREE AGRICOLE DI PREGIO</p> <p>1. omissis</p> <p>2. omissis</p> <p>3. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edili. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui all'art. 37 comma 5 lettera d) del PUP e' fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 38, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso altresì il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.</p> <p>Limitatamente all'attività vivaistica, nell'ambito della sede del centro aziendale, è altresì ammesso l'insediamento della tipologia dimensionale degli esercizi di vicinato per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti accessori a quelli di cui al periodo precedente.</p> <p>4. omissis</p> <p>5. Per gli interventi di cui al comma 3 e per gli interventi sui fabbricati esistenti trova applicazione l'art. 38 commi 8 (lettere da b) a g.), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Nelle aree di cui al presente articolo la superficie minima di intervento è di mq. 3.000.</p>	<p>Testo adeguato Testo eliminato</p> <p>ART. 39 – E2) AREE AGRICOLE DI PREGIO</p> <p>1. omissis</p> <p>2. omissis</p> <p>3. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edili. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui all'art. 37 comma 5 lettera d) del PUP e' fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 38 la realizzazione a scopo agronomico di serre propriamente dette, tunnel permanenti e temporanei e gli interventi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 37 se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso altresì il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.</p> <p>Limitatamente all'attività vivaistica, nell'ambito della sede del centro aziendale, è altresì ammesso l'insediamento della tipologia dimensionale degli esercizi di vicinato per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti accessori a quelli di cui al periodo precedente.</p> <p>4. omissis</p> <p>5. Per gli interventi di cui al comma 3 e per gli interventi sui fabbricati esistenti trova applicazione l'art. 38 commi 8 (lettere da b) a g.), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Nelle aree di cui al presente articolo la superficie minima di intervento è di mq. 3.000. ad esclusione dei casi relativi ad edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola.</p>

Osservazione n.6.

Parere negativo relativamente alla realizzazione di frantoi in area agricola, se proposti da soggetti che non svolgono professionalmente attività agricola (art. 40 comma 2 delle norme di attuazione riguardante le "aree agricole di interesse locale").

PARERE P.A.T.:

"omissis...Art. 40 -aree agricole di interesse locale - comma 2: ammette "la realizzazione di frantoi anche da parte di soggetti che non esercitano professionalmente attività produttive agricole". Nelle note viene data motivazione della norma, giustificandola al fine di "consentire l'insediamento di frantoi altrimenti considerati attività produttive e non agricole". Pare quindi di capire che l'autorizzazione alla realizzazione di un frantoio in area agricola viene proposta al fine di acquisire all'attività di molitura delle olive la natura di attività agricola. Le cose non stanno palesemente così. La natura agricola dell'attività svolta risiede nelle caratteristiche stesse dell'attività e nella sua rispondenza a quanto disposto dall'art. 2135 del Codice Civile, ma non dalla destinazione urbanistica delle aree in cui essa va ad insediarsi, è infatti evidente che lo svolgimento di attività agricola è il primo requisito che permette il suo insediamento in area agricola, mentre non è vero il contrario. La gestione di un frantoio, se svincolata dalla coltivazione dell'olivo, non si configura nemmeno quale attività connessa ai sensi del medesimo art. 2135 e ricade più propriamente nel campo delle attività commerciali. Si esprime pertanto parere negativo alla realizzazione di frantoi in area agricola, se proposti da soggetti che non svolgono professionalmente attività agricola "

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto dell'osservazione avanzata dalla P.A.T. e si procede con l'adeguamento della norma.

CONCLUSIONI:

Alla luce di quanto sopra, l'art 40 "Aree agricole di interesse locale" viene modificato mediante la cancellazione di parte del comma 2 stralciando l'ammissione della realizzazione di frantoi anche da parte di soggetti che non esercitano professionale attività produttive agricole.

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT
ART. 40 – E3) AREE AGRICOLE DI INTERESSE LOCALE <ul style="list-style-type: none"> 1. omissis 2. Nelle aree agricole di cui al presente articolo sono ammessi tutti gli interventi consentiti nelle aree agricole di cui agli artt. 38 e 39. Nelle aree di cui al presente articolo la superficie minima di intervento è di mq.1.500. E' inoltre ammessa la realizzazione di frantoi, anche da parte di soggetti che non esercitano professionalmente attività produttive agricole. 3. omissis 	ART. 40 – E3) AREE AGRICOLE DI INTERESSE LOCALE <ul style="list-style-type: none"> 1. omissis 2. Nelle aree agricole di cui al presente articolo sono ammessi tutti gli interventi consentiti nelle aree agricole di cui agli artt. 38 e 39. Nelle aree di cui al presente articolo la superficie minima di intervento è di mq.1.500. <p>E' inoltre ammessa la realizzazione di frantoi, anche da parte di soggetti che non esercitano professionalmente attività produttive agricole.</p>

Osservazione n.7.

Relativamente al recepimento delle aree agricole di pregio e dei relativi confini vengono evidenziate alcune situazioni non conformi ai criteri di delimitazione di cui all'art. 11, comma 4 delle norme di attuazione del PUP. In particolare appaiono eccessivamente ridotte le aree agricole di pregio poste a sud della cartiera e risulta non giustificata l'esclusione dalla perimetrazione delle aree agricole di pregio della p.f. 4519/11 in C.C. Arco e della p.f. 257/1 in C.C. Oltresarca. Viene inoltre rilevato un significativo ampliamento delle aree agricole di pregio, in riduzione della perimetrazione del centro storico di Arco ed in corrispondenza di vigenti previsioni a verde pubblico e servizi nell'area ad est di Chiarano.

PARERE P.A.T.:

"omissis...riguardo ai contenuti cartografici della variante si rileva quanto segue:
- [...] viene proposto un significativo ampliamento delle aree agricole di pregio, in riduzione della perimetrazione dell'insediamento storico, lungo i versanti della rocca di Arco, nonché in corrispondenza delle vigenti previsioni a verde pubblico e servizi, che interessano l'area posta a est dell'abitato di Chiarano: va conseguentemente dato atto che la perimetrazione proposta dalla variante al PRG in esame ha, in sede di approvazione della stessa, effetto di aggiornamento del nuovo PUP."

"omissis...in alcuni casi la trasposizione dell'area agricola di pregio sulla cartografia catastale ha portato ad a vere e proprie riduzioni dell'estensione delle stesse, non conformi ai criteri di delimitazioni di cui all'art. 11, comma 4, delle norme di attuazione del PUP, come richiamato dall'art. 37, comma 9. in particolare appaiono eccessivamente ridotte le aree agricole di pregio poste a sud della cartiera. Il fatto che in zona sia prevista la realizzazione della futura viabilità di collegamento con Loppio e Mori non giustifica in alcun modo la perimetrazione cartografica proposta. L'area agricola residua dopo l'eventuale realizzazione delle opere, ai sensi della cartografia del PUP, dovrà necessariamente essere soggetta al regime delle aree agricole di pregio. Non si ravvisano inoltre elementi sufficienti per giustificare l'esclusione della perimetrazione delle aree agricole di pregio della p.f. 4519/11 in C.C. Arco, che fa parte di un compendio coltivato a vigneto ben delimitato e la cui interruzione non pare compatibile con i criteri di delimitazione sopra citati.

Stessa osservazione per la p.f. 257/1 in C.C. Oltresarca "

CONTRODEDUZIONI:

Ai sensi dell'art. 48, comma 3 del P.U.P., si procede al ripristino delle destinazioni urbanistiche previste dal P.R.G. precedentemente alla variante in oggetto, confermando le destinazioni a verde pubblico, area per attrezzature pubbliche e di interesse provinciale As Pu (area ad est dell'abitato di Chiarano) e area centri storici (Arco).

Relativamente all'area a sud della cartiera, la perimetrazione delle aree di pregio deriva da quanto previsto dalle tavole del PUP consultate nelle fasi di redazione della variante in oggetto (a partire da maggio 2011). Si deduce che la nuova definizione delle aree di pregio si adeguia alla variante 11 del PRG di Arco, con la quale si prevedeva lo spostamento sul sedime di Via Sabbioni della viabilità in progetto definita a livello provinciale. Tale variante ha ottenuto parere positivo da parte del Servizio Urbanistica della P.A.T. ed ad oggi è in attesa di approvazione definitiva da parte della Giunta provinciale.

Rilevata quindi l'incoerenza della previsione proposta dalla variante in oggetto in

seguito ai successivi aggiornamenti del PUP, si procede con l'adeguamento alla situazione vigente del Piano Urbanistico Provinciale.

Per quanto riguarda la p.f. 4519/11 in C.C. Arco si prende atto dell'osservazione della P.A.T. e si adegua la cartografia del PRG a quella del PUP precisando che il PUP è definito su base aerofotogrammetria che in alcuni casi risulta essere di difficile sovrapposizione rispetto alla base cartografica catastale del PRG.

Relativamente alla p.f. 257/1 C.C. Oltresarca si prende atto dell'errore di sovrapposizione e si procede con la relativa correzione.


In seguito ai colloqui intercorsi con i funzionari della P.A.T. i quali, effettuando delle verifiche della variante adottata rispetto alla situazione delle aree agricole di pregio definite dal PUP, hanno rilevato delle discordanze, si procede inoltre ad adeguare la perimetrazione di tali situazioni.

In sede di seconda adozione della variante in oggetto si ritiene opportuno adeguare la cartografia anche relativamente all'intervenuta esecutività delle varianti 11 e 12 al PRG.

CONCLUSIONI:

Alla luce di quanto sopra, viene modificata la cartografia, riperimetrandone le aree agricole di pregio così come di seguito specificato:

-area a sud della cartiera:




In evidenza la nuova perimetrazione delle aree agricole di pregio

- relativamente alla p.f. 4519/11
- estratto del PUP




estratto del PRG



In evidenza la nuova perimetrazione delle aree agricole di pregio per la zona in oggetto.

- relativamente alla p.f. 257/1 C.C. Oltresarca
estratto del P.U.P.



estratto del P.R.G:



In evidenza la nuova 'area la cui destinazione sarà adeguata ad area agricola di pregio.

Si procede inoltre all'aggiornamento cartografico rispetto agli adeguamenti d'ufficio con rettifica delle previsioni del Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 34 comma 3 della L.P. 4 marzo 2008 n° 1 riguardanti l'avvenuta trasformazione delle aree boscate in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente area forestale. Nello specifico trattasi degli adeguamenti:
-adozione della Giunta Comunale con deliberazione n° 12 di data 1 febbraio 2011.
-adozione della Giunta Comunale con deliberazione n° 23 di data 28 febbraio 2012.


Deliberazione Giunta Comunale n° 12 di data 1 febbraio 2011

Adeguamento della cartografia vigente del PRG in seguito:


- all'avvenuta trasformazione della P.f. 2603/27 in località "Laghel" C.C Arco da area boscata ad area agricola di pregio in seguito deliberazione n. 135/07 DEL Servizio Foreste e Fauna della P.A.T, Ufficio distrettuale Forestale di Riva del Garda.



- all'avvenuta trasformazione delle pp.ff. 2583, 2584 in località "Laghel di sopra" C.C Arco da area boscata ad area agricola di pregio in seguito ad autorizzazione n. 178/07 DEL Servizio Foreste e Fauna della P.A.T, Ufficio distrettuale Forestale di Riva del Garda.




- all'avvenuta trasformazione delle PP.fF. 2723, 2724, 2727 in località "Mandrea" C.C romarzollo da area boschata ad area agricola di pregio in seguito ad autorizzazione n. 165/09 DEL Servizio Foreste e Fauna della P.A.T, Ufficio distrettuale Forestale di Riva del Garda.

**Deliberazione della Giunta Comunale n° 23 di data 28 febbraio 2012.****Adeguamento della cartografia vigente del PRG in seguito:**


-all'avvenuta trasformazione delle pp.ff. 1259, 1260, 1264, 1265 e parte della 1261 in c.c Arco, località "Crez'", da area boschata ad area agricola di pregio, in seguito a deliberazione n° 329 del comitato tecnico forestale della Provincia Autonoma di Trento con la quale e' stata autorizzata la trasformazione di coltura a scopo agrario dei terreni identificato con le pp.ff. 1259, 1260, 1261, 1262, 1264, 1265 in c.c. Arco.



-all'avvenuta trasformazione della p.f. 2698 in c.c Romarzollo in localita' "Palu'" da area boscata ad area agricola di pregio, in seguito ad autorizzazione n. 6/2006 di data 18 aprile 2006, prot. n. 512/0236- pos iv-1/2 del servizio foreste e fauna della P.A.T, ufficio distrettuale forestale di Riva del Garda.




- all'avvenuta trasformazione delle pp.ff. 1997, 1998/1, 1998/2 in C.C Romarzollo in localita' "Padaro" da area boscata ad area agricola di pregio, in seguito a deliberazione n° 114 della seduta di data 12 maggio 2005 e a deliberazione n° 111 della seduta di data 19 luglio 2007 del comitato tecnico forestale della Provincia Autonoma di Trento.




- all'avvenuta trasformazione delle pp.ff. 1048 e 1050/1 C.C Oltresarca da area boscata ad area agricola di pregio in seguito ad autorizzazione n. 21/08 di data 20 febbraio 2008, prot. n. 268/0236- pos IV-1/2 del servizio foreste e fauna della P.A.T., ufficio distrettuale forestale di Riva del Garda.



- all'avvenuta trasformazione delle pp.ff 2719/1 e 2822/31 C.C. Romarzollo in località "Padaro" da area boscata ad area agricola di pregio in seguito ad autorizzazione del servizio foreste e fauna di data 24 maggio 2011, protocollo S044-90/2011/312824/18.8/213/11.



- all'avvenuta trasformazione delle pp.ff. 2729/4, 2769/3 e parte della 2729/1 in C.C. Arco, localita' "Laghel" da area boscata ad area agricola di pregio in seguito ad autorizzazione del servizio foreste e fauna della P.A.T. ufficio distrettuale forestale di Riva del Garda, di data 7 dicembre 2011 protocollo S044-90/2011/720438/18.8/75-11.



Osservazione n.8, l'Ufficio Affari amministrativi della Provincia evidenzia che l'art. 5 delle norme tecniche di attuazione non riporta tutte le definizioni contenute nell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Provinciale n° 2023 di data 3 settembre 2010. Viene inoltre precisato che le serre sono considerate costruzioni a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 8-40/Leg di data 8 marzo 2010 e quindi soggette al rispetto delle distanze per esse stabilité. Nell'art. 5 comma 2b), la disciplina dei manufatti precari dovrebbe più opportunamente essere rinviate al regolamento provinciale. Si propone di integrare la definizione di "piano di spiccato" relativa all'art. 5 comma 1 Ibis con le specificazioni introdotte dall'art. 10, comma 1, lett c) del d.P.P. 18-50/leg del 13 luglio 2010.

PARERE P.A.T.:

"Riguardo alle modifiche normative adottate l'Ufficio Affari amministrativi della Provincia evidenzia le seguenti osservazioni:

Articolo 5 Indici urbanistici e definizioni varie. Non risultano riportate tutte le definizioni contenute nell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010. Al punto I.t (Distanze minime dai confini di proprietà) si precisa che le serre propriamente dette ai sensi dell'articolo 5 del D.P.P. 8-40 Leg di data 8 marzo 2010 sono costruzioni a tutti gli effetti e sono quindi soggette al rispetto delle distanze per esse stabilité.

...omissis...si segnalano inoltre le seguenti osservazioni:

-articolo 5, comma 2b): la disciplina dei manufatti precari dovrebbe più opportunamente essere rinviate al regolamento provinciale;

-articolo 5, comma 1 Ibis: si propone di integrare la definizione di piano di spiccato con le specificazioni introdotte nell'articolo 10, comma 1, lett. c) del d.P.P. 18-50 Leg del 13 luglio 2010, al fine di chiarire che nei piani attuativi "qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione planimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e delle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti".

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto dell'osservazione avanzata dalla P.A.T. e si procede con l'adeguamento dell'articolo 5, comma 11 bis. Per quanto riguarda le altre definizioni riportate dal d.P.P. 18-50 Leg del 13 luglio 2010 che non sono state riportate nell'art. 5, si precisa che le stesse non trovano applicazione all'interno dell'attuale regime normativo e, pertanto, si ritiene non necessario riportarle nelle Norme Tecniche di Attuazione.

Per quanto riguarda la precisazione avanzata dalla P.A.T. relativa all'art. 5 comma 2b), l'Amministrazione ha inteso predisporre una normativa più puntuale rispetto a quanto definito dal regolamento provinciale in materia che, comunque, viene richiamato all'interno del comma. Si ritiene pertanto di non variare l'impostazione del comma.

CONCLUSIONI:

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT Testo adeguato Testo eliminato
ART. 5 - INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI VARIE omissis	ART. 5 - INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI VARIE omissis
11 bis) PIANO DI SPICCATO: E' l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno naturale e/o esistente, o del terreno sistemato se a quota inferiore, o la superficie del terreno risultante dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato.	11 bis) PIANO DI SPICCATO: E' l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno naturale e/o esistente, o del terreno sistemato se a quota inferiore, o la superficie del terreno risultante dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato. Qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione planimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e delle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti
Omissis	omissis

2b) MANUFATTI PRECARI:

Sono manufatti precari i fabbricati la cui realizzazione non comporta una significativa e permanente trasformazione edilizia ed urbanistica dei luoghi e che soddisfano contestualmente due condizioni, una di carattere funzionale e l'altra di carattere strutturale.

- Condizione di carattere funzionale: il manufatto è obiettivamente destinato a soddisfare un bisogno realmente ed intrinsecamente momentaneo, per finalità specifiche e cronologicamente delimitate, indipendentemente dalla destinazione soggettivamente data dal costruttore.
- Condizione di carattere strutturale: il manufatto risulta facilmente rimovibile, non presentando rilevanti opere di ancoraggio al suolo ed essendo realizzato con materiali prefabbricati o comunque agevolmente smontabili.

Per la realizzazione delle opere precarie di cui al presente comma dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 25 del D.P.P. 18-50/Leg. di data 13.07.2010.

omissis

2b) MANUFATTI PRECARI:

Sono manufatti precari i fabbricati la cui realizzazione non comporta una significativa e permanente trasformazione edilizia ed urbanistica dei luoghi e che soddisfano contestualmente due condizioni, una di carattere funzionale e l'altra di carattere strutturale.

- Condizione di carattere funzionale: il manufatto è obiettivamente destinato a soddisfare un bisogno realmente ed intrinsecamente momentaneo, per finalità specifiche e cronologicamente delimitate, indipendentemente dalla destinazione soggettivamente data dal costruttore.
- Condizione di carattere strutturale: il manufatto risulta facilmente rimovibile, non presentando rilevanti opere di ancoraggio al suolo ed essendo realizzato con materiali prefabbricati o comunque agevolmente smontabili.

Per la realizzazione delle opere precarie di cui al presente comma dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 25 del D.P.P. 18-50/Leg. di data 13.07.2010.

omissis

Osservazione n.9. l'Ufficio Affari amministrativi della Provincia evidenzia che la variante non chiarisce lo schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal P.R.G. rispetto alla classificazione delle aree di cui al D.M. 1444/1968.

PARERE P.A.T.:

"Si rileva che non risulta nella variante lo schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal piano regolatore rispetto alla classificazione delle aree di cui al D.M. 1444/1968"

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto dell'osservazione e si precisa che durante la stesura della variante in oggetto, nel documento di raffronto non è stata erroneamente inserita la tabella di comparazione di cui sopra.

CONCLUSIONI:

Visto quanto sopra si procede riportando in coda all'art. 5 la

TABELLA DELLE DESTINAZIONI D'USO DI CUI AL TITOLO III DELLE N.T.A. DEL P.R.G.

Z.T.O. DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 1968, N. 1444 RICHIAMATE NELL'ALLEGATO	DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO DI CUI AL TITOLO III DELLE N.T.A. DEL P.R.G.	
	DESCRIZIONE AREE	ART. N.T.A.
z.t.o. A	<ul style="list-style-type: none"> → "AREE RESIDENZIALI NELL'AMBITO DEI CENTRI STORICI E MANUFATTI STORICI ISOLATI" 	ART. 11
z.t.o. B	<ul style="list-style-type: none"> → "AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE" → "AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE SPECIALI" → "AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO ESTENSIVE" → "AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO SEMIESTENSIVE" → "AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO INTENSIVE" 	ART. 12 ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16
z.t.o. D	<ul style="list-style-type: none"> → "AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE PROVINCIALE" → "AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE" → "AREE PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E BETONAGGIO" 	ART. 24 ART. 25 ART. 26

Osservazione n.10 le dotazioni minime di parcheggio per le attività commerciali al dettaglio devono fare riferimento ai parametri fissati dalla deliberazione della Giunta Provinciale n° 177/2011;

PARERE P.A.T.:

"...omissis...le dotazioni minime di parcheggio per le attività commerciali al dettaglio devono fare riferimento ai parametri fissati dalla Giunta provinciale con deliberazione n°177/2011".

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto dell'osservazione avanzata dalla P.A.T.

CONCLUSIONI:

Si adeguano le N.T.A rispetto a quanto richiesto adeguando l'art. 9 bis. Delle N.T.A., modificando la tabella delle dotazioni di cui all'allegato 4, relativamente al punto 5. *EDIFICI PER IL COMMERCIO* ed eliminando la tabella di cui all'allegato 5 "TABELLA DEGLI SPAZI MINIMI DI PARCHEGGIO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO" in quanto fa riferimento alla d.G.p n340 di data 16/02/2001 e ss.mm. e alla d.G.p. 5 luglio 2002, n. 1528.

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT
<p>ART. 9 bis - DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO (Transitorientemente, fino alla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione della G.P. prevista dall'art. 11 comma 1 della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e comunque fino al successivo adeguamento delle presenti NTA, il presente articolo dovrà essere letto ed interpretato alla luce della L.P. 17/2010 e della deliberazione della G.P. n. 177 di data 4 febbraio 2011.)</p> <p>1. Gli interventi di costruzione, ricostruzione, ampliamento di esercizi commerciali al dettaglio, nonché la trasformazione ad uso commerciale di edifici esistenti, devono prevedere spazi di parcheggio nella quantità minima stabilita dalle specifiche norme che regolano la materia, indicata nella tabella allegata.</p> <p>2. omissis.</p> <p>3. omissis</p> <p>4. omissis</p> <p>5. omissis</p> <p>6. omissis</p> <p>TABELLA DEGLI SPAZI MINIMI DI PARCHEGGIO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO – ALLEGATO 5 (Transitorientemente, fino alla data di pubblicazione sul</p>	<p>Testo adeguato Testo eliminato</p> <p>ART. 9 bis - DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO (Transitorientemente, fino alla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione della G.P. prevista dall'art. 11 comma 1 della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e comunque fino al successivo adeguamento delle presenti NTA, il presente articolo dovrà essere letto ed interpretato alla luce della L.P. 17/2010 e della deliberazione della G.P. n. 177 di data 4 febbraio 2011.)</p> <p>1. Gli interventi di costruzione, ricostruzione, ampliamento di esercizi commerciali al dettaglio, nonché la trasformazione ad uso commerciale di edifici esistenti, devono prevedere spazi di parcheggio nella quantità minima stabilita dalla deliberazione della Giunta Provinciale n°177/2011 e successive modifiche dalle specifiche norme che regolano la materia, indicata nella tabella allegata.</p> <p>2. omissis.</p> <p>3. omissis</p> <p>4. omissis</p> <p>5. omissis</p> <p>6. omissis</p> <p>TABELLA DEGLI SPAZI MINIMI DI PARCHEGGIO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO – ALLEGATO 5 (Transitorientemente, fino alla data di pubblicazione sul</p>

BUR della deliberazione della G.P. prevista dall'art. 11 comma 1 della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e comunque fino al successivo adeguamento delle presenti NTA, il presente articolo dovrà essere letto ed interpretato alla luce della L.P. 17/2010 e della deliberazione della G.P. n. 177 di data 4 febbraio 2011.)	BUR della deliberazione della G.P. prevista dall'art. 11 comma 1 della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e comunque fino al successivo adeguamento delle presenti NTA, il presente articolo dovrà essere letto ed interpretato alla luce della L.P. 17/2010 e della deliberazione della G.P. n. 177 di data 4 febbraio 2011.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norme variante 1° adozione

ALLEGATO 4

omissis	omissis
5. EDIFICI PER IL COMMERCIO:	
5a. AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI	Rinvio ad allegato Art. 9 bis: "TABELLA DEGLI SPAZI MINIMI DI PARCHEGGIO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO"(*)
5b. ALL'INGROSSO, MAGAZZINI E DEPOSITI	10% della superficie coperta + 5% della superficie lorda di tutti i piani escluso il piano terra
omissis	omissis

(*) (Transitoriamente, fino alla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione della G.P. prevista dall'art. 11 comma 1 della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e comunque fino al successivo adeguamento delle presenti NTA, il presente articolo dovrà essere letto ed interpretato alla luce della L.P. 17/2010 e della deliberazione della G.P. n. 177 di data 4 febbraio 2011.)

ALLEGATO 5

TABELLA DEGLI SPAZI MINIMI DI PARCHEGGIO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
(deliberazioni della Giunta provinciale 16 febbraio 2001, n. 340 ss. mm. e 5 luglio 2002, n. 1528)

	Dimensioni	Alimentari o miste	Non alimentari
ESERCIZI DI VICINATO	Fino a 150 mq	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	Più di 150 mq fino a 800 mq	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	Più di 800 mq fino a 1.500 mq	1 mq / 1 mq di sup. di vendita	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita
	Più di 1.500 mq fino a 3.000 mq	1 mq / 1 mq di sup. di vendita	1 mq / 1 mq di sup. di vendita
	Più di 3.000 mq	1,5 mq / 1 mq di sup. di vendita	1 mq / 1 mq di sup. di vendita
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA di cui all'art. 5, commi 9 e 10 anche se costituenti la fattispecie di cui all'art. 3, comma 5	Più di 800 mq	/	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita
CENTRI COMMERCIALI AL DETTAGLIO	Più di 800 mq	1,5 mq / 1 mq della sup. totale netta dell'insediamento*	
STRUTTURE EQUIPARATE	Fino a 3.000 mq	1 mq / 1 mq della sup. di vendita	
	Più di 3.000 mq	1,5 mq / 1 mq della sup. di vendita	

Ai sensi dell'art. 11, comma 12 della deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2001, n. 340 ss. mm., le norme di zona possono prevedere spazi di parcheggio inferiori per interventi di ampliamento e trasferimento di esercizi e di strutture di vendita esistenti. * risultante della somma delle superfici di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti

Norme modificate a seguito osservazioni PAT Testo adeguato Testo eliminato	
ALLEGATO 4	
omissis	omissis
5. EDIFICI PER IL COMMERCIO:	
5a. AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI	Rinvio ad allegato Art. 9 bis: "TABELLA DEGLI SPAZI MINIMI DI PARCHEGGIO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO" ^(*)
5b. ALL'INGROSSO, MAGAZZINI E DEPOSITI	10% della superficie coperta + 5% della superficie linda di tutti i piani escluso il piano terra
omissis	omissis
(*) (Transitoriamente, fino alla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione della G.P. prevista dall'art. 11 comma 1 della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e comunque fino al successivo adeguamento delle presenti NTA, il presente articolo dovrà essere letto ed interpretato alla luce della L.P. 17/2010 e della deliberazione della G.P. n. 177 di data 4 febbraio 2011.)	

ALLEGATO 5
TABELLA DEGLI SPAZI MINIMI DI PARCHEGGIO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

(deliberazioni della Giunta provinciale 16 febbraio 2001, n. 340 ss. mm. e 5 luglio 2002, n. 1528)

	Dimensioni		Alimentari o miste	Non-alimentari
ESERCIZI DI VICINATO	Fine-a	150 mq	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	Più di fine-a	150 mq - 800 mq	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	Più di fine-a	800 mq - 1.500 mq	1 mq / 1 mq di sup. di vendita	0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita
		1.500 mq - 3.000 mq	1 mq / 1 mq di sup. di vendita	1 mq / 1 mq di sup. di vendita
	Più di	3.000 mq	1,5 mq / 1 mq di sup. di vendita	1 mq / 1 mq di sup. di vendita
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA di cui all'art. 5, commi 9 e 10 anche se costituenti la fattispecie di cui all'art. 3, comma 5	Più di	800 mq		0,5 mq / 1 mq di sup. di vendita

CENTRI COMMERCIALI al dettaglio	Più di	800 mq	1,5 mq / 1 mq della sup. totale netta dell'insediamento*
STRUTTURE EQUIPARATE	Fino a	3.000 mq	1 mq / 1 mq della sup. di vendita
	Più di	3.000 mq	1,5 mq / 1 mq della sup. di vendita
Ai sensi dell'art. 11, comma 12 della deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2001, n. 340 ss. mm., le norme di zona possono prevedere spazi di parcheggio inferiori per interventi di ampliamento e trasferimento di esercizi e di strutture di vendita esistenti.			
* risultante della somma delle superfici di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti			

Osservazione n.11 nell'art. 23 deve essere chiarito l'obbligo di piano attuativo per gli interventi nelle aree produttive di livello provinciale di progetto. Va inoltre specificata la motivazione della non previsione della possibilità di realizzazione del secondo alloggio come definito dall'art. 38 del D.P.P. n° 18-50 Leg del 13 luglio 2010 ;

PARERE P.A.T.:

"...omissis...articolo 23: va chiarito l'obbligo di piano attuativo per gli interventi nelle aree produttive di livello provinciale di progetto. La possibilità di realizzare il secondo alloggio, nei casi previsti dall'articolo 38 del d.P.P. n.18-50/Leg del 13 luglio 2010 non risulta contemplato dalle norme di attuazione del PRG e va chiarito se si tratta di una espressa volontà o di un semplice rinvio alla norma provinciale".

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto dell'osservazione avanzata dalla P.A.T. e si precisa che l'area produttiva di progetto individuata dalla cartografia del P.U.P. "Sistema insediativo e reti infrastrutturali", risulta ad oggi completata e, pertanto rientra nelle aree produttive esistenti. Inoltre si ribadisce la volontà dell'amministrazione di mantenere un unico alloggio nelle zone produttive.

CONCLUSIONI:

Premesso quanto sopra, si ritiene di non modificare l'articolo 23, in quanto ad oggi non esistono più sul territorio di Arco aree identificate come "Aree produttive di progetto", mentre si introduce un ulteriore comma all'art. 23 al fine di specificare la volontà di mantenere una disciplina più restrittiva rispetto alla normativa provinciale.

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT
<p>ART. 23 - AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE</p> <p>1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. omissis</p>	<p>Testo adeguato Testo eliminato</p> <p>ART. 23 - AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE</p> <p>1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. omissis</p> <p>5. Per quanto attiene la possibilità di realizzare un ulteriore unità abitativa nel limite di 400 mc al fine di definire la continuità gestionale, come previsto dall'art. 38 del D.P.P. n° 18-50/Leg dd. 13.07.2010 e come modificato con l'art. 9 del DPP. N° 14-72/Leg dd 13.09.2011, si evidenzia che il Comune intende mantenere una disciplina più restrittiva come previsto ai successivi art. 24 comma 5 ed art. 25 comma 2.</p>

Osservazione n.12. riguardo all'art. 31 comma 4, relativamente alla possibilità di ammettere nelle aree per attrezzature pubbliche anche attività di cui all'articolo 10 comma 3 nel limite del 35 % del volume ammesso, viene rilevata eccessiva tale percentuale rispetto alle finalità della zona ed alla valenza di standard urbanistico. Viene inoltre precisato che tali attività devono essere realizzate contestualmente all'attrezzatura pubblica prevista.

PARERE P.A.T.:

"...omissis...articolo 31, comma 4: riguardo alla possibilità di ammettere nelle aree per attrezzature pubbliche anche attività di cui all'articolo 10, comma 3 nel limite del 35 % del volume ammesso, risulta eccessiva rispetto alle finalità della zona per attrezzatura ed alla sua valenza di standard urbanistico; va in ogni caso specificato che tali attività devono essere realizzate contestualmente all'attrezzatura pubblica prevista."

CONTRODEDUZIONI:

La possibilità di utilizzare la percentuale del 35 % al fine di realizzare interventi di cui all'articolo 10 comma 3, è stata dettata dalla volontà dell'Amministrazione di far partecipare i privati alla realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse generale. Come meglio illustrato nella controdeduzione all'**osservazione 10.9** avanzata durante il periodo di deposito, al fine di rendere più chiaro quanto proposto nella stesura di prima adozione e ribadendo la volontà iniziale, si è proceduto alla modifica del comma 3 nel seguente modo:

"previa convenzione con il comune, con la quale i privati si impegnano a cedere gratuitamente, secondo l'esigenza e l'interesse pubblico definiti dall'Amministrazione, parte degli spazi ad uso diverso da quello di interesse pubblico o a realizzare opere di pubblica utilità nelle modalità che saranno definite nella convenzione stessa"

Inoltre viene modificato anche il comma 5 il quale specifica: "il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di nuovi volumi o di modifica delle destinazioni in essere, con particolare riferimento alle destinazioni ammissibili dal precedente comma 4, dovranno essere precedute dalla stipula di un'apposita convenzione con l'Amministrazione comunale con cui vengano definiti i parametri dimensionali e temporali dell'accordo e gli impegni fra le parti."

Quanto sopra si intende nell'ottica di attuare tali interventi con concessioni (che riguardano l'intero ambito) convenzionate, pertanto un'unica concessione che riguarda sia l'intervento privato che l'intervento pubblico.

CONCLUSIONI:

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che quanto richiesto sia sufficientemente garantito dalla normativa così come esplicitata e modificata in sede di seconda adozione.

Osservazione n.13 nell'art. 38 comma 1 va chiarita la prevalenza delle disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 del PUP, relativamente alle aree agricole e alle aree agricole di pregio, a meno delle specificazioni più restrittive contenute nel medesimo articolo.

PARERE P.A.T.:

"...omissis...articolo 38: al comma 1 va chiarita la prevalenza delle disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 delle norme del PUP, relativamente alle aree agricole e alle aree agricole di pregio, a meno delle specificazioni più restrittive, contenute nel medesimo articolo."

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto dell'osservazione avanzata dalla P.A.T.

CONCLUSIONI:

Si procede con l'adeguamento dell'articolo 37- aree agricole, specificando quanto suggerito dalla P.A.T. relativamente alle aree agricole di pregio ed aree agricole di interesse provinciale.

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT
<p>ART. 37 - AREE AGRICOLE</p> <p>1. Per le zone E1, E2 ed E3 valgono le seguenti disposizioni generali: Fatte salve le norme specifiche di zona, nelle zone agricole, per la costruzione dei manufatti si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). le stalle dovranno essere localizzate su aree distanti almeno ml. 200 dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature turistiche; b). tutte le nuove stalle dovranno essere dotate di concimaia. Stalle e concimaie dovranno distare non meno di ml. 100 dagli edifici con destinazione non agricola, esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con le stesse. Le concimaie devono avere una distanza non minore di ml. 30 dalle strade statali e provinciali; c). per le distanze da pozzi e sorgenti vale quanto precisato nei relativi articoli. <p>2. I proprietari devono assicurare la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e quant'altro può deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la qualità ambientale.</p>	<p>ART. 37 - AREE AGRICOLE</p> <p>Testo adeguato Testo eliminato</p> <p>1. Per le zone E1, E2 (arie agricole di interesse provinciale ed aree agricole di pregio) a meno di specificazioni più restrittive previste dalle presenti norme, prevalgono le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 del PUP.</p> <p>2. Per le zone E1, E2 ed E3 valgono le seguenti disposizioni generali: Fatte salve le norme specifiche di zona, nelle zone agricole, per la costruzione dei manufatti si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). le stalle dovranno essere localizzate su aree distanti almeno ml. 200 dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature turistiche; b). tutte le nuove stalle dovranno essere dotate di concimaia. Stalle e concimaie dovranno distare non meno di ml. 100 dagli edifici con destinazione non agricola, esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con le stesse. Le concimaie devono avere una distanza non minore di ml. 30 dalle strade statali e provinciali; c). per le distanze da pozzi e sorgenti vale quanto precisato nei relativi articoli. <p>3. I proprietari devono assicurare la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e quant'altro può deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la qualità</p>

Il Sindaco provvede con ordinanza a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.

3. Le recinzioni sono vietate, per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate.

4. Nelle aree agricole E1, E2 ed E3 sono realizzabili strutture accessorie, di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione dei fondi e alla manutenzione ambientale, quali depositi attrezzi, tettoie, legnai e non pertinenziali alle abitazioni, secondo le tipologie descritte negli schemi compositivi allegati, del volume massimo di 30 mc. e superficie coperta massima di 12 mq..

Per la realizzazione dei suddetti manufatti è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato su cui realizzare l'intervento non inferiore a 1000 mq. per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole e a 5000 mq. per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 3 della D.P.P. 8-40/Leg. di data 8 marzo 2010.

SCHEMI COMPOSITIVI – ALLEGATO 6

5. Nelle aree agricole E1, E2 e E3 è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento, dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo, nonché alle esigenze delle specie allevate, con un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro e una consistenza minima di 1 UBA.

Nel caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta è di 35 mq. e il volume massimo realizzabile è di 100 mc., al netto delle concime.

Negli altri casi i limiti dimensionali sono quelli di cui al precedente comma 4.

6. È altresì ammessa la collocazione di cisterne funzionali alla raccolta delle acque meteoriche, nel rispetto della dimensione massima di mc. 1 (capacità netta del serbatoio) ogni mq. 500 di superficie con destinazione agricola, a bosco e a pascolo E1, E2, ed E3 (al netto delle aree corrispondenti al sedime di eventuali edifici esistenti ricompresi e regolarmente accatastati), completamente interrate o internamente ai terrazzamenti esistenti o alle balze naturali del terreno.

ambientale.

Il Sindaco provvede con ordinanza a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.

3. 4. Le recinzioni sono vietate, per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate.

4. 5. Nelle aree agricole E1, E2 ed E3 sono realizzabili strutture accessorie, di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione dei fondi e alla manutenzione ambientale, quali depositi attrezzi, tettoie, legnai e non pertinenziali alle abitazioni, secondo le tipologie descritte negli schemi compositivi allegati, del volume massimo di 30 mc. e superficie coperta massima di 12 mq..

Per la realizzazione dei suddetti manufatti è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato su cui realizzare l'intervento non inferiore a 1000 mq. per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole e a 5000 mq. per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 3 della D.P.P. 8-40/Leg. di data 8 marzo 2010.

SCHEMI COMPOSITIVI – ALLEGATO 6

5. 6. Nelle aree agricole E1, E2 e E3 è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento, dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo, nonché alle esigenze delle specie allevate, con un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro e una consistenza minima di 1 UBA.

Nel caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta è di 35 mq. e il volume massimo realizzabile è di 100 mc., al netto delle concime.

Negli altri casi i limiti dimensionali sono quelli di cui al precedente comma 4.

6. 7. È altresì ammessa la collocazione di cisterne funzionali alla raccolta delle acque meteoriche, nel rispetto della dimensione massima di mc. 1 (capacità netta del serbatoio) ogni mq. 500 di superficie con destinazione agricola, a bosco e a pascolo E1, E2, ed E3 (al netto delle aree corrispondenti al sedime di eventuali edifici esistenti ricompresi e regolarmente accatastati), completamente interrate o internamente ai terrazzamenti esistenti o alle balze naturali del terreno.

<p>7.Nel rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti è quindi consentita la costruzione di un deposito attrezzi oppure di una tettoia, o di una legnaia non pertinenziale o di una piccola struttura di allevamento, non ammettendo la realizzazione di più d'una struttura accessoria nell'ambito della medesima superficie accorpata a prescindere dalla sua estensione.</p> <p>La realizzazione delle strutture di cui sopra dovrà rispettare le condizioni stabilite dai commi 1 e 3 dell'art. 3 del D.P.P. 8-40/Leg. di data 8.03.2010.</p> <p>La destinazione d'uso delle stesse non può essere mutata.</p> <p>8.Le strutture accessorie di cui sopra devono essere collocate nella posizione più defilata rispetto alle visuali paesaggistiche.</p> <p>Nel caso in cui siano presenti terrazzamenti o balze naturali del terreno, l'allestimento deve avvenire in continuazione o in aderenza delle murature esistenti, riprendendone possibilmente i materiali costruttivi, nonché nelle vicinanze dei dislivelli naturali; i depositi attrezzi possono inoltre essere realizzati internamente ai terrazzamenti esistenti o alle balze del terreno, quindi in posizione interrata, lasciando libero il solo fronte formato dal nuovo muro di contenimento, nel rispetto delle tipologie descritte negli schemi compositivi allegati.</p> <p>9.La realizzazione di interventi connessi alla sicurezza del territorio, finalizzati al settore delle calamità pubbliche, è consentita, purché gli stessi risultino finalizzati al pubblico interesse.</p>	<p>7. 8.Nel rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti è quindi consentita la costruzione di un deposito attrezzi oppure di una tettoia, o di una legnaia non pertinenziale o di una piccola struttura di allevamento, non ammettendo la realizzazione di più d'una struttura accessoria nell'ambito della medesima superficie accorpata a prescindere dalla sua estensione.</p> <p>La realizzazione delle strutture di cui sopra dovrà rispettare le condizioni stabilite dai commi 1 e 3 dell'art. 3 del D.P.P. 8-40/Leg. di data 8.03.2010.</p> <p>La destinazione d'uso delle stesse non può essere mutata.</p> <p>8. 9.Le strutture accessorie di cui sopra devono essere collocate nella posizione più defilata rispetto alle visuali paesaggistiche.</p> <p>Nel caso in cui siano presenti terrazzamenti o balze naturali del terreno, l'allestimento deve avvenire in continuazione o in aderenza delle murature esistenti, riprendendone possibilmente i materiali costruttivi, nonché nelle vicinanze dei dislivelli naturali; i depositi attrezzi possono inoltre essere realizzati internamente ai terrazzamenti esistenti o alle balze del terreno, quindi in posizione interrata, lasciando libero il solo fronte formato dal nuovo muro di contenimento, nel rispetto delle tipologie descritte negli schemi compositivi allegati.</p> <p>9.10.La realizzazione di interventi connessi alla sicurezza del territorio, finalizzati al settore delle calamità pubbliche, è consentita, purché gli stessi risultino finalizzati al pubblico interesse.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osservazione n.14. si richiede la modifica di quanto previsto dall'articolo 41 commi 3 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Arco in quanto gli interventi previsti per gli edifici esistenti nelle aree a bosco non trovano riscontro rispetto all'articolo 40 delle Norme di Attuazione del PUP.

PARERE P.A.T.:

"...omissis...articolo 41, commi 3-4: quanto ammesso dal PRG del Comune di Arco sugli edifici esistenti nelle aree a bosco non trova riscontro rispetto all'articolo 40 delle norme di attuazione del nuovo PUP; se ne richiede quindi la modifica"

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto dell'osservazione avanzata dalla P.A.T.

CONCLUSIONI:

Si procede con l'adeguamento dell'articolo 41 commi 3 e 4

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT
<p>ART. 41 - E4) AREE A BOSCO</p> <p>1. omissis</p> <p>2. omissi</p> <p>3. Sugli edifici esistenti alla data 24.07.1997, non individuati come insediamenti storici, sono ammesse tutte le categorie d'intervento fino alla sostituzione edilizia e l'ampliamento del volume emergente, nella misura massima del 15%, a condizione che l'intervento preveda la riqualificazione formale dell'intero edificio. Non è ammessa la costruzione di parcheggi interrati. L'ampliamento del volume emergente è elevato al 20% per le malghe collettive ed i rifugi classificati "alpini" o "escursionistici". All'interno dei rifugi è consentita la vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti.</p> <p>4. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • altezza massima fabbricato ml. 6.00; • distanza dai confini: vedi art. 5; • distanza dai fabbricati: vedi art. 5; • distanza dalle strade: vedi art. 5; • distanze delle sopraelevazioni: vedi art. 5. <p>In tali aree, in presenza di edifici isolati privi di un'alternativa e più consona forma di approvvigionamento idrico e/o di aree ad uso agricolo coltivate, interne all'ambito a bosco, è</p>	<p>Testo adeguato Testo eliminato</p> <p>ART. 41 - E4) AREE A BOSCO</p> <p>1. omissis</p> <p>2. omissis</p> <p><i>3. Sugli edifici esistenti alla data 24.07.1997, non individuati come insediamenti storici, sono ammesse tutte le categorie d'intervento fino alla sostituzione edilizia e l'ampliamento del volume emergente, nella misura massima del 15%, a condizione che l'intervento preveda la riqualificazione formale dell'intero edificio. Non è ammessa la costruzione di parcheggi interrati. L'ampliamento del volume emergente è elevato al 20% per le malghe collettive ed i rifugi classificati "alpini" o "escursionistici". All'interno dei rifugi è consentita la vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti.</i></p> <p><i>4. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • altezza massima fabbricato ml. 6.00; • distanza dai confini: vedi art. 5; • distanza dai fabbricati: vedi art. 5; • distanza dalle strade: vedi art. 5; • distanze delle sopraelevazioni: vedi art. 5. <p><i>In tali aree, in presenza di edifici isolati privi di un'alternativa e più consona forma di approvvigionamento idrico e/o di aree ad uso agricolo coltivate, interne all'ambito a bosco, è</i></p>

<p>altresì ammessa la collocazione di cisterne interrate funzionali alla raccolta delle acque meteoriche.</p> <p>5. In presenza di edifici residenziali è inoltre consentita la realizzazione di una legnaia pertinenziale che deve essere necessariamente collocata nelle vicinanze o in aderenza al manufatto di cui costituisce pertinenza. Le legnaie devono essere realizzate secondo le tipologie descritte negli schemi compositivi allegati e potranno avere un volume massimo di 15 mc. Non è consentita la realizzazione dei manufatti di limitate dimensioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 37.</p>	<p>altresì ammessa la collocazione di cisterne interrate funzionali alla raccolta delle acque meteoriche.</p> <p>5. 3. In presenza di edifici residenziali è inoltre consentita la realizzazione di una legnaia pertinenziale che deve essere necessariamente collocata nelle vicinanze o in aderenza al manufatto di cui costituisce pertinenza. Le legnaie devono essere realizzate secondo le tipologie descritte negli schemi compositivi allegati e potranno avere un volume massimo di 15 mc. Non è consentita la realizzazione dei manufatti di limitate dimensioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 37.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osservazione n.15. viene specificato che nell'articolo 61 bis, la disciplina del parco fluviale va integrata con i riferimenti agli ambiti ecologici del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche ed ai relativi criteri;

PARERE P.A.T.:

"...omissis...articolo 61 bis: la disciplina del parco fluviale va integrata con i riferimenti agli ambiti ecologici del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche ed ai relativi criteri"

CONTRODEDUZIONI: .

Si prende atto della modifica richiesta

CONCLUSIONI:

Si integra l'articolo 61 bis introducendo quanto prescritto dalla P.A.T.

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT Testo adeguato Testo eliminato
<p>ART. 61 bis - AREA DI PROTEZIONE DEL PARCO FLUVIALE</p> <p>1. L'area interessata dal vincolo di protezione del parco fluviale risulta perimettrata ed evidenziata con apposito cartiglio nelle tavole del sistema insediativo e produttivo del P.R.G.</p> <p>2. La finalità della perimetrazione è dettata dalla necessità di tutelare e valorizzare i siti agricoli lungo il fiume Sarca.</p> <p>3. Ogni intervento è subordinato alla predisposizione di un piano attuativo a fini generali, progettato sulla base delle prescrizioni ed indicazioni formulate nell'articolo specifico.</p>	<p>ART. 61 bis - AREA DI PROTEZIONE DEL PARCO FLUVIALE</p> <p>1. L'area interessata dal vincolo di protezione del parco fluviale risulta perimettrata ed evidenziata con apposito cartiglio nelle tavole del sistema insediativo e produttivo del P.R.G.</p> <p>2. La finalità della perimetrazione è dettata dalla necessità di tutelare e valorizzare i siti agricoli lungo il fiume Sarca.</p> <p>3. Ogni intervento è subordinato al rispetto di quanto previsto dal capo VI, art. 33 delle Norme di Attuazione del PGUAP e alla predisposizione di un piano attuativo a fini generali, progettato sulla base delle prescrizioni ed indicazioni formulate nell'articolo specifico.</p>

Osservazione n.16 si richiama, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), l'immediata precettività delle prescrizioni relative ai vincoli indiretti, adottate e non notificate ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso Codice.;

PARERE P.A.T.:

"...omissis...si richiama che ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del d.Lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali) le prescrizioni relative ai vincoli indiretti, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso Codice, "sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.". La norma del PRG va conseguentemente adeguata;

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto dell'osservazione

CONCLUSIONI:

Si modificano le Norme di attuazione integrando l'articolo 65 come di seguito specificato:

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT <i>Testo adeguato</i> <i>Testo eliminato</i>
<p>ART. 65 - BENI CULTURALI - MANUFATTI O SITI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO</p> <p>1. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono soggetti alla preventiva autorizzazione degli organi provinciali competenti.</p> <p>2. Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, ma aventi le caratteristiche di cui agli artt. 10 e 11 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono soggetti alla preventiva autorizzazione degli organi provinciali competenti.</p>	<p>ART. 65 - BENI CULTURALI - MANUFATTI O SITI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO</p> <p>1. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono soggetti alla preventiva autorizzazione degli organi provinciali competenti.</p> <p>2. Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, ma aventi le caratteristiche di cui agli artt. 10 e 11 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono soggetti alla preventiva autorizzazione degli organi provinciali competenti.</p> <p>3. Le prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono immediatamente precettive ed applicabili.</p>

Osservazione n.17 prevalenza dei contenuti della Carta di sintesi geologica, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2813/2003 e successivi aggiornamenti, e del PGUAP, approvato con d.P.R. 15 febbraio 2006, rispetto a tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

PARERE P.A.T.:

"...omissis...si richiama la prevalenze dei contenuti della Carta di sintesi geologica approvata con deliberazione della Giunta provinciale n° 2813/2003 e successivi aggiornamenti, e del PGUAP, approvato con d.P.R. 15 febbraio 2006, rispetto a tutti gli intervernti di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio"

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto dell'osservazione avanzata dalla P.A.T.

CONCLUSIONI:

Si procede con l'adeguamento della normativa adottata integrandola come segue:

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT
<p>ART. 51 - AREE AD ELEVATA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA , IDROGEOLOGICA E VALANGHIVA – AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO, VALANGHIVO E SISMICO – AREE SENZA PENALITA' GEOLOGICHE</p> <p>1. Le aree ad elevata pericolosità geologica , idrogeologica e valanghiva , le aree di controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico, nonché le aree senza penalita' geologiche, sono riportate nella Carta di sintesi geologica della Provincia Autonoma di Trento</p>	<p>Testo adeguato Testo eliminato</p> <p>ART. 51 - AREE AD ELEVATA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA , IDROGEOLOGICA E VALANGHIVA – AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO, VALANGHIVO E SISMICO – AREE SENZA PENALITA' GEOLOGICHE</p> <p>1. Le aree ad elevata pericolosità geologica , idrogeologica e valanghiva , le aree di controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico, nonché le aree senza penalita' geologiche, sono riportate nella Carta di sintesi geologica della Provincia Autonoma di Trento e del P.G.U.A.P. i cui contenuti prevalgono rispetto a tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.</p>

**2 - PARERE DI COMPETENZA DELL'A.P.S.S., PROT. N. 0030888 DI DATA 6 MARZO 2012, NS.
PROT. 6346/2012.**

Con nota prot. n. 0030888 di data 6 marzo 2012, ns prot. 6346 di data 13 marzo 2012, l'Unità operativa igiene pubblica e prevenzione ambientale dell'A.P.S.S. ha trasmesso copia del parere di competenza rispetto alla proposta di variante in oggetto.

Nello specifico, l'A.P.S.S. ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, alla variante avanzando il seguente suggerimento:

PARERE A.P.S.S.:

"...omissis... in caso di realizzazione di frantoi nelle aree agricole di interesse locale , si prevedano fasce di protezione rispetto all'edificato "

CONTRODEDUZIONI:

Si prende atto dell'osservazione dell'APSS

CONCLUSIONI:

Si propone di inserire nell'art. 37 comma 1 lettera anche la realizzazione dei frantoi sottoponendola al vincolo di 200 m dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale.

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT Testo adeguato Testo-eliminato
ART. 37 - AREE AGRICOLE <p>1. Per le zone E1, E2 ed E3 valgono le seguenti disposizioni generali: Fatte salve le norme specifiche di zona, nelle zone agricole, per la costruzione dei manufatti si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). le stalle dovranno essere localizzate su aree distanti almeno ml. 200 dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature turistiche; b). tutte le nuove stalle dovranno essere dotate di concimaia. Stalle e concimaie dovranno distare non meno di ml. 100 dagli edifici con destinazione non agricola, esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con le stesse. Le concimaie devono avere una distanza non minore di ml. 30 dalle strade statali e provinciali; c). per le distanze da pozzi e sorgenti vale quanto precisato nei relativi articoli. <p>2. omissis</p>	ART. 37 - AREE AGRICOLE <p>1. Per le zone E1, E2 ed E3 valgono le seguenti disposizioni generali: Fatte salve le norme specifiche di zona, nelle zone agricole, per la costruzione dei manufatti si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le stalle e i frantoi dovranno essere localizzate su aree distanti almeno ml. 200 dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature turistiche; b) tutte le nuove stalle dovranno essere dotate di concimaia. Stalle e concimaie dovranno distare non meno di ml. 100 dagli edifici con destinazione non agricola, esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con le stesse. Le concimaie devono avere una distanza non minore di ml. 30 dalle strade statali e provinciali; c) per le distanze da pozzi e sorgenti vale quanto precisato nei relativi articoli. <p>2. omissis</p>

3 - OSSERVAZIONI PERVENUTE DURANTE IL PERIODO DI DEPOSITO

NUMERAZIONE PROGRESSIVA	RICHIESTA DI VARIANTE	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I	PARERE
1	Richiesta del mantenimento dell'articolo 40 delle norme tecniche di attuazione riguardante le aree agricole speciali	29069 dd 28/11/2011	Calzà Romano in qualità di Presidente Coldiretti Comunità di Valle Alto Garda	PERTINENTE
2	Si richiede di apportare una modifica normativa alla prima adozione della variante, inserendo una norma che consenta alle attività di sala giochi già esistenti e legalmente autorizzate di essere tutelate nel loro proseguo e nel loro sviluppo imprenditoriale. Nello specifico si chiede che, eventuali modifiche e/o ampliamenti strutturali delle attività in essere non trovino collocazione nella definizione di "nuove sale giochi", preservando la stessa possibilità di proseguire l'attività.	29092 dd 28/11/2011	Faitelli Nicola, Faitelli Luca BAR PRIMAVERA	PERTINENTE
3	Richiesta di prevedere la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione delle strutture esistenti al fine di poter realizzare una struttura destinata all'allevamento-addestramento degli equini.	29186 dd 29/11/2011	Tabarelli de Fatis Federica titolare ZT Cavalli Alto Garda S.S	PERTINENTE
4	a) Richiesta affinchè il volume destinabile all'insediamento delle attività di cui all'art. 10 comma 3, sia innalzato dal 35% al 49%, come previsto per le aree con destinazione residenziale b) Richiesta di stralciare la previsione riguardante la destinazione di "parti rilevanti" della proprietà privata all'uso pubblico gratuito e/o alla cessione gratuita. c) Disponibilità a ragionare su un accordo con l'amministrazione riferito alle aree di sua proprietà da stipularsi ai sensi dell'art 30 della L.p. 1/2008	29190 dd 29/11/2011	Giuseppe Santorum	PERTINENTE
5	Richiesta di inserimento nelle "Aree di protezione dei contesti paesaggistici" (Art. 61), anche le porzioni di territorio agricolo a nord di Chiarano denominato "ex Cava Piscolo" e delle olivai site nei comuni catastali di Romazollo e Oltresarca. Richiesta di perimetrazione del territorio dell'olivaia, con l'introduzione di un articolo 61 ter "Area di protezione delle olivai di Arco"	29320 dd 30/11/2011	Gruppo consiliare PD di Arco	PERTINENTE

6	Richiesta di variazione della destinazione d'uso delle pp.ff. 817/2, 820/1, 820/2, 820/3, 820/4, 820/5, 820/6, 822/2, 823, 824, 825, 826, 827, 829, 830, 831, 833, 4212/2 e pp.edd. 1120, 1779 C.C. Arco da "Area agricola di interesse provinciale" ad "Area per attrezzature turistiche ricettive-alberghiere (Art. 19)", al fine di poter sfruttare la sorgente di acqua termale di notevole qualità presente nel terreno in questione tramite la realizzazione di una struttura ricettiva improntata sul Benessere rientrante almeno nella classe energetica B+.	29329 dd 30/11/2011	Volcan Alberto e società Stefin (amm. Carnielli Renata)	NON PERTINENTE
7	Richiesta di approfondimenti e valutazioni effettive relativamente alla sussistenza degli elementi caratteristici del vincolo posto dalla norma provinciale sulle pp.ff. 1371 e 1372 C.C. Romarzollo al fine di adeguare la destinazione urbanistica alla reale valenza delle aree. a) richiesta di stralcio delle aree in oggetto da quelle di rilevanza provinciale. b) richiesta al fine di togliere il vincolo di cui all'art 61 delle NTA del PRG presente sulle aree in oggetto.	29349 dd 30/11/2011	Bresciani Ugo	PERTINENTE
8	In relazione alla modifica dell'art. 31 delle N.T.A: a) Richiesta di innalzamento dal 35% al 49% del volume complessivo destinabile all'insediamento delle attività di cui all'art 10 comma 3 b) Richiesta di togliere la previsione riguardante la destinazione di "parti rilevanti" della proprietà privata all'uso pubblico gratuito e/o alla cessione gratuita.	29364 dd 30/11/2011	Bresciani Stefano	PERTINENTE
9	In relazione alla modifica dell'art. 10 Titolo III: a) Richiesta di aggiungere al comma 4 ed al comma 7 "Fatta esclusione per le strutture ricettive ed alberghiere per le quali invece non si prevedono limitazioni di volume" b) precisazione che l'osservazione sovraesposta aveva già ricevuto parere di regolarità tecnica da parte della Dirigente dell'Area Tecnica Comunale in forma di emendamento presentato nella seduta consiliare di adozione della variante in oggetto.	29365 dd 30/11/2011	Bresciani Stefano	PERTINENTE
10	1.necessità di correzione della legenda della cartografia relativamente agli artt. 38 e 39 2.necessità di procedere alla modifica cartografica della destinazione delle pp.ff. 2439/1, 2603/27, 2583, 2584 C.C. Arco e delle pp.ff. 2723, 2724 e 2727 C.C. Romarzollo erroneamente classificate come "arie agricole di interesse provinciale" ma ricadenti nella disciplina delle "arie agricole di pregio" in seguito alla D.C.C. 12/2011 con la quale tali aree sono state trasformate, ai sensi dell'art. 34 della l.p.1/2008, da aree boscate ad aree agricole; 3.necessità di rettificare le citazioni di "arie agricole primarie e secondarie" nell'art. 5 comma 1b bis) lettera c);	29374 d.d. 30/11/2011	Dirigente dell'Area Tecnica Comunale. Arch. Bianca Maria Simoncelli	PERTINENTE

	<p>4. si ritiene opportuno integrare la definizione riportata dall'art. 5.1.p) nel seguente modo: "VOLUME ENTRO TERRA O INTERRATO(VI): è il volume completamente interrato, collocato totalmente sotto il livello naturale del terreno o sotto il terreno di riporto preventivamente autorizzato, che non presenta più di una faccia scoperta";</p> <p>5. necessità di integrare l'art. 10 comma 3 delle NTA escludendo anche l'opportunità di ampliamenti volumetrici e cambi di destinazione d'uso per edifici già parzialmente destinati a sale gioco, precisando che tale modifica entrerà in salvaguardia dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale e non potrà essere applicata retroattivamente;</p> <p>6. necessità di integrare l'art. 11 comma 3 delle NTA specificando il divieto di insediamento di sale gioco anche all'interno di tutti i centri storici minori;</p> <p>7. necessità di specificare, all'interno dell'art 11 comma 3, se è consentito l'insediamento di sedi bancarie e società assicurative anche nei centri storici minori, in quanto ad oggi, tale possibilità appare consentita senza condizioni;</p> <p>8. le disposizioni previste dall'art. 9 del DPP. N. 14-72/Leg. Dd. 13.09.2011 sono direttamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni qualora, nelle aree produttive del settore secondario, la realizzazione un ulteriore unità abitativa sia prevista all'interno di strutture edilizie esistenti, salvo che il comune non intenda mantenere una disciplina più restrittiva.</p> <p>9. si ritiene opportuno riformulare l'art. 31 comma 4 definendo dei parametri oggettivi per identificare gli spazi privati e l'opera di rilevanza pubblica da richiedere ai privati ai fini di definire una corretta e facile applicazione.</p> <p>10. necessità di togliere, come previsto dall'art. 37 comma 4, la possibilità di realizzazione di legnaiet non pertinenziali alle abitazioni all'interno delle zone agricole in quanto tale previsione risulta essere in contrasto con quanto stabilito dal D:P:P: 8-40 Leg di data 8 marzo 2010;;</p> <p>11. necessità di specificare al comma 3 dell'art. 38 delle NTA quanto previsto dall'art. 6 bis del DPP 8-40/Leg di data 8/03/2010 inserito con l'art. 17 del DPP 14-72/Leg di data 13/09/2012 , ovvero che gli impianti di recupero e trattamento dei residui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas possono essere realizzati a condizione che svolgano una funzione accessoria e strumentale rispetto all'attività principale dell'allevamento zootecnico.</p>			
10		29374 d.d. 30/11/2011	Dirigente dell'Area Tecnica Comunale. Arch. Bianca Maria Simoncelli	PERTINENTE

11	Richiesta di modificare i punti 4, 5 e 6 dell'articolo 10, aggiungendo in coda "fatta esclusione per le strutture ricettive e alberghiere per le quali non si prevedono limitazioni di volume"	29380 dd 30/11/2011	Del Fabbro Claudio come rappresentante del Popolo della Libertà	PERTINENTE
12	Richiesta di inclusione delle aree identificate catastalmente con la p.ed 1951 e con le pp.ff. 4483/2, 765/2, 767, 766, 773, 817/1, 817/2, 818, 853/1, 854/1, 853/2, 854/2 in C-C- Arco e con la pp.edd. 1342, 1343, 1344, 1345 e pp.ff 3716/2, 2258/2, 2249/1, 2254, 2252/2, 2257/1, 2257/4, 2257/5, 2252/1, 2253/1, 2256/1, 2256/2, 2257/2, 2257/3, 2258/1, 2259/1, 2260/1 in C.C. Oltresarca, all'interno del perimetro della c.d. "Zona Lin"	30723 dd 19/12/2011	Mandelli Luisa	FUORI TERMINE
13	Richiesta verifica p.ed. 2078 c.c. Arco per errata inclusione in "siti inquinati" art. 54 bis delle NTA	31089 dd 21/12/2011	Luca Angelini	FUORI TERMINE
14	Viene rilevata: a) l'illegittimità della scelta di togliere le aree agricole speciali in quanto in contrasto con gli obiettivi ed i limiti della variante prefissati nella relazione accompagnatoria e richiesta della formulazione di una specifica normativa d'uso che ripristini gli indici edificatori propri delle aree agricole speciali. b) viene evidenziata l'irragionevolezza ed illogicità della previsione urbanistica in quanto la nuova normativa consente solo interventi di manutenzione ordinaria, mentre si presenta la necessità di rinnovare tutte le strutture del servizio per mantenere la competitività sul mercato.	6687 d.d. 15/03/2012	Madonna delle Vittorie s.s-s.a.	FUORI TERMINE
15	Richiesta di modifica della destinazione di circa 2000mq ad ovest della p.f. 352 in C.C. Arco da "Area agricola di interesse locale" ad "Area per attività commerciali".	9267 d.d. 13/04/2012	Amistadi Roberto	FUORI TERMINE
16	Richiesta di modifica della destinazione della p.f. 2006/2 in C.C. Arco da "Area agricola di interesse locale" ad "Area residenziale di completamento semiestensivo".	9268 d.d. 13/04/2012	Amistadi Roberto	FUORI TERMINE

In breve, l'Amministrazione comunale ha controdedotto le osservazioni pervenute giudicando:

- "**NON PERTINENTI**" quelle non attinenti alla variante al P.R.G. di Arco.
 - "**PERTINENTI**" quelle attinenti alla variante al P.R.G. di Arco e riguardanti nello specifico argomenti in essa trattati.

Le controdeduzioni vengono quindi illustrate nelle schede puntuali riportate di seguito in relazione esclusivamente alle osservazioni catalogate come "PERTINENTI" e pervenute entro i termini.

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
1	29069 d.d. 28/11/2011	Calzà Romano in qualità di Presidente Coldiretti Comunità di Valle Alto Garda
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
Richiesta del mantenimento dell'articolo 40 delle norme tecniche di attuazione riguardante le aree agricole speciali		PARZIALMENTE ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE		
<p>La variante recepisce le prescrizioni del PUP riguardanti le aree agricole inserendo sia nella normativa che in cartografia le nuove disposizioni. Le aree agricole, nell'impostazione del PUP, sono aree di grande valore che vanno salvaguardate, tanto che le aree <u>agricole di pregio</u> sono state inserite nelle "<u>invarianti</u>" e pertanto considerate un bene collettivo irrinunciabile.</p> <p>Le aree agricole speciali nel PRG vigente sono 7 e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 di queste ricadono in aree agricole di pregio e pertanto il Comune deve recepirle come tali; - l'area situata ad est di Vignole, ha nel tempo utilizzato le potenzialità previste dalla normativa ed inoltre rientra in una zona paesaggisticamente rilevante. Tale area viene identificata dal PUP come area bianca e pertanto, con la variante in oggetto viene classificata come "Area agricola di interesse locale." - l'area sita in fregio alla strada provinciale in loc. Linfano, già compromessa dall'esistenza di manufatti destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli (cantina vinicola e frantocio), definita come area bianca dal PUP. In questo caso, la proprietà aveva già attivato da tempo l'iter di approvazione del progetto di riorganizzazione aziendale presso gli enti provinciali preposti. Alla luce di questo è considerato il procedimento in essere relativo alla ridefinizione dell'azienda, si prevede di inserire nell'art. 40 "Aree agricole di interesse locale", un comma specifico che ne individui puntualmente le caratteristiche. 		

Pertanto si propone di integrare l'art. 40 con il seguente comma:

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT Testo adeguato Testo eliminato
ART. 40 – E3) AREE AGRICOLE DI INTERESSE LOCALE <p>1.omissis</p> <p>2. omissis</p>	ART. 40 – E3) AREE AGRICOLE DI INTERESSE LOCALE <p>1.omissis</p> <p>2. omissis</p>



3. omissis	3. omissis
	<p>4. Nell'area individuata dalle pp.ff. 1026/2, 1026/3, 1026/5 e 1023/2 e pp.edd. 449/1, 450 C.C. Arco, sita in località Linfano, rientrante in area agricola locale, ad esclusione dei manufatti classificati "centro storico" che rimangono soggetti alla categoria di intervento R3 (ristrutturazione), è ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi produttivi esistenti e la ricostruzione di nuove volumetrie fino al raggiungimento dell'indice di copertura del 35% del lotto omogeneo e con altezza massima di m 7, finalizzate alla ristrutturazione funzionale dell'azienda agricola con il mantenimento delle destinazioni in essere e di zona.</p> <p>Nel rispetto degli indici di cui sopra, previo parere del Comitato agricolo della P.A.T., le nuove costruzioni potranno parzialmente essere realizzate anche sulla contigua area agricola di pregio.</p> <p>L'intervento di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti sarà soggetto a convenzione con l'Amministrazione comunale.</p>

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
2	29092 dd 28/11/2011	Faitelli Nicola, Faitelli Luca BAR PRIMAVERA
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
<p>Si richiede di apportare una modifica normativa alla prima adozione della variante, inserendo una norma che consenta alle attività di sala giochi già esistenti e legalmente autorizzate di essere tutelate nel loro proseguo e nel loro sviluppo imprenditoriale. Nello specifico si chiede che, eventuali modifiche e/o ampliamenti strutturali delle attività in essere non trovino collocazione nella definizione di "nuove sale giochi", preservando la stessa possibilità di proseguire l'attività o in alternativa escludere la impossibilità di ampliamenti per coloro che hanno provvedimenti in itinere.</p>		NON ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE		
<p>L'Amministrazione ritiene cautelativo mantenere la normativa in essere al fine di perseguire l'obiettivo fissato con l'identificazione delle aree sensibili.</p>		

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
3	29186 dd 29/11/2011	Tabarelli de Fatis Federica titolare ZT Cavalli Alto Garda S.S
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
Richiesta di prevedere la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione delle strutture esistenti di proprietà della ZT Cavalli Alto Garda al fine di poter realizzare una struttura destinata all'allevamento-addestramento degli equini.		NON ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE		
<p>L'art. 38 comma 3, ammette la realizzazione di maneggi nelle aree agricole di pregio, nel rispetto degli indici definiti dai commi 8 e 9 dello stesso articolo.</p> <p>Gli indici urbanistici proposti nell'osservazione in oggetto risultano essere superiori rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa sopra citata e, pertanto la richiesta non può essere accolta.</p>		

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
4	29190 dd 29/11/2011	Giuseppe Santorum
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
<p>a) richiesta affinchè il volume destinabile all'insediamento delle attività di cui all'art. 10 comma 3, sia innalzato dal 35% al 49%, come previsto per le aree con destinazione residenziale;</p> <p>b)richiesta di stralciare la previsione riguardante la destinazione di "parti rilevanti" della proprietà privata all'uso pubblico gratuito e/o alla cessione gratuita.</p> <p>c)disponibilità a ragionare su un accordo con l'amministrazione riferito alle aree di sua proprietà da stipularsi ai sensi dell'art 30 della L.p. 1/2008.</p>		NON ACCOLTA
		PARZIALMENTE ACCOLTA
		NON PERTINENTE
CONTRODEDUZIONE		
<p>a) alla luce delle osservazioni avanzate dalla P.A.T. (Osservazione 12) si mantiene il limite del 35 % di volume destinabile all'insediamento delle attività di cui all'art. 10 comma 3, in quanto già considerato eccessivo dalle strutture provinciali.</p> <p>b) Si ritiene inoltre cautelativo mantenere la volontà di distinguere le porzioni di uso pubblico da quelle di uso privato, integrandolo e modificandolo come specificato nella controdeduzione all'osservazione 10.8 avanzata dalla Dirigente dell'area tecnica comunale durante il periodo di deposito della variante in oggetto.</p> <p>c) si rileva la NON PERTINENZA rispetto alla variante in oggetto.</p>		

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
5	29320 dd 30/11/2011	Gruppo consiliare PD di Arco
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
<p>Richiesta di inserimento nelle "Aree di protezione dei contesti paesaggistici" (Art. 61), anche le porzioni di territorio agricolo a nord di Chiarano denominato "ex Cava Piscolo" e delle olivaie site nei comuni catastali di Romazollo e Oltresarca.</p> <p>Richiesta di perimetrazione del territorio dell'olivaia, con l'introduzione di un articolo 61 ter "Area di protezione delle olivaie di Arco".</p>		PARZIALMENTE ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE		
<p>Si procede con l'apposizione del vincolo definito dall'art. 61 "Aree di protezione dei contesti paesaggistici" nelle aree denominate "ex Cava Piscolo" e l'area individuata come "miniera Calaverna" e pertinenze in quanto già definite da precedenti strumenti. Per le altre aree, prima del loro inserimento nel vincolo definito dall'art. 61, si propone di attendere l'esito dello studio sulla valorizzazione delle aree adibite a castagno ed ulteriori approfondimenti sulle aree ad oliveto.</p> <p>Si ritiene inoltre che l'articolo 61 garantisca un'adeguata tutela degli ambiti di cui sopra in quanto, pur consentendo la realizzazione di piccole strutture per la conduzione del fondo a titolo non imprenditoriale, vieta le nuove edificazioni.</p> <p>Con il parziale accoglimento dell'osservazione si procede con l'identificazione di nuove aree soggette a vincolo di protezione dei contesti paesaggistici di cui all'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, così come identificate dagli estratti riportati in seguito:</p>		



OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
7	29349 dd 30/11/2011	Bresciani Ugo
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
<p>Richiesta di approfondimenti e valutazioni effettive relativamente alla sussistenza degli elementi caratteristici del vincolo posto dalla norma provinciale sulle pp.ff. 1371 e 1372 C.C. Romarzollo al fine di adeguare la destinazione urbanistica alla reale valenza delle aree.</p> <p>a) richiesta di stralcio delle aree in oggetto da quelle di rilevanza provinciale.</p> <p>b) richiesta al fine di togliere il vincolo di cui all'art 61 delle NTA del PRG presente sulle aree in oggetto.</p>		NON ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE		
<p>In merito alla richiesta di stralcio dalle aree agricole di interesse provinciale delle pp.ff. 1371 e 1372 C.C. Romarzollo, si evidenzia che la nuova destinazione urbanistica definita dalla variante in oggetto per tali aree, deriva dal recepimento della pianificazione sovraordinata (PUP) e pertanto il comune è tenuto ad procedere all'adeguamento. Relativamente al vincolo di protezione dei centri storici, pur considerando cautelativa tale previsione urbanistica, si precisa che l'osservazione sarà vagliata in sede di variante generale del P.R.G.</p>		

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
8	29364 dd 30/11/2011	Bresciani Stefano
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
<p>In relazione alla modifica dell'art. 31 delle N.T.A:</p> <p>a) Richiesta di innalzamento dal 35% al 49% del volume complessivo destinabile all'insediamento delle attività di cui all'art 10 comma 3</p> <p>b) Richiesta di togliere la previsione riguardante la destinazione di "parti rilevanti" della proprietà privata all'uso pubblico gratuito e/o alla cessione gratuita</p>		NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE		
<p>a) alla luce delle osservazioni avanzate dalla P.A.T. (OSSERVAZIONE 12) si mantiene il limite del 35 % di volume destinabile all'insediamento delle attività di cui all'art. 10 comma 3, in quanto già considerato eccessivo dalle strutture provinciali.</p> <p>b) Si ritiene inoltre cautelativo mantenere la volontà di distinguere le porzioni di uso pubblico da quelle di uso privato, integrandolo e modificandolo come specificato nella controdeduzione all'osservazione 10.8 avanzata dalla Dirigente dell'area tecnica comunale.</p>		

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
9	29365 dd 30/11/2011	Bresciani Stefano
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
<p>In relazione alla modifica dell'art. 10 Titolo III:</p> <p>a) Richiesta di aggiungere al comma 4 ed al comma 7 "Fatta esclusione per le strutture ricettive ed alberghiere per le quali invece non si prevedono limitazioni di volume"</p> <p>b) precisazione che l'osservazione sovraesposta aveva già ricevuto parere di regolarità tecnica da parte della Dirigente dell'Area Tecnica Comunale in forma di emendamento presentato nella seduta consiliare di adozione della variante in oggetto.</p>		NON ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE		
<p>L'inserimento della dicitura "Fatta esclusione per le strutture ricettive ed alberghiere per le quali invece non si prevedono limitazioni di volume" nei commi richiamati, non consente il controllo delle attività ricettive all'interno delle destinazioni di zona del piano e, pertanto si ritiene cautelativo mantenere la norma così come adottata. La stessa osservazione presentata come emendamento in sede di approvazione della variante non era stata accolta.</p>		

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
10	29374 d.d. 30/11/2011	Dirigente dell'Area Tecnica Comunale. Arch. Bianca Maria Simoncelli
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
1.necessità di correzione della legenda della cartografia relativamente agli artt. 38 e 39.		ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE		
Rilevato l'errore nella cartografia si procede con la correzione della legenda prevedendo per l'art. 38: "Aree agricole di interesse provinciale" e per l'art. 39 "Aree agricole di pregio".		

RICHIESTA DI VARIANTE	PARERE
2. necessità di procedere alla modifica cartografica della destinazione delle pp.ff. 2439/1, 2603/27, 2583, 2584 C.C. Arco e delle pp.ff. 2723, 2724 e 2727 C.C. Romarzollo erroneamente classificate come "Aree agricole di interesse provinciale" ma ricadenti nella disciplina delle "Aree agricole di pregio" in seguito alla D.G.C. 12/2011 con la quale tali aree sono state trasformate, ai sensi dell'art. 34 della l.p.1/2008, da aree boscate ad aree agricole.	ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE	
<p>Si accoglie l'osservazione, precisando inoltre che nel periodo intercorso tra la prima adozione e la fase di controdeduzione delle osservazioni, con delibera della Giunta comunale n° 23 di data 28 febbraio 2012, sono state trasformate, sempre ai sensi dell'art. 34 della l.p.1/2008 anche le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pp.ff. 1997, 1998/1, 1998/2, 2698, 2719/1, 2822/31 C.C. Romarzollo; -pp.ff. 1259, 1260, parte 1261, 1264, 1265 C.C. Arco; -pp.ff. 1048, 1050/1 C.C. Oltresarca. <p>Si adegua il PRG anche rispetto alla delibera della Giunta comunale n° 12 di data 1 febbraio 2011 riguardante la trasformazione da aree boscate ad aree agricole di pregio delle particelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> -p.f. 2603/27 C.C. Arco -pp.ff. 2583, 2584 C.C. Arco -pp.ff. 2723, 2724, 2727 C.C. Romarzollo <p>In sede di controdeduzione all'Osservazione n° 7 della P.A.T. riguardante il recepimento delle aree agricole di pregio, sono riportati anche gli estratti degli adeguamenti sopra esposti.</p>	

RICHIESTA DI VARIANTE	PARERE
3.necessità di rettificare le citazioni di "aree agricole primarie e secondarie" nell'art. 5 comma 1b bis) lettera c);	ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE	
Rilevato l'errore riportato nella trascrizione della norma, si accoglie l'osservazione modificando l'articolo 5 come di seguito specificato:	
Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT
<p>ART. 5 - INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI VARIE</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle norme del P.R.G., si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1a) omissis 1b) omissis <p>1b bis) SUPERFICIE FONDIARIA DELL'AZIENDA AGRICOLA(Sfa) [m² o ha]: E' la superficie calcolata sommando le particelle di proprietà esclusiva dell'azienda agricola che presentano le seguenti caratteristiche: a) ricadono sul territorio del Comune di Arco o dei Comuni confinanti e presentano almeno l'80% della superficie complessiva sul territorio di Arco; b) sono situate almeno per l'80% della superficie complessiva ad una quota inferiore a 500 m s.l.m.; c) ricadono nelle aree agricole di interesse primario (E1) o secondario (E2); d) sono libere da vincoli, in quanto non asservite ad altri fabbricati (vedi art. 62 comma 6 della L.P. 1/2008 e art. 8, comma 2 delle presenti Norme).</p> <p>Alla domanda di concessione devono essere allegati gli estratti tavolari ed i fogli di possesso di tutte le particelle dell'azienda agricola, evidenziando quelle considerate ai fini del computo del volume edificabile. Qualora si preveda la realizzazione di un nuovo centro aziendale, la documentazione deve indicare anche il centro aziendale da cui le particelle sono state scorporate.</p> <p>1c) omissis omissis</p>	<p>Testo adeguato Testo eliminato</p> <p>ART. 5 - INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI VARIE</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle norme del P.R.G., si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1a) omissis 1b) omissis <p>1b bis) SUPERFICIE FONDIARIA DELL'AZIENDA AGRICOLA(Sfa) [m² o ha]: E' la superficie calcolata sommando le particelle di proprietà esclusiva dell'azienda agricola che presentano le seguenti caratteristiche: a) ricadono sul territorio del Comune di Arco o dei Comuni confinanti e presentano almeno l'80% della superficie complessiva sul territorio di Arco; b) sono situate almeno per l'80% della superficie complessiva ad una quota inferiore a 500 m s.l.m.; c) ricadono nelle arie agricole di interesse primario aree agricole di interesse provinciale (E1) o secondario aree agricole di pregio (E2); d) sono libere da vincoli, in quanto non asservite ad altri fabbricati (vedi art. 62 comma 6 della L.P. 1/2008 e art. 8, comma 2 delle presenti Norme).</p> <p>Alla domanda di concessione devono essere allegati gli estratti tavolari ed i fogli di possesso di tutte le particelle dell'azienda agricola, evidenziando quelle considerate ai fini del computo del volume edificabile. Qualora si preveda la realizzazione di un nuovo centro aziendale, la documentazione deve indicare anche il centro aziendale da cui le particelle sono state scorporate.</p> <p>1c) omissis omissis</p>

RICHIESTA DI VARIANTE	PARERE
<p>4. si ritiene opportuno integrare la definizione riportata dall'art. 5.1.p) nel seguente modo: "VOLUME ENTRO TERRA O INTERRATO(Vi): è il volume completamente interrato, collocato totalmente sotto il livello naturale del terreno o sotto il terreno di riporto preventivamente autorizzato, che non presenta più di una faccia scoperta";</p>	ACCOLTA

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie l'osservazione modificando l'articolo 5 come di seguito specificato:

Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT Testo adeguato Testo eliminato
<p>ART. 5 - INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI VARIE</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle norme del P.R.G., si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura: omissis</p> <p>1p) VOLUME ENTRO TERRA O INTERRATO (Vi): E' il volume completamente interrato.</p> <p>omissis omissis</p>	<p>ART. 5 - INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI VARIE</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle norme del P.R.G., si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura: omissis</p> <p>1p) VOLUME ENTRO TERRA O INTERRATO (Vi): E' il volume completamente interrato, collocato totalmente sotto il livello naturale del terreno o sotto il terreno di riporto preventivamente autorizzato, che non presenta più di una faccia scoperta</p> <p>omissis omissis</p>

RICHIESTA DI VARIANTE	PARERE
<p>5. necessita di integrare l'art. 10 comma 3 delle NTA escludendo anche l'opportunità di ampliamenti volumetrici e cambi di destinazione d'uso per edifici già parzialmente destinati a sale gioco, precisando che tale modifica entrerà in salvaguardia dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale e non potrà essere applicata retroattivamente;</p>	NON ACCOLTA

CONTRODEDUZIONE

Non si accoglie l'osservazione per le motivazioni specificate nella controdeduzione all'**Osservazione 2** dei privati.

RICHIESTA DI VARIANTE	PARERE
<p>6. necessità di integrare l'art. 11 comma 3 delle NTA specificando il divieto di insediamento di sale gioco anche all'interno di tutti i centri storici minori;</p> <p>7. necessità di specificare, all'interno dell'art 11 comma 3, se è consentito l'insediamento di sedi bancarie e società assicurative anche nei centri storici minori, in quanto ad oggi, tale possibilità appare consentita senza condizioni;</p>	ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE	
<p>Si accoglie l'osservazione, confermando la possibilità di l'insediamento di sedi bancarie e società assicurative anche nei centri storici minori, integrando l'articolo 11 come segue:</p>	
<p>Norme modificate a seguito variante 1° adozione</p> <p>ART. 11 - AREE RESIDENZIALI NELL'AMBITO DEI CENTRI STORICI E MANUFATTI STORICI ISOLATI</p> <p>11.1 - NORME GENERALI</p> <p>1. omissis</p> <p>2. omissis</p> <p>3. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso dei volumi destinati ad attività commerciali (negozi e pubblici esercizi) esistenti all'interno del perimetro dei luoghi storici del commercio, approvato con delibera del Consiglio comunale. Inoltre all'interno di tale perimetro non è consentito l'insediamento di sale gioco e scommesse. Nelle suddette aree l'insediamento di sedi bancarie e sedi di società assicurative è consentito esclusivamente previa convenzione con l'Amministrazione comunale.</p>	<p>Norme modificate a seguito osservazioni PAT</p> <p>Testo adeguato Testo eliminato</p> <p>ART. 11 - AREE RESIDENZIALI NELL'AMBITO DEI CENTRI STORICI E MANUFATTI STORICI ISOLATI</p> <p>11.1 - NORME GENERALI</p> <p>1. omissis</p> <p>2. omissis</p> <p>3. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso dei volumi destinati ad attività commerciali (negozi e pubblici esercizi) esistenti all'interno del perimetro dei luoghi storici del commercio, approvato con delibera del Consiglio comunale. Inoltre all'interno di tale perimetro e nei centri storici minori non è consentito l'insediamento di sale gioco e scommesse.</p> <p>Nelle sudette aree sudetto perimetro, l'insediamento di sedi bancarie e sedi di società assicurative è consentito esclusivamente previa convenzione con l'Amministrazione comunale.</p>

RICHIESTA DI VARIANTE	PARERE
8. le disposizioni previste dall'art. 9 del DPP. N. 14-72/Leg. Dd. 13.09.2011 sono direttamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni qualora, nelle aree produttive del settore secondario, la realizzazione un ulteriore unità abitativa sia prevista all'interno di strutture edilizie esistenti, salvo che il comune non intenda mantenere una disciplina più restrittiva.	ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE	
Si prende atto dell'osservazione e si precisa la volontà dell'Amministrazione di mantenere una disciplina più restrittiva rispetto a quanto specificato dalla normativa provinciale. Si procede quindi alla modifica dell'art. 23 come specificato nella controdeduzione all' osservazione n° 11 avanzata dalla Provincia Autonoma di Trento.	

RICHIESTA DI VARIANTE	PARERE
9. si ritiene opportuno riformulare l'art. 31 comma 3 definendo dei parametri oggettivi per identificare gli spazi privati e l'opera di rilevanza pubblica da richiedere ai privati ai fini di definire una corretta e facile applicazione.	ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE	
Alla luce dell'osservazione si ritiene opportuno riformulare l'art. 31 così come segue:	
<p>Norme modificate a seguito variante 1° adozione</p> <p>ART. 31 - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE</p> <p>1. omissis 2. omissis</p> <p>3.Nelle zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale sono ammessi anche gli interventi di iniziativa privata, a condizione che la realizzanda struttura di proprietà privata sia destinata in parti rilevanti all'uso pubblico gratuito e/o alla cessione gratuita in proprietà di parte degli spazi privati ovvero di altra individuata opera di utilità di rilevanza pubblica.</p>	<p>Norme modificate a seguito osservazioni PAT</p> <p>Testo adeguato Testo eliminato</p> <p>ART. 31 - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE</p> <p>1. omissis 2. omissis</p> <p>3.Nelle zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale sono ammessi anche gli interventi di iniziativa privata, previa convenzione con il comune, con la quale i privati si impegnano a cedere gratuitamente, secondo l'esigenza e l'interesse pubblico definiti dall'Amministrazione, parte degli spazi ad uso diverso da quello di interesse pubblico o a realizzare opere di pubblica utilità nelle modalità che saranno definite nella convenzione stessa. a condizione che la realizzanda struttura di proprietà privata sia destinata in parti rilevanti all'uso pubblico gratuito e/o alla cessione gratuita in proprietà di parte degli spazi privati ovvero di altra individuata opera di utilità di rilevanza pubblica.</p>

<p>4. Nelle zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale è ammesso l'insediamento delle destinazioni di cui all'art. 10 comma 3. Il volume complessivo ammissibile non potrà superare il 35% del volume complessivo fuori terra.</p> <p>5. Il rilascio della concessione ad edificare relativa agli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4, deve essere proceduto dalla stipula di apposita convenzione con il Comune di Arco con cui vengano definiti i parametri dimensionali e temporali dell'accordo e gli impegni fra le parti..</p> <p>6. omissis omissis</p>	<p>4.Nelle zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale è ammesso l'insediamento delle destinazioni di cui all'art. 10 comma 3. Il volume complessivo ammissibile non potrà superare il 35% del volume complessivo fuori terra.</p> <p>5. Il rilascio della concessione ad edificare relativa agli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4, deve essere proceduto dalla stipula di apposita convenzione con il Comune di Arco del titolo edilizio per la realizzazione di nuovi volumi o di modifica delle destinazioni in essere, con particolare riferimento alle destinazioni ammissibili dal precedente comma 4, dovranno essere precedute dalla stipula di un'apposita convenzione con l'Amministrazione comunale con cui vengano definiti i parametri dimensionali e temporali dell'accordo e gli impegni fra le parti.</p> <p>6. omissis omissis</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICHIESTA DI VARIANTE	PARERE
10. necessità di togliere, come previsto dall'art. 37 comma 4, la possibilità di realizzazione di legnaie non pertinenziali alle abitazioni all'interno delle zone agricole in quanto tale previsione risulta essere in contrasto con quanto stabilito dal D:P:P 8-40 Leg di data 8 marzo 2010;	ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE	
Si accoglie l'osservazione e si modifica l'articolo 37 comma 4, come esposto nella controdeduzione all' osservazione n°3 avanzata dalla P.A.T.	

RICHIESTA DI VARIANTE	PARERE
11. necessità di specificare al comma 3 dell'art. 38 delle NTA quanto previsto dall'art. 6 bis del DPP 8-40/Leg di data 8/03/2010 inserito con l'art. 17 del DPP 14-72/Leg di data 13/09/2012 , ovvero che gli impianti di recupero e trattamento dei residui zootecnici ed agricoli per la produzione di biogas possono essere realizzati a condizione che svolgano una funzione accessoria e strumentale rispetto all'attività principale dell'allevamento zootecnico.	ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE	
Si accoglie l'osservazione e si modifica l'articolo 38 comma 3 come di seguito specificato:	
Norme modificate a seguito variante 1° adozione	Norme modificate a seguito osservazioni PAT
ART. 38 - E1) aree AGRICOLE DI INTERESSE PROVINCIALE 1. omissis 2. omissis 3. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui all'art. 37 comma 5 lettera d) del PUP, sono ammessi, inoltre: - la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale; - la realizzazione di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia; - la realizzazione di maneggi; - l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili; - la realizzazione, a scopo agronomico, di serre propriamente dette, tunnel permanenti e tunnel temporanei.	Testo adeguato Testo eliminato ART. 38 - E1) aree AGRICOLE DI INTERESSE PROVINCIALE 1. omissis 2. omissis 3. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui all'art. 37 comma 5 lettera d) del PUP, sono ammessi, inoltre: - la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale; - la realizzazione di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas., anche per la produzione di energia realizzati a condizione che svolgano una funzione accessoria e strumentale rispetto all'attività principale dell'allevamento zootecnico; - la realizzazione di maneggi; - l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili;

<p>4. omissis</p> <p>omissis</p>	<p>-la realizzazione, a scopo agronomico, di serre propriamente dette, tunnel permanenti e tunnel temporanei.</p> <p>4. omissis</p> <p>omissis</p>
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSSERVAZIONE		
NUMERAZIONE PROGRESSIVA	NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA	RICHIEDENTE/I
11	29380 dd 30/11/2011	Del Fabbro Claudio come rappresentante del Popolo della Libertà
RICHIESTA DI VARIANTE		PARERE
Richiesta di modificare i punti 4, 5 e 6 dell'articolo 10, aggiungendo in coda "fatta esclusione per le strutture ricettive e alberghiere per le quali non si prevedono limitazioni di volume" .		NON ACCOLTA
CONTRODEDUZIONE		
L'inserimento della dicitura "Fatta esclusione per le strutture ricettive ed alberghiere per le quali invece non si prevedono limitazioni di volume" nei commi richiamati non consente il controllo delle attività ricettive all'interno delle destinazioni di zona del piano e, pertanto,, si ritiene cautelativo mantenere la norma così come adottata.		

INDICE

PREMESSE.....	p. 1
1 1 - VALUTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO PROT. N. S013/2012/484706/18.2.2-2011-276, DI DATA 29 AGOSTO 2012	p. 3
1.1 Osservazioni del servizio urbanistica e tutela del paesaggio contenute nel verbale n.39 di data 22 agosto 2012.....	p. 4
Osservazione n. 1.....	p. 7
Osservazione n. 2.....	p. 8
Osservazione n. 3.....	p. 15
Osservazione n. 4.....	p. 18
Osservazione n. 5.....	p. 19
Osservazione n. 6.....	p. 21
Osservazione n. 7.....	p. 22
Osservazione n. 8.....	p. 31
Osservazione n. 9.....	p. 33
Osservazione n. 10.....	p. 34
Osservazione n. 11.....	p. 38
Osservazione n. 12.....	p. 39
Osservazione n. 13.....	p. 40
Osservazione n. 14.....	p. 43
Osservazione n. 15.....	p. 45
Osservazione n. 16.....	p. 46
Osservazione n. 17.....	p. 47
2 PARERE DI COMPETENZA DELL'A.P.S.S., PROT. N. 0030888 DI DATA 6 MARZO 2012.....	p. 48
3 OSSERVAZIONI PERVENUTE DURANTE IL PERIODO DI DEPOSITO.....	p. 49
Osservazioni 1.....	p. 54
Osservazione 2.....	p. 56
Osservazione 3.....	p. 57
Osservazione 4.....	p. 58
Osservazione 5.....	p. 59
Osservazione 7.....	p. 61
Osservazione 8.....	p. 62
Osservazione 9.....	p. 63
Osservazione 10.....	p. 64
Osservazione 11.....	p. 72
INDICE.....	p. 73